



Ministero della Salute

**VALUTAZIONE DEL BENESSERE
ANIMALE NELLA SPECIE
SUINA: MANUALE ESPLICATIVO
CONTROLLO UFFICIALE**



CLASSYFARM



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Referenza
Nazionale per
il Benessere Animale



Ministero della Salute

**VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE NELLA
SPECIE SUINA: MANUALE ESPLICATIVO
CONTROLLO UFFICIALE**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Referenza Nazionale per
il Benessere Animale



BRESCIA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

“Bruno Ubertini”

ANNO 2019

A cura di:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Ministero della Salute

Con il contributo del gruppo di lavoro:

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Sardegna

Regione Valle d'Aosta

Regione Veneto

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

Tutti i diritti riservati. La riproduzione intera o parziale del testo e delle illustrazioni in esso contenute è consentita solo previa autorizzazione scritta degli Autori e citazione della fonte.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Via Antonio Bianchi, 9 - 25124 Brescia – ITALY

Responsabile CReNBA

Dr. Luigi Bertocchi

Email: luigi.bertocchi@izsler.it

This book is licensed under Creative Commons Attribution - Not commercial 4.0 International. For reading a copy of the license visit the website: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



INDICE GENERALE

INDICE GENERALE.....	7
LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO	10
AREE DEL BENESSERE ANIMALE	13
AREA A. Management aziendale.....	13
AREA B. Strutture ed attrezzature.....	13
AREA Grandi rischi e sistemi di allarme	13
AREA C. Animal based measures	14
LA CHECK LIST PER IL CONTROLLO UFFICIALE	15
CRITERI DI VALUTAZIONE PER I REQUISITI DEL CONTROLLO UFFICIALE.....	17
CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ABMs.....	18
APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA.....	19
I PERSONALE.....	21
1. Numero di addetti che si occupano degli animali.....	21
2. Formazione degli addetti.....	23
II ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI.....	25
3. Numero di ispezioni.....	25
4. Illuminazione per l'ispezione	26
5. Gestione degli animali - Gestione dei gruppi - Gestione delle scrofe - Trattamento antiparassitario scrofe - Pulizia delle scrofe sala parto	27
6. Trattamento animali feriti - abbattimento - isolamento degli animali a rischio o aggressivi	31
III TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati).....	40
7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali (mortalità) - Tenuta dei registri dei trattamenti farmacologici	40
IV LIBERTA' DI MOVIMENTO	43
8. Spazio della gabbia di gestazione e sala parto - Spazio libero per il parto naturale o assistito - Stallo da parto - Conformità delle pavimentazioni suinetti lattonzoli e fonte di calore	43
V SPAZIO DISPONIBILE.....	48
9. Densità animale Scrofa in box - Densità animale - Allevamento in gruppo	48
VI EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE.....	58
10. Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità - Presenza di gas nocivi.....	58
11. Rumori	63

12. Area di decubito e possibilità di vedere altri animali	64
13. Assenza di materiali e attrezzature nocivi per gli animali	67
14. Infermeria.....	68
15. Gestione degli alimenti negli edifici e locali di stabulazione	70
16. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati.....	72
VII ILLUMINAZIONE MINIMA	73
17. Illuminazione	73
VIII PAVIMENTAZIONI.....	75
18. Pavimentazioni.....	75
19. Conformità pavimentazione - conformità pavimentazione parquetto.....	77
20. Spazio a disposizione dei verri - Contatti tra animali verro.....	82
IX MATERIALE MANIPOLABILE.....	84
21. Materiale per esplorazione e manipolazione - Materiale per la nidificazione	84
X ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE	94
22. Alimentazione: frequenza - Gestione degli alimenti e della razione giornaliera.....	94
23. Alimentazione: accesso agli alimenti - Alimentazione razionata: aggressioni scrofe e scrofette in box	97
24. Acqua di abbeverata: disponibilità - Distribuzione dell'alimento.....	101
25. Somministrazione di sostanze illecite.....	105
XI MANGIMI CONTENENTI FIBRA	106
26. Fibra nella razione delle scrofe gestanti - Energia nella razione delle scrofe gestanti	106
XII Mutilazioni.....	109
27. Operazioni non consentite.....	109
28. Levigatura o troncatura incisivi (lattonzoli)	111
29. Riduzione delle zanne dei verri.....	114
30. Mozzamento della coda - Misure preventive al taglio della coda	116
31. Castrazione.....	122
32. Anello al naso	125
Note alle mutilazioni: Personale addetto alle mutilazioni	126
XIII PROCEDURE D'ALLEVAMENTO	127
33. Disposizioni generali	127
34. Biosicurezza - lotta agli infestanti.....	129
35. Età allo svezzamento - Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo svezzamento precoce da 21 a 27 giorni	131

XIV ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	135
36. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva.....	135
37. Ispezione delle attrezzature automatiche o meccaniche	137
XV MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI	139
38. Lesioni alla coda - Morsicatura Coda	141
39. Segni di malattia - Lesioni corpo	143
40. Segni di malattia - Zoppie.....	146
41. Condizione cutanea - Pulizia degli animali	148
42. Comportamento - Comportamento esplorativo materiale manipolabile.....	152
TABELLA RELATIVA ALL’OBBLIGO DI RISPOSTA PER LE DOMANDE	154
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE SULLA BASE DEL RISCHIO IN CLASSYFARM: ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE NELLA SPECIE SUINA.....	157
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	158

LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO

Il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), si avvale dal 2004 delle competenze del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CRENBA), che svolge attività di supporto tecnico-scientifico promuovendo la ricerca e la formazione nel settore del benessere animale.

Stabilire quale sia un buon livello di benessere per gli animali allevati è senz'altro un esercizio complesso in quanto è possibile confondere la loro reale condizione di vita con le proprie aspettative e le specifiche conoscenze che ognuno ha nel campo dell'allevamento zootecnico.

Dal punto di vista medico-scientifico, la "diagnosi del livello di benessere" di un animale allevato deve necessariamente basarsi sull'analisi di molti fattori connessi con le condizioni di vita dell'animale, il rispetto dei suoi fabbisogni e la sua capacità di adattamento all'ambiente. Tutte queste condizioni devono essere registrate e valutate attraverso specifici indicatori e i risultati devono essere analizzati attraverso un metodo il più possibile obiettivo e scientifico. In definitiva, la valutazione del benessere animale è un difficile esercizio di astrazione dal consueto e quotidiano approccio sanitario, zootecnico o affettivo che ogni persona può mettere in atto quando a vario titolo si relaziona con gli animali da reddito.

Per questo il Ministero della Salute, con il supporto del CRENBA, basandosi sulle normative vigenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e sulle più recenti e autorevoli conoscenze scientifiche, ha sviluppato nuove check-list a disposizione dei veterinari ufficiali, con lo scopo di rendere agevole, autorevole, omogenea e validata la verifica delle condizioni di benessere animale negli allevamenti italiani.

L'obiettivo finale dell'applicazione del nuovo protocollo, oltre a consentire l'individuazione di situazioni pericolose per le condizioni di benessere animale, sarà altresì quello di poter categorizzare in fasce di rischio gli allevamenti e di potersi confrontare con le medie nazionali, regionali e provinciali. Il nuovo sistema permette infatti di classificare gli allevamenti in vario modo, quello più semplice e di immediata comprensione si basa su 3 livelli di rischio:

- livello 1 = rischio alto, condizione inaccettabile/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incorrere in una situazione negativa ("distress"), dovuta all'impossibilità di godere a pieno di una o più delle 5 libertà;
- livello 2 = rischio controllato o condizione accettabile, compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;

- livello 3 = rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell'animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre "eustress".

Inoltre, la distinzione delle condizioni di rischio in aree diverse, permetterà anche di indirizzare in modo appropriato gli interventi preventivi sui principali fattori di debolezza del sistema zootecnico di ogni singola azienda, migliorando di conseguenza le condizioni di vita degli animali.

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema CReNBA, tiene conto delle numerose indicazioni contenute nel Decreto Legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito, delle misure previste nel Decreto Legislativo 122/2011 sulla protezione dei suini, nella Circolare del Ministero della Salute 0022766-P-12/12/2012 sugli ambiti interpretativi della Direttiva 2008/120/CE, nella Raccomandazione UE 2016/336 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda, nei report e nelle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Il metodo si basa sull'analisi di due gruppi di dati: quelli previsti dai Decreti Legislativi 146/2001 e 122/2011 collegati ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali (management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche) e quelli derivati dalla rilevazione dei più importanti indicatori diretti di benessere o animal-based measures (ABMs) previsti dalla più recente letteratura scientifica. I primi parametri sono raccolti in 3 aree di rischio: Area A - "Management aziendale e personale"; Area B - "Strutture ed attrezzature" ed Area - "Grandi rischi e sistemi di allarme" e per ciascuno di essi è riportata la categoria di non conformità corrispondente, come da Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14-11-2006 relativa ai "*requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali*" (art.3 punto c) ed allegato II). Per il secondo gruppo di parametri (ABMs), relativi all'analisi della presenza o meno di effetti avversi per il benessere animale, è riservata una quarta area (Area C) con le principali "animal-based measures".

Scopo ultimo è poter confrontare i diversi allevamenti sulla base delle stesse valutazioni, garantendo la maggiore oggettività della valutazione delle condizioni di benessere in cui vivono gli animali.

Nel presente manuale sono riportate tutte le osservazioni contenute nella nuova check-list, ognuna preceduta dalla citazione della disposizione normativa che la prescrive oltre che da tutte le indicazioni provenienti da opinioni EFSA o linee guida ufficiali inerenti. Infine, ogni osservazione è seguita da una breve spiegazione sull'argomento, con lo scopo di illustrare più a fondo la condizione da valutare ed aiutare il veterinario valutatore a prendere la decisione migliore.

Il risultato finale dell'applicazione del sistema di valutazione è quello di identificare non solo le condizioni negative nelle loro diverse forme, ma anche quello di individuare, attraverso un indice numerico globale di benessere il livello di rischio dell'allevamento.

Il risultato parziale di ogni area (A, B, C e Grandi rischi) fornisce invece un'indicazione circa il peso e l'importanza che ognuna di esse ha nella composizione finale dell'indice di rischio per il benessere animale indipendentemente dalle non conformità legislative.

Alla fine dell'intero processo di valutazione è prodotto un documento finale di elaborazione dei dati e riepilogo dei punti critici nel quale sono presenti:

- l'elenco dei punti critici, ovvero i criteri con risposta non conforme o insufficiente;
- il livello di rischio complessivo, relativo alle condizioni di benessere degli animali presenti in allevamento;
- il livello di rischio degli animali in relazione ad ognuna delle 4 aree di valutazione.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRONBI

AREE DEL BENESSERE ANIMALE

AREA A. Management aziendale

Il management aziendale è fondamentale per il benessere animale e comprende tutte quelle operazioni che coinvolgono gli addetti agli animali. Sebbene le caratteristiche strutturali di un allevamento, istintivamente, possano sembrare più importanti in termini di effetti sulle condizioni di benessere degli animali, quest'ultime in realtà sono maggiormente influenzate dalla gestione quotidiana delle principali attività routinarie eseguite dal personale. Grazie alle informazioni raccolte durante la prima fase di applicazione del sistema di valutazione del benessere dei suini all'ingrasso, è emerso che le azioni degli operatori, sia dirette sull'animale che indirette, possono favorire condizioni di benessere anche in strutture apparentemente poco adeguate, oppure al contrario, possono provocare situazioni di malessere in strutture moderne e all'avanguardia.

AREA B. Strutture ed attrezzature

Le strutture e le attrezzature zootecniche, così come il management e l'igiene ambientale, rappresentano una potenziale fonte di rischio per il benessere animale e il rischio di sviluppare un comportamento anomalo. Pertanto, numerosi studi, raccomandazioni e pareri scientifici, ai fini della valutazione del rischio per il benessere animale nel suino, si focalizzano prevalentemente sull'adeguatezza delle strutture di stabulazione.

Tra una corretta condizione ambientale ed il benessere dell'animale, si interpone la capacità dei suini di adattarsi alle strutture. Pertanto, è necessario, ai fini dell'individuazione delle condizioni migliori per ogni allevamento, ricercare tra i punti critici strutturali individuati quelli più incidenti in modo da migliorarli per ridurre il rischio di sviluppare lesioni o comportamenti anomali.

Infine, è importante ricordare che un allevamento dovrebbe disporre di idonee strutture suppletive per la gestione di situazioni particolari (come ad esempio l'infermeria, il locale isolamento, ecc.).

AREA Grandi rischi e sistemi di allarme

Come il management, l'igiene ambientale e le attrezzature zootecniche anche i grandi rischi e i sistemi d'allarme rappresentano un pericolo per il benessere animale. I grandi rischi e i sistemi d'allarme si configurano in situazioni eccezionali che necessitano di un meccanismo di tutela e previsione a salvaguardia del benessere animale e della salute pubblica. Queste evenienze anche se non hanno un impatto diretto e quotidiano sugli animali, come ad esempio le strutture, possono avere estremi eventi avversi. Pertanto, l'operatore valuta la prevenzione dei grandi rischi a tutela del benessere animale.

I criteri che rientrano in questa area dovrebbero sempre prevedere delle procedure scritte a livello aziendale o quantomeno dimostrare l'effettiva preparazione agli eventi avversi contemplati dal criterio.

AREA C. Animal based measures

L'analisi degli effetti avversi, relativi alle strutture e alle procedure gestionali non adeguate, è possibile attraverso la valutazione di indicatori di benessere (animal-based measures - ABMs) misurabili direttamente sull'animale (es. lesioni della coda) oppure indirettamente, mediante la raccolta di dati disponibili in azienda (es. prevalenza di mortalità annuale), e per i quali è stata scientificamente dimostrata la correlazione con il benessere animale. L'animale che non è in condizioni di benessere manifesta, infatti, precisi segnali fisici che si possono cogliere, interpretare e valutare al fine di comprenderne lo stato di disagio.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRF/BA

LA CHECK LIST PER IL CONTROLLO UFFICIALE

Il documento da utilizzare in corso di ispezione o audit sul benessere animale è suddiviso in diverse sezioni, al fine di consentire la verifica della conformità o non conformità rispetto ai requisiti normativi stabiliti dalla normativa specifica del settore (valevole anche per la verifica del rispetto dei criteri di condizionalità). Inoltre, questa raccolta di dati sul benessere animale, integrandosi con le informazioni presenti in BDN, le valutazioni inserite dai veterinari aziendali in corso di autocontrollo con check list ClassyFarm e le informazioni di ritorno dai macelli, concorre a definire il livello di rischio complessivo dell'azienda oggetto del controllo. Il livello di rischio, supportato da un'analisi accurata per ogni area tematica, permette un confronto con la media provinciale, regionale e nazionale.

La parte iniziale della check list è quindi costituita da una raccolta di informazioni, non vevoli per il giudizio finale sulla conformità o non conformità, relative ai:

- dati aziendali, che vengono riportati sulla check list sulla base delle dichiarazioni raccolte dal proprietario/detentore o dall'addetto alla custodia degli animali presente al momento dell'ispezione, in attesa dell'adeguamento del sistema informativo (aggiornamento dei dati richiesti con il censimento annuale). Il numero di morti fa riferimento all'anno precedente o al ciclo precedente se l'allevamento esegue il tutto pieno tutto vuoto.
- Informazioni sulla percentuale di animali allevati per ogni singola tipologia di pavimentazione (fessurato, pieno, parzialmente fessurato, grigliato in plastica o metallo, lettiera) per il settore svezzamento e ingrasso. Ai fini delle valutazioni ABMs sugli animali sarà necessario suddividere gli animali e i box da visionare proporzionalmente a come sono allevati nelle varie tipologie.
- Informazioni relative alla presenza di gruppi di animali o intero effettivo con coda tagliata. Il rilievo di questo dato è indispensabile per fornire indicazioni al Ministero e alla U.E. sullo stato di avanzamento del Piano sul miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti suini e sulla prevenzione del ricorso alla caudectomia di routine.
- Informazioni relative ad allevamenti con animali destinati a produzioni tipiche e all'utilizzo di analgesici/anestetici per la castrazione: questo dato deve essere raccolto dal Ministero per monitorare la situazione in relazione alla castrazione dei suinetti.
- Presenza di un manuale di buone pratiche. A livello generale questo dato, pur non costituendo non conformità in caso di mancata presenza, è importante a livello generale per concorrere a definire un minore livello di rischio; inoltre, a livello di singoli requisiti può aiutare nella definizione di requisiti superiori al livello minimo (ottimali).

Nelle aziende sottoposte a controllo ufficiale è frequente il riscontro di diverse tipologie di box/ambienti/ricoveri, ecc. nell'ambito della stessa struttura. Anche se tutto l'effettivo deve essere preso in esame per valutare la conformità, è possibile procedere a valutazioni a campione nei diversi settori. La scelta dei diversi settori sottoposti a valutazione può essere documentata nella sezione della check list destinata alla raccolta delle evidenze e a tale scopo è allegata apposita tabella per il rilievo a campione delle dimensioni dei box in relazione al numero e tipologia di animali ricoverati e alle caratteristiche delle pavimentazioni, in relazione alla larghezza di travetti e fessure. Per ogni criterio deve essere indicata la risposta peggiore riscontrata per la tipologia presa in esame, poiché si valuta la non conformità complessiva anche se rilevata limitatamente ad un singolo settore produttivo (es. svezzamento).

La valutazione della tipologia può comprendere altre variabili discriminanti, come ad esempio la ventilazione, in quel caso è necessario suddividere sempre proporzionalmente le rilevazioni. Per le rilevazioni dell'area strutture ed attrezzature, se ci sono evidenti difformità tra box, in particolare per quanto riguarda la densità è necessario visionare più box nei vari capannoni.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER I REQUISITI DEL CONTROLLO UFFICIALE

Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario ufficiale per i parametri sanciti dalle norme sono prevalentemente suddivise nelle opzioni di scelta riportate in tabella 1.

Tabella 1 Legenda conformità

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI (Conforme)	Nessuna
no - categoria A (Non conformità minore)	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi, nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no - categoria B (Non conformità minore)	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi, nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO - categoria C (Non conformità maggiore)	Sanzione amministrativa o penale immediata
NA (Non applicabile)	–
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	Facoltativo (in aggiunta a conforme) *

Evidenze : indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

***Fondamentale per ottenere una corretta valutazione del rischio sul portale ClassyFarm**

La parte centrale della check list contiene tutte le categorie delle non conformità stabilite dalla Decisione della Commissione del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali (personale, ispezione e controllo degli animali, tenuta dei registri, libertà di movimento, spazio disponibile, edifici e locali di stabulazione, illuminazione minima, pavimentazioni, materiale manipolabile, alimentazione abbeveraggio e altre sostanze, mutilazioni e procedure di allevamento). Ciascuna di queste categorie è riconducibile alle Aree di indagine del sistema ClassyFarm precedentemente descritte (management aziendale, strutture e attrezzature, grandi rischi e sistemi di allarme e ABMs), in modo che i dati raccolti nel corso dei controlli ufficiali possano confluire nel sistema generale di categorizzazione.

Per ciascuna di esse viene definito il requisito specifico (es. personale – numero di addetti che si occupano degli animali), il/i riferimento/i normativo/i espresso in maniera estesa e tra virgolette, la

linea guida sintetica per le modalità con le quali eseguire la valutazione e, infine, la descrizione del livello di conformità, non conformità o requisito superiore al livello minimo.

A questa sezione, che rappresenta la sintesi di quanto verrà esposto in maniera dettagliata nel presente manuale, fa seguito, evidenziata in apposito box, la sezione contenente la domanda relativa al requisito specifico (es. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti), a cui corrispondono le diverse risposte che evidenziano conformità, non conformità o livello ottimale. La sezione relativa alle evidenze deve essere compilata obbligatoriamente in caso di riscontro di non conformità, per finalità di trasparenza. Tuttavia, dovrebbe essere comunque compilata per quanto possibile anche negli altri casi, per documentare le modalità del controllo.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ABMs

Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario ufficiale per i parametri basati sulle misure dirette sugli animali sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta:

- “inaccettabile” o “insufficiente”: ossia condizioni che potrebbero impedire a uno o più animali di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale ad una conferma o meno di una potenziale “non conformità legislativa”, ove prevista nei parametri sanciti dalla norma.
- “accettabile” o “migliorabile”: ovvero condizioni di vita che, salvo eccezioni, garantiscono il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli animali presenti; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale ad un livello di potenziale conferma di “conformità legislativa”, ove prevista nei parametri sanciti dalla norma.
- “ottimale” o “superiore ai requisiti previsti”: ossia la presenza di particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di vivere in condizioni ottimali chiaramente migliori rispetto ai minimi previsti dalla legge; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale al livello “superiore ai requisiti previsti”.
- “NA”: non applicabile

Per il valutatore sarà sufficiente indicare una tra le tre condizioni di scelta per ogni categoria oggetto di valutazione.

Le categorie di valutazione per le misure dirette sugli animali sono le seguenti:

- Svezzamento: suini dallo svezzamento all'età di 10 settimane
- Ingrasso: suini dall'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore
- Scrofe e scrofette: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta o un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito, che sia stato fecondato almeno una volta.

Di ogni categoria sarà necessario esaminare un campione (vedi pag.139-140) per ogni rilevazione diretta sugli animali.

ESITO DEL CONTROLLO UFFICIALE

La parte finale e conclusiva della check list contiene gli esiti del controllo ufficiale, i provvedimenti adottati, le eventuali prescrizioni con l'esito finale del controllo (il tutto comprensivo del diritto alla difesa del proprietario/detentore).

APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA

Questo protocollo di lavoro serve ai fini della valutazione delle conformità rispetto ai requisiti normativi in materia di benessere animale negli allevamenti suini da riproduzione e da ingrasso. Inoltre, l'applicazione di questo sistema risulta necessaria per valutarne il livello di rischio relativo agli aspetti manageriali e strutturali dell'allevamento per il benessere animale. Un'importante implementazione del lavoro è fornita dall'osservazione degli animali presenti in allevamento difatti il rilievo delle ABMs è in grado di identificare condizioni di malessere anche quando non si ravvisano situazioni ambientali negative. Ciò è possibile perché la condizione di scarso benessere può essere collegata all'incapacità dell'animale di adattarsi all'ambiente in cui vive, anche se risulta tutto idoneo dal punto di vista normativo.

La valutazione degli ABMs è parte integrante della check list, dovrà essere sempre compilata per avere un'adeguata categorizzazione del rischio e servirà come supporto per avvalorare una decisione relativa a conformità o non conformità.

Fra le risposte conformi dovrà essere facoltativamente indicato il livello ottimale, quando presente. Il livello ottimale sarà esclusivamente utilizzato ai fini della categorizzazione del rischio nell'ambito del Sistema Ministero della Salute. Nel report della check list ufficiale comparirà solamente il giudizio CONFORME e NON CONFORME (A, B, C), mentre l'esito della valutazione del rischio sarà disponibile in ClassyFarm.

Nel presente manuale gli argomenti sono trattati sia per il settore da riproduzione che per quello di svezzamento - ingrasso.

Siccome il giudizio sul livello di benessere va espresso sull'intera popolazione, nell'allevamento suino le sottopopolazioni di animali devono essere tutte adeguatamente valutate. In funzione della tipologia d'allevamento (Riproduzione – Svezzamento – Ingrasso) sarà necessario fornire una risposta ad ogni criterio per ogni sottopopolazione. Ovvero ad esempio, se si valuta la densità animale in un allevamento con tutte e tre le sottopopolazioni si dovrà valutare per 3 volte il quesito: una per i riproduttori, una per i suini svezzati e una per i suini all'ingrasso.

L'input dei dati deve avvenire seguendo le indicazioni inviate dal Ministero della Salute con Nota 4500-19/02/2019-DGSAF-MDS-P.

La possibilità di accedere al programma di elaborazione dei dati rilevati è prevista per i veterinari ufficiali ed è disponibile sulla sezione cruscotti di ClassyFarm accessibile dal portale Vetinfo, tale elaborazione sarà disponibile dal giorno successivo a quello di invio dati da parte del sistema informativo veterinario nazionale presente in “controlli”.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

I PERSONALE

1. Numero di addetti che si occupano degli animali

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

Elemento di verifica 1					
NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI					
(Categoria di non conformità: Personale) 146/2001 All. Personale Punto 1.					
<i>"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"</i>					
<p>Il numero di addetti deve essere sufficiente tale da garantire la salute e il benessere per tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali (i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio).</p> <p>Riproduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 400 scrofe presenti al momento della visita - Numero sufficiente di addetti: un operatore per 200 - 400 scrofe presenti al momento della visita - Numero di addetti superiore al requisito previsto: indicativamente un operatore per meno di 200 scrofe presenti al momento della visita <p>Svezamento-Ingrasso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 4.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (3.000 per i siti 2) - Numero sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per 2.000 - 4.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (1.500 – 3.000 per i siti 2) - Numero di addetti superiore al requisito previsto: indicativamente un operatore per meno di 2.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (1500 per i siti 2) 					
a) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
(*) Indicare il numero degli addetti					

Gli addetti sono coloro che lavorano in allevamento a tempo pieno (1 persona) o parziale (minimo mezza giornata = mezza persona) per svolgere le operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, escludendo gli operatori che lavorano esclusivamente nei campi.

Negli allevamenti di suini da ingrasso indicativamente si giudica accettabile il rapporto di un addetto per meno di 4000 capi totali per i siti 3 (azienda in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase

dello svezzamento e/o magronaggio, fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente alla macellazione; indicativamente > 35 Kg) o 3000 per i siti 2 (azienda in cui sono presenti suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad allevamenti da ingrasso o ad allevamenti da riproduzione; indicativamente dai 6 ai 35 Kg) e ottimale quello di un addetto per meno di 2000 capi totali per i siti 3 o 1500 per i siti 2.

Negli allevamenti di suini da riproduzione indicativamente si giudica accettabile il rapporto di un addetto per meno di 400 scrofe totali e ottimale quello di un addetto per meno di 200 scrofe totali, presenti il giorno della visita. Tuttavia, essendo presenti diversi livelli di automazione delle normali procedure di allevamento, l'espressione del giudizio necessita di una valutazione globale tenendo conto dell'effettiva attività di cui l'operatore deve farsi carico.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRUMBIA

2. Formazione degli addetti

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

“Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I” (D. L. vo 122/2011, articolo 5, punto 1).

Elemento di verifica 2					
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI					
<i>(Categoria di non conformità: Personale) 146/2001 All. Personale Punto 1 e 122/2011 Art. 5 punto 1.</i>					
<p><i>"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate" e "Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D.lgs 122/2011".</i></p> <p>Valutare la formazione del personale. La formazione risulta adeguata quando tutto il personale ha ricevuto istruzioni pratiche e almeno il detentore (o suo delegato) ha 5 anni di esperienza nel settore per quanto riguarda i reparti dello svezzamento - ingrasso (10 anni di esperienza per i riproduttori) o possiede un titolo di studio inerente; inoltre è richiesto come requisito basilare l'aver frequentato un corso di formazione inerente al benessere del suino (sia il detentore o un suo delegato sia il proprietario).</p> <p>- Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 5 anni per il settore svezzamento-ingrasso (10 anni per i riproduttori) o nessun titolo formativo e nessun corso di formazione inerente e presenza anche di un solo addetto agli animali senza nessuna istruzione pratica ricevuta</p> <p>- Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 5 anni per il settore svezzamento-ingrasso (10 anni per i riproduttori) o presenza di titolo di studio e di corso di formazione inerente e istruzioni pratiche fornite a tutti gli addetti (in forma scritta o da verificare tramite semplici quesiti)</p> <p>- Capacità e conoscenze superiori al requisito previsto: esperienza indicativamente di almeno 5 anni per il settore svezzamento-ingrasso (10 anni per i riproduttori) o presenza di titolo di studio e presenza di più corsi di formazione specifici e periodici con ricaduta in allevamento e presenza di istruzioni pratiche per tutti gli addetti.</p>					
a) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate, ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative e ha frequentato corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
<p>(*) Indicare esperienza nel settore, presenza di istruzioni pratiche scritte o correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.</p>					

Si considera come formazione adeguata una esperienza pratica nel settore o un titolo di studio inerente e la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale. I titoli di studio inerente ritenuti idonei sono: diploma o laurea in agraria, medicina veterinaria e lauree brevi o magistrali in produzioni animali o aree tematiche inerenti.

I corsi di formazione dovrebbero essere strutturati prevedendo, ad esempio, una durata di almeno 8 ore (2 mezze giornate o 2 incontri serali) con argomenti riguardanti il benessere animale e i principali fattori di rischio identificando chiaramente le principali esigenze dei suini e illustrando i principi elementari del loro comportamento.

I corsi di aggiornamento, di almeno 4 ore (1 mezza giornata o 2 incontri serali brevi), dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni). Per corsi periodici si considerano come ottimale la frequenza di 1 evento formativo all'anno.

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera adeguata la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il detentore o dipendente assunto) e del proprietario.

Il corso di formazione è obbligatorio per l'allevatore soccidario (affidatario dei suini) e per il soccidante (proprietario dei suini) nel caso in cui i suini siano allevati con contratti di soccida (filiera integrate). Tutti gli addetti agli animali devono ricevere delle istruzioni pratiche sulla gestione e sul benessere dei suini. Deve essere mantenuta traccia delle procedure di formazione e/o delle istruzioni operative rivolte al personale presente in allevamento.

II ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 2).

Elemento di verifica 3					
NUMERO DI ISPEZIONI					
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) 146/2001 All. Controllo Punto 2.</i>					
"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno".					
Si considerano le visite effettuate nei capannoni in funzione dello stato di benessere degli animali.					
- Numero di visite insufficienti: meno di 1 ispezione/giorno					
- Numero di visite sufficienti: almeno 1 ispezione/giorno					
- Numero di visite superiori al requisito previsto: 2 o più ispezioni al giorno					
a) Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
(*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto.					

Per corretta ispezione degli animali si intende che tutti gli animali vengono osservati e valutati in funzione dello stato di benessere almeno una volta al giorno.

Il valutatore verifica che almeno un addetto dell'allevamento effettui una corretta ispezione degli animali quotidianamente.

L'operazione dovrebbe essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell'individuare possibili pericoli per il benessere e qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo. La valutazione di tale attività si configura come requisito superiore quando le ispezioni sono almeno 2 al giorno e diviene particolarmente positiva quando oltre ad osservare, l'addetto scrive e registra i comportamenti anomali (posture, stereotipie, segni di lotta, ecc.), i segni clinici o le lesioni riscontrate.

4. Illuminazione per l'ispezione

“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 3).

Elemento di verifica 4				
ILLUMINAZIONE PER L'ISPEZIONE				
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) 146/2001 All. Controllo Punto 3.</i>				
<i>"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile".</i>				
Verificare la disponibilità di un'illuminazione per l'ispezione, anche durante le ore notturne.				
- Illuminazione per l'ispezione insufficiente: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione				
- Illuminazione sufficiente: Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante				
b) E' disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*):				
(*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne				

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali; in aggiunta, dovrebbe essere presente un'illuminazione fissa o mobile che consenta di controllare gli animali in qualsiasi momento, anche di notte.

Per l'ispezione degli animali si ritiene adeguata la presenza dell'illuminazione fissa artificiale; se assente, il valutatore verifica la presenza, disponibilità e funzionalità di una fonte luminosa mobile.

5. Gestione degli animali - Gestione dei gruppi - Gestione delle scrofe - Trattamento antiparassitario scrofe - Pulizia delle scrofe sala parto

a) *1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti:*

a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attività, la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;" (D. L. vo 146/2001, art. 4, punto 1 lettera a).

"Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere" (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 21).

b) *"Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi." (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera B, punto 1);*

"1. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.

2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto del mescolamento, i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario" (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera D, punti 1-4).

c; d) *"Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite". (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera B punto 2).*

Elemento di verifica 5**GESTIONE DEGLI ANIMALI - GESTIONE DEI GRUPPI - GESTIONE DELLE SCROFE -
TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO SCROFE - PULIZIA DELLE SCROFE SALA PARTO**

(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) 146/2001 Art. 4 punto 1 lettera a. e All. Proced. di allevam. punto 21.

a) "La conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali deve essere valutata tenendo conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche".

I suini allevati sono divisi in gruppi omogenei per sesso e/o età e/o categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso). Il criterio risulta insufficiente: nel caso in cui i suini siano allevati con una commistione indiscriminata in un ambiente intensivo (es. svezzati nello stesso box con suini grassi) senza l'evidenza di una comprovata necessità. Il criterio risulta sufficiente: nel caso i suini siano allevati in ambiente intensivo e siano suddivisi per gruppi omogenei o siano allevati estensivamente.

a) **I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso, età e categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso).**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
----	-----------	-----------	-----------	------

EVIDENZE (*):

(*) Indicare le modalità di formazione dei gruppi e il periodo

b) 122/2011 All. 1 parte II lettera D punto 1-4. - 122/2011 All. 1 parte II lettera B punto 1.

b) "Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale". **Valutare quali accorgimenti vengono adottati e riportarne l'evidenza.** Si considerano adeguate: le procedure atte ad evitare comportamenti aggressivi come ad es. formazione dei gruppi nelle ore serali, utilizzo di sostanze odorose vaporizzate, aggiunta di alimento all'entrata nel box, aggiunta di materiale manipolabile in quantità maggiore o di diversa tipologia, utilizzo, in casi eccezionali, di tranquillanti dietro prescrizione veterinaria. Si considerano non adeguate: l'assenza di misure adottate.

b) SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

- quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale

- la formazione dei gruppi avviene con il minimo possibile di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono)

- qualora necessaria la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento

- i suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri

- sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta

- la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario.

SCROFE E SCROFETTE: sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
----	-----------	-----------	-----------	------

EVIDENZE (*):

(*) Indicare se vengono presi accorgimenti per evitare lotte e quali. Le valutazioni ABM (lesioni alla coda, lesioni alle orecchie, graffi e pulizia degli animali) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di un'eventuale non conformità o confermare una conformità.				
c-d) I22/2011 All. parte II lettera B punto 2.				
c) "Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni". Si valuta la presenza/assenza dei trattamenti (visionare il registro dei trattamenti o le registrazioni in vetinfo farmacosorveglianza) o la presenza/assenza di evidenze di infestazioni (es. evidenti forme infestive: dermatiti da rogna; segnalazioni da parte del macello es. white spot). Si considera adeguato: la presenza di trattamenti o l'assenza di evidenze di infestazioni - Si considera non adeguato: l'assenza di trattamenti in presenza di animali con evidenti segni di infestazione.				
c) Scrofe e scrofette: se necessario sono sottoposte a trattamenti contro parassiti esterni e interni				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*):				
(*) Indicare le modalità di trattamento delle scrofette e scrofe con antiparassitari ed i prodotti utilizzati				
d) "Le scrofe gravide e le scrofette [...] se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite". Quando le scrofe sono spostate in sala parto devono essere lavate o pulite: valutare le procedure dichiarate dall'allevatore. Si considera adeguato: le scrofe vengono pulite o lavate sistematicamente quando sono spostate in sala parto - Si considera non adeguato: le scrofe non vengono pulite o lavate quando sono spostate in sala parto.				
d) Scrofe e scrofette : [...], vengono pulite se sistemate negli stalli da parto				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*):				
Le valutazioni ABM (lesioni alla coda, lesioni alle orecchie, graffi e pulizia degli animali) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di un'eventuale non conformità o confermare una conformità.				

a) I suini devono essere allevati in categorie omogenee per evitare situazioni ove le caratteristiche fisiche dell'animale ostacolano la salute e il benessere dei soggetti di differente categoria. Classicamente nell'allevamento suino gli animali sono divisi in gruppi omogenei per sesso, età e categoria (verri, scrofe e scrofette, suinetti lattonzoli, suinetti svezzati e suini all'ingrasso). Nonché alcuni allevamenti hanno un preciso indirizzo produttivo e allevano solo alcune categorie di animali, come ad es. gli ingrassi che allevano solo suini all'ingrasso.

Il valutatore verifica la concordanza delle dichiarazioni del detentore durante le ispezioni degli animali. Il criterio risulta non adeguato nel caso in cui i suini siano allevati con una commistione indiscriminata in un ambiente intensivo (es. svezzati nello stesso box con suini grassi) senza l'evidenza di una comprovata necessità. Il criterio risulta adeguato nel caso i suini siano allevati in ambiente intensivo e siano suddivisi per gruppi omogenei o siano allevati estensivamente.

b) Oltre agli accorgimenti citati dalla legge per la riduzione delle aggressioni, quali la riduzione dei rimescolamenti, gli spazi a disposizione, il materiale manipolabile e la somministrazione di tranquillanti in casi eccezionali, può risultare utile adottare alcuni accorgimenti manageriali come: formare i gruppi nelle ore serali, utilizzare alcune essenze odorose vaporizzate (prodotti fitoterapici), fornire un abbondante alimento all'ingresso nel box e la presenza di pareti divisorie con funzione di "rifugio". Perciò, al fine di preservare il benessere di tutti i suini, è necessario che il responsabile dell'allevamento utilizzi uno o più sistemi per ridurre le lotte. La riduzione delle lotte e/o aggressioni è un beneficio per tutti gli animali, specialmente per quelli di stato gerarchico inferiore.

Il valutatore verifica la presenza di procedure atte a ridurre le lotte durante la formazione dei gruppi e si accerta del reale utilizzo delle eventuali procedure dichiarate. La conferma finale che tali procedure siano efficaci è poi comprovata dalla valutazione dei parametri ABMs (lesioni corpo e lesioni alla coda).

c) Si considera trattamento antiparassitario corretto, quando viene effettuato a tutte le scrofe gravide e scrofette o per via orale o per via parenterale. Tale protocollo terapeutico deve essere riportato sul registro dei trattamenti e previsto nella programmazione aziendale (manuale buone pratiche).

Il valutatore verifica la presenza di un protocollo terapeutico antiparassitario per scrofe e scrofette gravide, che esso sia applicato e seguito correttamente. Si considera adeguata la presenza di trattamenti o l'assenza di evidenze di infestazioni. Si considera non adeguata l'assenza di trattamenti in presenza di animali con evidenti segni di infestazione come ad esempio dermatiti da rogna o segnalazioni da parte del macello es. white spot (Reg. 85472004, art. 5).

d) La pulizia delle scrofe prima di entrare in sala parto risulta una tra le buone pratiche manageriali essenziale per una corretta gestione degli ambienti e delle patologie nei confronti dei lattonzoli.

Il valutatore pone il quesito al responsabile dell'allevamento e ne verifica la reale pratica valutando la programmazione sugli animali in gestazione e sala parto (pulizia degli animali) e successivamente l'evidenza in sala parto. Si considera adeguato quando le scrofe vengono pulite o lavate sistematicamente quando sono spostate in sala parto. Si considera non adeguato quando le scrofe non vengono pulite o lavate quando sono spostate in sala parto.

6. Trattamento animali feriti - abbattimento - isolamento degli animali a rischio o aggressivi

a) *“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).

“I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 8).

b) *“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).

“Abbattimento di emergenza

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.” (Reg. CE 1099/2009, articolo 19).

Consultare il Reg. CE 1099/2009, allegato 1, capo 1 per chiarimenti sulle metodologie.

c) *“[...] Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4, comma 2).

“I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 8).

Elemento di verifica 6**TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI FERITI - ABBATTIMENTO - ISOLAMENTO DEGLI ANIMALI A RISCHIO O AGGRESSIVI**

(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali) a-b)146/2001 All. Controllo punto 4 e Reg CE 1099/2009 art. 19 e Allegato I, capo 1.

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli."

a) Per assegnare il giudizio conforme entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

- Si considera non adeguato: l'assenza sia di procedure che di personale formato e/o la presenza di animali che necessitano un trattamento e non lo hanno ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o l'assenza di un veterinario che segue l'azienda.

- Si considera adeguato: la presenza sia di procedure che di personale formato con evidenze di eventuali animali in infermeria o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda.

Punti da verificare:

1. la verifica dell'immediato trattamento: si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l'animale sia spostato nel reparto infermeria (eventualmente isolato), la seconda è che un animale malato all'interno del box (che non necessita dell'infermeria) sia stato identificato e abbia ricevuto un trattamento appropriato (valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto sul registro dei trattamenti farmacologici o nelle registrazioni in vetinfo farmacosorveglianza);

2. il consulto con un veterinario: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda.

- Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della morsicatura delle code).

a) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE (*)

(*) Indicare se sono presenti animali ammalati o feriti e le modalità di detenzione, se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare suini deboli, malati o aggressivi.

b) Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009). Valutare che tali pratiche siano svolte da personale formato e che siano presenti delle procedure scritte.

- Si considera non adeguato: l'assenza di procedure, di personale formato e di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione

- Si considera adeguato: in caso di abbattimento si valuta la formazione degli addetti sulle corrette procedure di abbattimento (es. presenza di un corso di formazione sul benessere frequentato da chi è addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata, oppure presenza attestato del corso da norcino, oppure abbattimento eseguito dal veterinario, presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione

- Il requisito superiore previsto prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche.					
b) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento					
SI	no cat A	no cat B	NO cat C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e a piani di emergenza e alla formazione degli operatori.					
c) 146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8.					
c) "I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini [...] sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari". Valutare la possibilità di mantenere gli animali temporaneamente in un recinto individuale con possibilità di vedere altri suini e con caratteristiche strutturali adeguate alle esigenze del caso.					
- Si considera non adeguato: l'impossibilità di isolare un suino (assenza di un box vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali o presenza in tutti i box, compresa l'infermeria, di più di un suino e nell'infermeria impossibilità di mantenere animali isolati)					
- Si considera adeguato: la presenza di un ricovero vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali.					
c) Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo - Sono presenti recinti individuali nei quali possono essere tenuti temporaneamente i suini (soggetti con problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, che sono malati, feriti ecc.) - I recinti individuali di isolamento hanno dimensioni adeguate e permettono agli animali di girarsi facilmente, di avere contatti visivi e olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE (*)					
(*) Indicare se sono presenti animali in recinti individuali, in caso di animali ricoverati in recinti che non permettono di girarsi se è presente idonea certificazione veterinaria.					

a) Unitamente all'ispezione giornaliera degli animali, è di fondamentale importanza che l'allevatore o il detentore si accorga precocemente della presenza di eventuali segni di malattia o di malessere in uno o più soggetti e che si adoperi prontamente per porvi rimedio.

In particolare, se gli animali in questione non rispondono positivamente ai primi trattamenti che l'allevatore può mettere in atto, è assolutamente necessario consultare un medico veterinario, che farà le dovute considerazioni del caso.

Al momento della valutazione, è possibile assegnare il giudizio accettabile se gli animali malati o feriti vengono gestiti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Durante la valutazione è necessario tenere presente l'insorgenza delle varie patologie riscontrate, difatti alcune possono avere un andamento iperacuto che potrebbe determinare il ritrovamento di alcuni soggetti malati al momento del sopralluogo. Il giudizio non adeguato deve tenere conto dell'insorgenza delle varie patologie riscontrate nei reparti non adibiti ad infermeria. Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della morsicatura delle code).

b) L'abbattimento può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche se eseguito nelle migliori condizioni. È opportuno che gli operatori o il personale adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di abbattimento. I metodi di abbattimento accettati per i suinetti svezzati, per i suini all'ingrasso e i riproduttori più frequentemente utilizzati sono: iniezione letale (es. somministrazione di overdose di barbiturici), dissanguamento o enervazione previo stordimento con proiettile captivo penetrante. Per i suinetti di peso inferiore ai 5 kg un altro metodo accettato è il colpo di percussione alla testa. È necessario che in allevamento sia presente un protocollo scritto per i casi di necessità che riporti in dettaglio le modalità di contenimento, di esecuzione, le operazioni correlate, i mezzi preposti e gli operatori autorizzati ad effettuare l'abbattimento di emergenza.

La condizione adeguata prevede che gli addetti a tale pratica siano stati correttamente formati alla gestione dei casi in cui è necessario l'abbattimento di emergenza (es. presenza di un corso di formazione sul benessere con tematica trattata, presenza attestato di un corso inerente i metodi di abbattimento).

La condizione ottimale prevede la presenza sia della formazione degli addetti che la presenza di procedure scritte.

Inoltre, è necessario verificare la concordanza del metodo dichiarato, con l'eventuale presenza di strumentazione idonea (pistola a proiettile captivo, coltello ecc.). In caso la dichiarazione di un metodo non trovi corrispondenza con la disponibilità di strumentazione idonea, valutare la risposta come insufficiente.

ALLEGATO I

ELENCO DEI METODI DI STORDIMENTO E RELATIVE CARATTERISTICHE

(di cui all'articolo 4)

CAPO I

Metodi

Tabella 1 — Metodi meccanici

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche per determinati metodi — capo II del presente allegato
1	Dispositivo a proiettile captivo penetrante	Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall'impatto e dalla penetrazione di un proiettile captivo Semplice stordimento	Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Posizione e direzione dello sparo Velocità appropriata, lunghezza d'uscita e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s)	Non applicabile
2	Dispositivo a proiettile captivo non penetrante	Danni gravi al cervello provocati dall'impatto di un proiettile captivo senza penetrazione Semplice stordimento	Ruminanti, volatili da cortile, conigli e lepri Macellazione soltanto per i ruminanti Macellazione, spopolamento e altre situazioni per volatili da cortile, conigli e lepri	Posizione e direzione dello sparo Velocità appropriata, diametro e forma del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie Forza della cartuccia utilizzata Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s)	Punto 1
3	Arma a proiettile libero	Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall'impatto e dalla penetrazione di uno o più proiettili	Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Posizione dello sparo Potenza e calibro della cartuccia. Tipo di proiettile	Non applicabile
4	Macerazione	Schiacciamento istantaneo dell'intero animale	Pulcini fino a 72 ore e uova embrionate. Tutte le situazioni diverse dalla macellazione	Dimensione massima della partita da introdurre. Distanza tra le lame e velocità di rotazione Misure per impedire il sovraccarico	Punto 2
5	Dislocazione cervicale	Distensione e torsione manuale o meccanica del collo che provocano un'ischemia cerebrale	Volatili da cortile fino a cinque kg di peso vivo Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Non applicabile	Punto 3

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche per determinati metodi — capo II del presente allegato
6	Colpo da percussione alla testa	Colpo deciso e preciso alla testa che provoca danni gravi al cervello	Suinetti, agnelli, capretti, conigli, lepri, animali da pelliccia e volatili da cortile fino a 5 kg di peso vivo Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Forza e localizzazione del colpo	Punto 3

Tabella 2 — Metodi elettrici

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
1	Elettronarcosi con applicazione di corrente limitata alla testa	Esposizione del cervello a una corrente che genera un'attività epilettiforme generalizzata sull'elettroencefalogramma (EEG) Semplice stordimento	Tutte le specie. Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Corrente minima (A o mA) Tensione minima (V) Frequenza massima (Hz) Tempo minimo di esposizione Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) Frequenza della calibratura del dispositivo Ottimizzazione del flusso di corrente Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento Posizione e superficie di contatto degli elettrodi	Punto 4
2	Elettronarcosi con applicazione di corrente a testa e corpo	Esposizione del corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un'attività epilettiforme generalizzata sull'EEG e la fibrillazione o l'arresto cardiaco Semplice stordimento in caso di macellazione	Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Corrente minima (A o mA) Tensione minima (V) Frequenza massima (Hz) Tempo minimo di esposizione Frequenza della calibratura del dispositivo Ottimizzazione del flusso di corrente Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento Posizione e superficie di contatto degli elettrodi Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (s) in caso di semplice stordimento o semplici stordimenti	Punto 5

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
3	Bagni d'acqua	<p>Esposizione di tutto il corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un'attività epilettiforme generalizzata sull'EEG ed eventualmente la fibrillazione o l'arresto cardiaco tramite immersione.</p> <p>Semplice stordimento eccetto quando la frequenza è uguale a o minore di 50 Hz</p>	<p>Volatili da cortile</p> <p>Macellazione, spopolamento e altre situazioni</p>	<p>Corrente minima (A o mA)</p> <p>Tensione minima (V)</p> <p>Frequenza massima (Hz)</p> <p>Frequenza della calibratura del dispositivo</p> <p>Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento</p> <p>Riduzione al minimo della sofferenza durante la sospensione</p> <p>Ottimizzazione del flusso di corrente</p> <p>Durata massima della sospensione ai ganci prima del bagno d'acqua</p> <p>Tempo minimo di esposizione per ciascun animale</p> <p>Immersione dei volatili fino alla base delle ali</p> <p>Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) per una frequenza superiore a 50 Hz</p>	Punto 6

Tabella 3 — Metodi di esposizione a gas

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
1	Biossido di carbonio ad alta concentrazione	<p>Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 40 % di biossido di carbonio. Il metodo può essere usato in fosse, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati</p> <p>Semplice stordimento in caso di macellazione di suini</p>	<p>Suini, mustelidi, cincillà, volatili da cortile eccetto anatre e oche</p> <p>Macellazione soltanto per i suini</p> <p>Situazioni diverse dalla macellazione per i volatili da cortile, mustelidi, cincillà, suini</p>	<p>Concentrazione di biossido di carbonio</p> <p>Durata dell'esposizione</p> <p>Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (s) in caso di semplice stordimento</p> <p>Qualità del gas</p> <p>Temperatura del gas</p>	<p>Punto 7</p> <p>Punto 8</p>
2	Biossido di carbonio in due fasi	<p>Esposizione successiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente fino al 40 % di biossido di carbonio, seguita, quando gli animali hanno perso conoscenza, da una più elevata concentrazione di biossido di carbonio</p>	<p>Volatili da cortile</p> <p>Macellazione, spopolamento e altre situazioni</p>	<p>Concentrazione di biossido di carbonio</p> <p>Durata dell'esposizione</p> <p>Qualità del gas</p> <p>Temperatura del gas</p>	Non applicabile

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
3	Biossido di carbonio associato a gas inerti	<p>Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente fino al 40 % di biossido di carbonio associato a gas inerti fino all'anossia. Il metodo può essere usato in fosse, sacchi, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati</p> <p>Il semplice stordimento per i suini se la durata dell'esposizione ad almeno il 30 % di biossido di carbonio è inferiore a 7 minuti</p> <p>Semplice stordimento per i volatili da cortile se la durata complessiva dell'esposizione ad almeno il 30 % di biossido di carbonio è inferiore a 3 minuti</p>	<p>Suini e volatili da cortile</p> <p>Macellazione, spopolamento e altre situazioni</p>	<p>Concentrazione di biossido di carbonio</p> <p>Durata dell'esposizione</p> <p>Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) in caso di semplice stordimento</p> <p>Qualità del gas</p> <p>Temperatura del gas</p> <p>Concentrazione di ossigeno</p>	Punto 8
4	Gas inerti	<p>Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas inerti quali argo o azoto fino all'anossia. Il metodo può essere usato in fosse, sacchi, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati</p> <p>Semplice stordimento in caso di macellazione di suini</p> <p>Semplice stordimento per i volatili da cortile se la durata dell'esposizione all'anossia è inferiore a 3 minuti</p>	<p>Suini e volatili da cortile</p> <p>Macellazione, spopolamento e altre situazioni</p>	<p>Concentrazione di ossigeno</p> <p>Durata dell'esposizione</p> <p>Qualità del gas</p> <p>Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) in caso di semplice stordimento</p> <p>Temperatura del gas</p>	Punto 8
5	Monossido di carbonio (in forma pura)	Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 4 % di monossido di carbonio	<p>Animali da pelliccia, volatili da cortile e suinetti</p> <p>Situazioni diverse dalla macellazione</p>	<p>Qualità del gas</p> <p>Concentrazione di monossido di carbonio</p> <p>Durata dell'esposizione</p> <p>Temperatura del gas</p>	Punti da 9.1, 9.2 e 9.3
6	Monossido di carbonio associato ad altri gas	Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più dell'1 % di monossido di carbonio associato ad altri gas tossici	<p>Animali da pelliccia, volatili da cortile e suinetti</p> <p>Situazioni diverse dalla macellazione</p>	<p>Concentrazione di monossido di carbonio</p> <p>Durata dell'esposizione</p> <p>Temperatura del gas</p> <p>Filtrazione del gas prodotto dal motore</p>	Punto 9

Tabella 4 — Altri metodi

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
1	Iniezione letale	Perdita di coscienza e sensibilità seguita da morte irreversibile indotta dall'iniezione somministrata da un medico veterinario	Tutte le specie Situazioni diverse dalla macellazione	Tipo di iniezione Uso di farmaci approvati	Non applicabile

(Reg. CE 1099/2009, allegato 1, capo 1)

c) L'isolamento individuale deve essere condotto se la valutazione clinica e di benessere del soggetto lo necessita. Al locale isolamento vengono applicati gli stessi criteri di densità e comfort previsti dal D. L. vo 122/2011 a seconda della categoria di animali presa in esame; si rammenta che l'isolamento in gabbia non è consentito in modo routinario in quanto pregiudica la possibilità all'animale di girarsi, ove non sia richiesto espressamente dal veterinario (certificazione scritta) per il singolo caso clinico. Il valutatore verifica la presenza di un'area che renda possibile isolare un animale qualora sia necessario. Si considera non adeguata l'impossibilità di isolare un suino (assenza di un box vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali o presenza in tutti i box, compresa l'infermeria, di più di un suino e nell'infermeria impossibilità di mantenere animali isolati). Si considera adeguata la presenza di un ricovero vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali.

III TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)

7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali (mortalità) - Tenuta dei registri dei trattamenti farmacologici

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta." (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 5-6).

Elemento di verifica 7**TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI (MORTALITÀ)- TENUTA DEI REGISTRI DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI***(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri) a)146/2001 All. Registrazione Punti 5-6. ;*

a) "Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta": il registro di carico e scarico è presente, conforme e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n.200).

- Si considera non adeguato: l'assenza del registro (o di registrazioni informatizzate) o la non conservazione per il periodo stabilito o la non corrispondenza del controllo a campione su due movimentazioni in entrata/uscita.

- Si considera adeguato: presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione su due movimentazioni in entrata/uscita

a) è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
----	-----------	-----------	-----------	------

EVIDENZE (*)

(*) Segnalare gli estremi delle movimentazioni

b)146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

b) "Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336": il registro dei trattamenti è presente conforme e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n.193 e Decreto Legislativo 24 luglio 2007, n. 143). In alternativa, è stata adottata la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167.

- Si considera non adeguato: l'assenza del registro o delle registrazioni in vetinfo farmacosorveglianza o la non conservazione per il periodo stabilito o la non corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.

- Si considera adeguato: presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.

b) è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza- i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
----	-----------	-----------	-----------	------

EVIDENZE (*)

(*) Segnalare i trattamenti controllati a campione

a) Il valutatore verifica la presenza del registro e la corretta compilazione dell'uso del medesimo, nonché l'appropriatezza a campione valutando almeno 2 documentazioni relative alla movimentazione degli animali (mod.4) e almeno 2 documentazioni relative allo scarico dei suini, compresa la gestione dei morti e il relativo smaltimento.

Si considera non adeguata l'assenza del registro (o di registrazioni informatizzate) o la non conservazione per il periodo stabilito (3 anni) o la non corrispondenza del controllo a campione su due movimentazioni in entrata/uscita. Si considera adeguata la presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione su due movimentazioni in entrata/uscita

b) Il valutatore verifica la presenza del registro e la corretta compilazione dell'uso del medesimo, nonché l'appropriatezza dei trattamenti a campione su almeno due trattamenti (verifica idonea prescrizione, tipologia di farmaco, registrazione, scopo terapeutico, durata trattamento). Inoltre, il valutatore può verificare che in allevamento sia presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento.

Si considera non adeguata l'assenza del registro o delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o la non conservazione per il periodo stabilito (5 anni) o la non corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti. Si considera adeguata la presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.

IV LIBERTA' DI MOVIMENTO

8. Spazio della gabbia di gestazione e sala parto - Spazio libero per il parto naturale o assistito - Stallo da parto - Conformità delle pavimentazioni suinetti lattonzoli e fonte di calore

a) *“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 7)

“È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 2).

“i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: [...]

b) riposare e alzarsi con movimenti normali;” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 3 lettera b).

b) *“Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito”.* (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera B, punto 4)

c) *“Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli”* (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera B, punto 5).

“Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera C, punto 2).

d) *“Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato”.* (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera C, punto 1)

“Condizioni di pavimentazioni inadeguate in differenti sale parto conducono a dolore e lesioni agli arti, ulcere della spalla e lesioni ai capezzoli nelle scrofe così come dolorose lesioni agli unghiaie e le abrasioni sulla cute dei carpi dei suinetti sottoscrofa” (Conclusione n.5.1.1.3 The EFSA Journal (2007) 572, 6-13)

“Se scrofe, suinetti sottoscrofa e verri sono allevati in condizioni dove essi non sono in grado di regolare il loro comfort termico, le variazioni termiche dalla zona di comfort termico costituiscono pericoli gravi o critici per il benessere.” (Conclusione n.5.1.4.1 The EFSA Journal (2007) 572, 6-13)

Un ambiente freddo incrementa il rischio di ipotermia nei suinetti sottoscrofa riducendo la vitalità, la quale riduce le assunzioni di colostro e latte e incrementa la mortalità dei suinetti” (Conclusione n.5.1.4.2 The EFSA Journal (2007) 572, 6-13)

Elemento di verifica 8					
SPAZIO DELLA GABBIA DI GESTAZIONE E SALA PARTO - SPAZIO LIBERO PER IL PARTO NATURALE O ASSISTITO - STALLO DA PARTO - CONFORMITÀ DELLE PAVIMENTAZIONI SUINETTI LATTONZOLI E FONTE DI CALORE					
<i>(Categoria di non conformità: Libertà di movimento) a) 122/2011 Art. 3 punto 2 e All. parte I punto 3 lettera b. 146 All. Libertà di movimento punto 7.</i>					
<p>a) "È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo".</p> <p>I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; - riposare e alzarsi con movimenti normali. <p>La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.</p> <p>Le gabbie devono essere di dimensioni tali per cui l'animale possa riposare e alzarsi senza impattare contro le strutture della gabbia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si considera non adeguato: è praticato l'attacco delle scrofe o le dimensioni delle gabbie non sono sufficienti (impossibilità di praticare movimenti normali, quali ad es. alzarsi e sdraiarsi) e/o causano lesioni alle scrofe). - Si considera adeguato: non è praticato l'attacco delle scrofe e le dimensioni delle gabbie sono sufficienti (tali da consentire i movimenti normali e da non causare lesioni alle scrofe). - Il requisito superiore prevede il non utilizzo delle gabbie di gestazione e gabbie parto. 					
<p>a) La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette.</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
<p>(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle gabbie in relazione a quelle degli animali, presenza di lesioni cutanee, dimensioni dello spazio oltre il posteriore della scrofa, dimensioni dell'area di pavimento pieno per i suinetti, ecc.)</p>					

<p>b) 122/2011 All. parte II lettera B punto 4; <i>"Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito":</i> verificare la presenza di uno spazio adeguato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si ritiene non adeguato: assenza di una zona libera per il parto (es. presenza di gabbie parto attaccate direttamente alle strutture perimetrali senza spazio sufficiente per il parto) - Si considera adeguato: la presenza di una zona libera per il parto (es. chiusura della gabbia parto che garantisca uno spazio sufficiente oltre il posteriore della scrofa) 				
<p>b) Dietro alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito</p>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
<p>(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle gabbie in relazione a quelle degli animali, presenza di lesioni cutanee, dimensioni dello spazio oltre il posteriore della scrofa, dimensioni dell'area di pavimento pieno per i suinetti, ecc.)</p>				
<p>c)122/2011 All. parte II lettera B punto 5 e parte II lettera C punto 2; c)"Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli" e "nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà". In sala parto devono essere presenti delle strutture atte alla salvaguardia dei suinetti e deve essere presente uno spazio sufficiente per l'allattamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si considera non adeguato: l'assenza di protezioni per i suinetti e/o di spazio sufficiente per l'allattamento - Si ritiene adeguato: la presenza di protezioni per i suinetti e di spazio sufficiente per l'allattamento 				
<p>c) Gli stalli da parto, in cui le scrofe possono muoversi liberamente, sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre</p>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
<p>(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle gabbie in relazione a quelle degli animali, presenza di lesioni cutanee, dimensioni dello spazio oltre il posteriore della scrofa, dimensioni dell'area di pavimento pieno per i suinetti, ecc.)</p>				
<p>d) 122/2011 All. parte II lettera C punto 1. d) "Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale: valutare la presenza di una superficie piena per i suinetti sottoscrofa.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Si ritiene non adeguata la seguente condizione: assenza di area piena sufficientemente ampia o mancanza di copertura (es. tappetino) - Si ritiene adeguata la seguente condizione: presenza di area piena sufficientemente ampia o ricoperta da materiale adeguato (es. tappetino) - Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, che ci sia un'ideale fonte di calore (es. lampade a infrarossi) 				

d) LATTONZOLI:					
<i>- una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente</i>					
<i>- questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato</i>					
<i>- vi è una idonea fonte di calore</i>					
<i>- nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle gabbie in relazione a quelle degli animali, presenza di lesioni cutanee, dimensioni dello spazio oltre il posteriore della scrofa, dimensioni dell'area di pavimento pieno per i suinetti, ecc.)					

a) Il valutatore verifica che non sia praticato l'attacco delle scrofe e che le dimensioni delle gabbie parto e delle gabbie di gestazione siano appropriate agli animali e alla genetica espressa.

Le gabbie devono essere di dimensioni tali per cui l'animale possa riposare e alzarsi senza impattare contro le strutture della gabbia. Si considera non adeguato l'attacco delle scrofe o le dimensioni delle gabbie non sono sufficienti (impossibilità di praticare movimenti normali, quali ad es. alzarsi e sdraiarsi) e/o causano lesioni alle scrofe (es. lesioni corpo). Si considera una situazione adeguata quando non è praticato l'attacco delle scrofe e le dimensioni delle gabbie sono sufficienti (tali da consentire i movimenti normali e da non causare lesioni alle scrofe). Il requisito superiore prevede il non utilizzo delle gabbie di gestazione e gabbie parto.

b) Lo spazio dietro la scrofa, durante il parto, risulta di vitale importanza poiché in determinate situazioni potrebbe comportare la morte sia dei suinetti neonati che della stessa scrofa.

Il valutatore verifica la presenza di una zona libera dietro la scrofa in modo che il parto naturale o assistito si possa espletare senza problematiche.

Si ritiene non adeguata l'assenza di una zona libera per il parto (es. presenza di gabbie parto attaccate direttamente alle strutture perimetrali senza spazio sufficiente per il parto). Si considera adeguata la presenza di una zona libera per il parto (es. chiusura della gabbia parto che garantisca uno spazio sufficiente oltre il posteriore della scrofa).

c) Il valutatore verifica, in caso si utilizzino stalli parto, che siano presenti delle apposite protezioni per i suinetti lattonzoli, in modo da evitare e ridurre le mortalità per schiacciamento. Inoltre, il valutatore verifica che i lattonzoli abbiano spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà. Si considera non adeguata l'assenza di protezioni per i suinetti e/o di spazio sufficiente per

l'allattamento. Si ritiene adeguata la presenza di protezioni per i suinetti e di spazio sufficiente per l'allattamento.

d) Per quanto riguarda la pavimentazione per i lattonzoli è necessario che una parte di superficie sufficientemente ampia sia piena o ricoperta da un tappetino. Il valutatore si accerta che questa condizione venga rispettata; per la condizione migliorativa verifica che sia presente un'ideale fonte di calore (es. lampada termica, area di pavimento riscaldante) per i suinetti lattonzoli.

Si ritiene non adeguata la seguente condizione: assenza di area piena sufficientemente ampia o mancanza di copertura (es. tappetino). Si ritiene adeguata la seguente condizione: presenza di area piena sufficiente o ricoperta da materiale adeguato (es. tappetino) - Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, che ci sia un'ideale fonte di calore (es. lampade a infrarossi).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRONBA

V SPAZIO DISPONIBILE

9. Densità animale Scrofa in box - Densità animale - Allevamento in gruppo

a) *“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche” (D. L. vo 146, allegato, punto 7).*

“ le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:

- 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento;*
- 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 1, lettera b).*

“I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 3, comma 2).

“i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: [...] b) riposare e alzarsi con movimenti normali;” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 3 lettera b).

“Per il calcolo delle superfici a disposizione delle scrofe e delle scrofette si potrà tener conto:

-dello spazio occupato dalle mangiatoie con una profondità inferiore a 25 cm e larghezza non superiore a 30 cm, purché non impediscano alle scrofe di occupare il relativo spazio,

-dello spazio sottostante le mangiatoie sollevate da terra in maniera tale da permettere alle scrofe di usufruire di tale spazio.

-dei parchetti esterni purché provvisti di tettoia per la protezione dalle intemperie” (Circolare Ministeriale 0022766-P-12/12/2012, allegato 1)

Quanto previsto invece dall'allegato I, in relazione allo spazio occupato da mangiatoie per il calcolo della superficie a disposizione degli animali e dall'allegato II in relazione alle pavimentazioni per allevamenti da riproduzione e ingrasso, verrà integrato da ulteriori chiarimenti, con il manuale abbinato alla check list per il controllo ufficiale di cui al punto 2. (Nota del Ministero della Salute 0002839-04/02/2019-DGSAF-MDS-P).

" le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;

2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;

3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;

4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;

5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg". (D. L. vo 122/2011, articolo 3 punto 1 lettera a).

"i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: [...]

b) riposare e alzarsi con movimenti normali;" (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 3 lettera b).

"Per ottenere una stima, utilizzando concetti biologici, del quantitativo di spazio di cui ogni suino ha bisogno, l'equazione A (spazio a disposizione in m^2) = k (costante) $\times W^{0.67}$ (2/3 del peso vivo) [...] stima questi risultati in un minimo di k 0,036 [...]" (Conclusions on effects of space allowance on welfare n.19 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

"Lo spazio necessario per tutti i suini per giacere, separatamente, in decubito laterale contemporaneamente equivale a un valore k di 0,047" (Conclusions on effects of space allowance on welfare n. 20 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

"Il sovraffollamento dovrebbe essere evitato poiché è un fattore di rischio per l'espressione delle malattie e altre cause di scarso benessere. Per i maiali fino a 110 kg, lo spazio minimo dovrebbe essere equivalente a quello calcolato con $k = 0,036$ dove la temperatura ambientale non supera i 25°C. Se è probabile che la temperatura ambientale superi i 25 ° C, lo spazio a disposizione deve essere equivalente a $k = 0,047$. Per i maiali di più di 110 kg, dovrebbe essere usato uno spazio equivalente a $k = 0,047$ in ogni caso." (Raccomandazione n.5 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

"Considerando suini di peso superiore a 110kg, le aggressioni, le lesioni cutanee, la morsicatura della coda, e le risposte a tutti i stimoli scatenanti una reazione adrenalinica, incrementano con la diminuzione dello spazio disponibile nel range che equivale a $k = k$ 0,024 a 0,060, in particolare fino a 0,048". (Conclusions on effects of space allowance on welfare n.22 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

"La densità animale, associata all'assenza di materiale manipolabile e a pavimentazioni totalmente fessurate, rappresenta un fattore di rischio significativo per la morsicatura della coda".(Conclusioni dalla valutazione del rischio n. 2 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

b) *“Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m”.* (D. L. vo 122/2011, articolo 3 punto 3).

“In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto”. (D. L. vo 122/2011, articolo 3 punto 4).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRUMBIA

Elemento di verifica 9

DENSITÀ ANIMALE SCROFA IN BOX - DENSITÀ ANIMALE - ALLEVAMENTO IN GRUPPO

(Categoria di non conformità: Libertà di movimento) a) 122/2011 Art. 3 punto 3 e 1 lettera a-b. e All. 1 parte generale punto 3 lettera b. ;

a) Riproduzione "Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq", inoltre "I lati del recinto [...] hanno una lunghezza maggiore di 2,8. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m" e "se i suini in questione sono allevati in gruppi di: 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento (2,48 mq per le scrofe e 1,80 mq per le scrofette); 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento (2,03 mq per le scrofe e 1,48 mq per le scrofette)". La condizione non adeguata prevede le dimensioni inferiori al limite previsto e/o la presenza di strutture limitanti il movimento - La condizione adeguata prevede il rispetto delle dimensioni conformi al minimo previsto dalla normativa - Il requisito superiore prevede le dimensioni della libertà ottimale.

Svezamento-Ingrasso "Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, devono corrispondere ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg". **Verificare la densità degli animali nei locali di stabulazione.** La condizione non adeguata si configura con la libertà limitata - La condizione adeguata si configura con la libertà adeguata - Il requisito superiore si configura con la libertà ottimale. Dal calcolo della superficie disponibile bisogna escludere l'area occupata da mangiatoie, l'area occupata da abbeveratoi o truogoli e quella dei parchetti esterni, qualora non siano ricoperti da tettoia.

(*) Vedere tabelle allegate

"a) le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE:

- una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:

1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta

2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa

-una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)

Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:

1) 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione

2) 2,25 mq per ciascuna scrofa

Se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in:

- gruppi di meno di sei animali le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;

- 40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %

<p>- i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m Se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m. Deroga per la aziende con meno di 10 scrofe: le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto.</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
<p>Registrare per le varie tipologie di box presenti in azienda larghezza, Lunghezza, N° suini, Categoria e fascia di peso. Registrare gli esiti delle verifiche a campione su scrofe e scrofette.</p>					
<p>b) 122/2011 Art. 3 punto 3-4. b) "Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto [...]" e "In deroga [...] le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto". Verificare il numero di scrofe in produzione ed il numero di posti in box (in relazione alla percentuale di portata al parto) per verificare la potenzialità strutturale dell'allevamento nei confronti del requisito - verificare a campione, su almeno 5 scrofe/scrofette in gabbia gestazione il tempo trascorso dalla fecondazione (lavagnette o annotazioni su schede annesse alle gabbie, registrazioni computerizzate dell'allevatore, ecc). In caso di deroga per animali in aziende con meno di 10 scrofe/scrofette verificare la possibilità degli animali di girarsi. La condizione non adeguata prevede: la presenza anche di un solo parametro non sufficiente - la condizione adeguata prevede: tutti i parametri sono sufficienti. (*) Vedere tabelle allegate</p>					
<p>b) nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo.</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE (*)					
<p>(*) Registrare per le varie tipologie di box presenti in azienda larghezza, Lunghezza, N° suini, Categoria e fascia di peso. Registrare gli esiti delle visite a campione su scrofe e scrofette.</p>					

a) Riproduttori

Per superficie disponibile si intende tutta l'area che il suino può utilizzare per la movimentazione e per il riposo. Fornire una superficie libera sufficiente a ciascun animale è un requisito fondamentale per il mantenimento di un appropriato livello di benessere. Una superficie libera sufficiente, garantisce la possibilità ad ogni suino di poter applicare liberamente la reazione fisiologica del *fight or flight* come risposta in caso di percezione di un evento pericoloso o di attacco. La possibilità di potersi sottrarre ad uno scontro fisico, garantisce il mantenimento di un clima di convivenza all'interno di un gruppo di animali. Nei primi giorni dopo la formazione di un gruppo, la creazione di una gerarchia è un fatto naturale ed inevitabile. Tuttavia, la mancanza di una o più risorse, come

ad esempio spazio disponibile, comfort termico, disponibilità di alimento, acqua, materiale di arricchimento, possibilità di riparo, ne impedisce la stabilità o determina gravi ripercussioni sugli animali di stato gerarchico inferiore, compromettendone seriamente il livello di benessere.

Il valutatore prende le misure del box escludendo la mangiatoia, il truogolo o l'abbeveratoio, a meno che lo spazio occupato da queste strutture/attrezzature, per dimensioni o per posizionamento, non interferisca in nessun modo con lo spazio disponibile (es. abbeveratoi rialzati non attaccati a terra con spazio disponibile al suolo per gli arti) per l'animale e non ne determini la diminuzione.

Il parchetto può essere scoperto, con tettoia e con tettoia e chiusura laterale. Nel caso in cui sia scoperto, non è costantemente utilizzabile dai suini a causa della potenziale esposizione alle intemperie. Nel caso in cui sia presente una tettoia, invece, come stabilito dalla Circolare Ministeriale 0022766-P-12/12/2012 per le scrofe e scrofette, il parchetto viene considerato come un'estensione del box al fine del computo delle superfici disponibili.

Il valutatore verifica lo spazio a disposizione degli animali, la condizione non adeguata, adeguata e superiore al limite sono riassunte in tabella 2.

Tabella 2 Tabella riassuntiva delle densità per le scrofe e scrofette

Suini riproduzione - scrofe/scrofette allevate in gruppo	superficie libera			lati del recinto	
	libertà limitata	libertà adeguata	libertà ottimale	libertà limitata	libertà adeguata
scrofette dopo fecondazione	< 1,64 mq	1,64 mq	> 1,64 mq	< 2,8	2,8
scrofe	< 2,25 mq	2,25 mq	> 2,25 mq		
scrofette dopo la fecondazione meno di 6	< 1,80 mq	1,80 mq	> 1,80 mq	< 2,4	2,4
scrofe meno di 6	< 2,48 mq	2,48 mq	> 2,48 mq		
scrofette dopo la fecondazione più di 40 animali	< 1,48 mq	1,48 mq	> 1,48 mq	< 2,8	2,8
scrofe più di 40 animali	< 2,03 mq	2,03 mq	> 2,03 mq		

a) Svezamento - Ingrassio

Fornire una superficie libera sufficiente a ciascun animale è un requisito fondamentale per il mantenimento di un appropriato livello di benessere. Una sufficiente superficie libera garantisce la possibilità ad ogni suino di poter applicare liberamente la reazione fisiologica del *fight or flight* come risposta in caso di percezione di un evento pericoloso o di attacco.

Il valutatore prende le misure del box, tramite idonei strumenti di misurazione (es. misuratore laser), senza considerare il fronte mangiatoia (truogolo) per calcolarne la densità (area totale in m²/numero di suini presenti nel box). Questo calcolo deve necessariamente ripetersi qualora vari la tipologia di box, il numero di animali per box o le dimensioni di quest'ultimo, sia nello stesso capannone che tra

edifici differenti. Il parchetto può essere scoperto, con tettoia e con tettoia e chiusura laterale. Nel caso in cui sia scoperto, non è costantemente utilizzabile dai suini a causa della potenziale esposizione alle intemperie. Nel caso in cui sia presente una tettoia, invece, come stabilito dalla Circolare Ministeriale 0022766-P-12/12/2012 per le scrofe, anche per i suinetti svezzati e per i suini grassi, il parchetto viene considerato come un'estensione del box al fine del computo delle superfici disponibili. Il parchetto può anche avere una chiusura laterale per preservare ulteriormente gli animali dalle intemperie.

La condizione conforme è assoluta dal rispetto della densità stabilita dalla normativa. La condizione ottimale garantisce il rispetto di area minima stabilita dalla seguente formula $m^2 = 0,036(k) \times \text{Peso Vivo}^{0,67}$ contemplando il peso maggiore della categoria di peso indicato in Tabella 3 (EFSA, 2005); per l'ultima categoria che prevede solo la categoria di peso superiore ai 110kg si considera il peso medio finito del suino pesante italiano, 165kg (ISMEA).

In caso siano presenti dei problemi di morsicatura della coda, dopo aver migliorato tutti gli altri criteri previsti dalla valutazione del rischio, sarà necessario garantire il rispetto di una maggior area disponibile, stabilito dalla formula $m^2 = 0,048 \times \text{Peso Vivo}^{0,67}$, sempre con la medesima logica delle categorie di peso, riportato in Tabella 4 (EFSA, 2005).

Tabella 3 Tabella riassuntiva delle densità per categoria di peso svezzamento - ingrasso

Categoria di peso	Densità elevata	Densità adeguata	Densità ottimale
0-10 Kg	< 0,15 mq	0,15 - 0,17 mq	>0,17 mq
10-20 Kg	< 0,20 mq	0,20 - 0,27 mq	>0,27 mq
20-30 Kg	< 0,30 mq	0,30 - 0,35 mq	>0,35 mq
30-50 Kg	< 0,40 mq	0,40 - 0,50 mq	>0,50 mq
50-85 Kg	< 0,55 mq	0,55 - 0,71 mq	>0,71 mq
85-110 Kg	< 0,65 mq	0,65 - 0,84 mq	>0,84 mq
> 110 Kg	< 1,00 mq	1,00 - 1,10 mq	>1,10 mq

Tabella 4 Tabella della densità ottimale in caso di problema della morsicatura della coda reiterato

Categoria di peso	Densità ottimale in caso di problema reiterato
0-10 Kg	≥0,22 mq
10-20 Kg	≥0,36 mq
20-30 Kg	≥0,47 mq
30-50 Kg	≥0,66 mq
50-85 Kg	≥0,94 mq
85-110 Kg	≥1,12 mq
> 110 Kg	≥1,47 mq

Inoltre, un ulteriore indicatore di corretta gestione dell'allevamento è rilevabile da planimetrie che riportino, per ogni settore, le misure dei box destinati ad alloggiare gli animali con l'eventuale numero massimo di soggetti di peso e/o categorie diverse per ciascun settore. Le misurazioni devono riferirsi alle superfici effettivamente utilizzabili dagli animali, calcolate escludendo lo spazio occupato da mangiatoie e truogoli o da parchetti esterni privi di tettoia. Questo rilievo concorre a definire la capacità dell'allevatore di tenere sotto controllo (soprattutto in presenza di diversi addetti alla custodia degli animali) il fattore di rischio "eccessiva densità degli animali".

b) Per valutare se l'allevamento in gruppo delle scrofe viene effettuato in rispetto della normativa vengono forniti tre esempi.

1) Valutare il dimensionamento di una scrofaia, attraverso il calcolo di tre parametri:

- il numero medio posti in gabbie gestazione
- il numero medio posti in gabbie parto
- il numero medio di posti scrofa in recinti per le scrofe allevate in gruppo

Questo è finalizzato a verificare la capienza media di ogni reparto di allevamento nel rispetto della normativa garantendo lo spazio minimo per animale allevato in gruppo.

La figura seguente illustra la suddivisione delle scrofe all'interno dei vari reparti dell'allevamento partendo dal presupposto di avere un inter-parto teorico di 147/148 giorni.

Gabbia Gestazione					Recinti Collettivi (scrofe allevate in gruppo)											Gabbia Parto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Ad ogni casella corrisponde il periodo di una settimana.

Al momento 1 corrispondono le scrofe dalle quali sono stati appena allontanati i suinetti

Al momento 2 troviamo le scrofe al momento della fecondazione

Al momento 3 e 4 troviamo le scrofe in attesa dell'accertamento ecografico della gravidanza

Al momento 5 troviamo le scrofe che dopo essere state accertate gravide verranno spostate nei box collettivi.

Ai momenti da 6 a 16 corrispondono le scrofe in gravidanza che devono essere tenute in box collettivi

Ai momenti da 18 a 21 troviamo le scrofe dal parto allo svezzamento dei suinetti.

Supponendo che la banda settimanale sia costituita da 20 capi, abbiamo 100 animali stabulati nelle gabbie gestazione, 220 animali stabulati nei box collettivi e altri 100 animali stabulati nelle gabbie parto.

Il calcolo è teorico e non tiene conto della inevitabile variabilità degli eventi biologici, pertanto i posti scrofa in ciascun settore dovrebbero essere aumentati di una percentuale variabile stabilita di volta in volta.

2) Valutare la massima consistenza delle scrofe stabulate nelle tre diverse condizioni di allevamento: gabbia gestazione, gabbia parto, recinti per le scrofe allevate in gruppo, per calcolare in linea di massima la superficie che deve essere disponibile nei recinti collettivi tale da assicurarne il teorico utilizzo.

Gabbia Gestazione	Recinti Collettivi (scrofe allevate in gruppo)	Gabbia Parto
5 settimane (35 giorni)	11 settimane (77 giorni)	5 settimane (35 giorni)
1 (50 scrofe)	2,2 - 2,4 (110 - 120 scrofe)	1 (50 scrofe)

115 scrofe (valore medio) x 2,25 metri quadrati a scrofa = 258,75 metri quadrati riducibili del 10% nel caso le scrofe siano in gruppi superiori a 40 o siano presenti scrofette.

3) Applicazione di formule basate sui giorni di potenziale utilizzo produttivo:

- Per le scrofe in gabbie parto: n° scrofe x 2,3 (parti/anno) x 35 (gg gabbia parto) / 365
- Per le scrofe in gabbie di gestazione: n° scrofe x 2,8 (fecondazioni/anno) x 33 (gg gabbia gestazione) / 365 = + 10%
- Per le scrofe allevate in gruppo: n° scrofe - n° gabbie parto - n° gabbie gestazione = + 10%

n° scrofe tot. 220	n° gabbie di gestazione			n° posti scrofa in box			n° gabbie parto
	gabbie	+10%	totale	posti	+10%	totale	
	56	6	61	110	11	121	49
	n° scrofe x 2,8 (fecondazioni/anno) x 33 (gg gabbia gestazione) / 365 = + 10%			n° scrofe - n° gabbie parto - n° gabbie gestazione = + 10%			n° scrofe x 2,3 (parti/anno) x 35 (gg gabbia parto) / 365

I metodi precedentemente elencati (Benessere dei suini, 2017). consentono di stabilire l' idoneità strutturale dell'allevamento per garantire il rispetto del requisito specifico (allevamento delle scrofe/scrofette in gruppo per il periodo stabilito); mentre la verifica di tipo gestionale può essere effettuata utilizzando i parametri riportati sulla scheda individuale di ciascuna scrofa presente in azienda (appesa alla gabbia gestazione o riportata nelle registrazioni computerizzate o cartacee), per verificare il tempo trascorso dalla fecondazione, che dovrà essere non superiore ai 28 giorni.

Figura 1 Esempio di tabella per le evidenze

Box/local e N.	dimensioni	numero animali	peso/categoria animali	Pavimento fessurato in calcestruzzo (SI/NO)	Travetti	Fessure	regolare (SI/NO)

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

VI EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

10. Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità - Presenza di gas nocivi

a) *“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

“[...] quando aumenta l’incidenza della morsicatura della coda in un allevamento, altri fattori che hanno anche effetto sulla probabilità di morsicatura della coda (ad esempio velocità dell’aria, stato di salute, elevata temperatura) dovrebbero essere considerati.” (Raccomandazione 5 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

b) *“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

Inadeguata qualità dell’aria ($\text{NH}_3 > 10$ ppm; $\text{CO}_2 > 3000$ ppm ; $\text{H}_2\text{S} > 0,5$ ppm) (Results 2.4.2, tabella 9 EFSA Journal 2012;10(1):2512).

I livelli di ammoniaca negli allevamenti suini non devono eccedere le 20 ppm (tabella 5, raccomandazione N5, EFSA Journal 2012;10(1):2512).

Elemento di verifica 10**TEMPERATURA, UMIDITÀ RELATIVA E POLVEROSITÀ - PRESENZA DI GAS NOCIVI**

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) a-b) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10.

a) "La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali". Verificare il tipo di ventilazione presente e le condizioni microclimatiche presenti in allevamento con particolare attenzione a temperatura, umidità relativa e polverosità: I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. Condizioni microclimatiche non adeguate per gli animali: es. ambienti chiusi (assenza di aperture) senza adeguata ventilazione o polverosi. Condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale o impianti di ventilazione senza sistemi di controllo. Il requisito superiore prevede condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo.

a) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria [...] sono mantenute entro i limiti non dannosi per gli animali? All'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali ?

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE (*)

(*) Registrare i valori misurati NH3.....CO2..... a campione in tutti i settori e tipologie

b) "Le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali". I limiti indicati devono essere rilevati al momento della verifica con apposita attrezzatura. In mancanza di specifica attrezzatura, in via eccezionale, si possono indicativamente considerare superati i limiti (NH3) quando è presente rossore delle congiuntive e lacrimazione negli animali e vengono avvertite sensazioni analoghe dal rilevatore, il quale dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. La condizione non adeguata prevede delle concentrazioni di gas nocivi dannose per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH3 > 20 ppm e/o CO2 > 3000 ppm) - La condizione adeguata prevede delle concentrazioni di gas nocivi non dannose per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH3 10-20 ppm e CO2 < 3000 ppm) - Il requisito superiore prevede le concentrazioni di gas nocivi ottimali per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH3 < 10 ppm; CO2 < 3000 ppm)

b) le concentrazioni di gas sono mantenuti entro i limiti non dannosi per gli animali?

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE (*)

(*) Registrare i valori misurati NH3..... CO2..... a campione in tutti i settori e tipologie

a) Il suino presenta difficoltà nel processo di termoregolazione in quanto presenta ghiandole sudoripare in numero ridotto e una bassa volemia. Proprio per questo in presenza di alte temperature,

accompagnate da un'elevata umidità relativa, i suini possono andare incontro a stress termico. I suini sono sensibili alle alte temperature ambientali e cercano di proteggersi modificando il loro comportamento. In situazione di caldo, infatti, assumono una posizione di decubito laterale, che offre la massima superficie corporea all'aria e al contatto con il pavimento, cercano posizioni isolate, lontano dagli eventuali compagni di box, e possibilmente nelle zone con maggiori correnti d'aria, riducono il livello di attività, limitano l'ingestione di alimento e aumentano considerevolmente il consumo di acqua di bevanda.

Le basse temperature risultano dannose per i soggetti giovani soprattutto quando vengono stabulati in ambienti non correttamente isolati. In situazione di freddo i suini mettono in atto una serie di strategie di difesa: il decubito è prevalentemente di tipo sternale, per limitare la superficie di contatto con il pavimento, aumenta la tendenza al raggruppamento al fine di limitare la superficie cutanea esposta all'aria e le perdite di calore per irraggiamento. Gli animali, inoltre, se possibile, evitano le zone del box con correnti d'aria e aumentano il consumo alimentare (Gastaldo *et al.*, 2018).

Il valutatore verifica la presenza di eventuali comportamenti legati alla difficoltà di termoregolazione. Nella fattispecie, temperature eccessivamente basse sono indicate, ad esempio, dalla presenza di animali accalcati, mentre temperature eccessivamente alte sono riconducibili a presenza di animali tachipnoici (ritmo respiratorio accelerato).

Indicativamente le temperature comfort in relazione alla categoria di peso risultano comprese tra 24-29°C tra i 5-14 kg, 21-27°C tra 14-23 kg, 16-21°C tra 23-34 kg, 13-21°C tra i 34-82 kg e 10-21°C sopra gli 82-*finissaggio e riproduttori* (Zimmerman *et al.*, 2012). Per quanto riguarda l'umidità relativa l'ideale è tra 50-75% (Muirhead e Alexander, 2013).


La situazione insufficiente prevede condizioni microclimatiche non adeguate agli animali: es. ambienti chiusi (assenza di aperture) senza adeguata ventilazione o polverosi.

La polverosità che si configura come una situazione insufficiente viene identificata da situazioni non adatte agli animali, come ad esempio una nube di polvere e/o che non permette in condizioni di illuminazione artificiale di vedere la fine del capannone. Per valutare la polverosità è necessario posizionare un foglio di carta A4 nero su di una superficie che abbia un'altezza al disopra dei suini, lontana dai distributori di mangime, all'inizio della rilevazione. Al termine della valutazione prendere il foglio e valutare il quantitativo di polvere presente (nessuna, poca, un rivestimento sottile, molta polvere, il colore del foglio non è riconoscibile) e se ne è presente molta o se il colore del foglio non è più riconoscibile la condizione è insufficiente.

La condizione migliorativa prevede delle condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale o impianti di ventilazione senza sistemi di controllo e ambienti non polverosi.

Per la condizione ottimale: le condizioni microclimatiche devono essere ottimali come ad esempio impianti di riscaldamento o raffrescamento automatici o ventilazione naturale con sistemi di controllo. Si ritengono appropriati sistemi di apertura e chiusura finestre con sonde di temperatura, o sistemi automatici di ventilazione con regolazione in base a condizioni di temperatura e umidità relativa. Possono essere valutate come ottimali anche le seguenti soluzioni, sempre rispettando la condizione che siano governate da sistemi di controllo (valutare le singole realtà): un sistema di docce o di altri dispositivi che consentano agli animali di rinfrescarsi durante l'estate oppure la presenza di strutture coibentate con isolamento termico e con un impianto di riscaldamento per l'inverno. Gli impianti di ventilazione, in particolare se a ventilazione forzata, devono essere controllati come da criterio 36 e 37. Inoltre, per verificare che il funzionamento sia corretto ed adeguato verificare in almeno due box per tipologia le condizioni ambientali.

Figura 2 Temperatura e Umidità Stress Index per i suini all'ingrasso-finissaggio (Hongwei e Harmon, 1998 modificato)



b) Tra gli indicatori di una scorretta ventilazione che può compromettere lo stato sia sanitario che di benessere i gas nocivi risultano degli ottimi parametri da valutare. Tra i principali gas che possono formarsi in un allevamento suino, l'ammoniaca (NH₃) e il biossido di carbonio (CO₂) sono quelli da considerarsi più pericolosi per la salute degli animali.

L'ammoniaca deriva principalmente dal catabolismo delle sostanze organiche, in particolare dell'urea contenuta nei liquami. Pertanto, la presenza di basse quantità di ammoniaca è inevitabile e si riscontra anche negli allevamenti con ventilazione adeguata. La presenza di biossido di carbonio, invece, è dovuta alla respirazione degli animali presenti. Come per l'ammoniaca, un basso tenore di anidride carbonica è quindi da ritenersi normale anche nelle migliori condizioni manageriali. In caso di deficit

di ventilazione (naturale o forzata) all'interno del capannone, la concentrazione di questi due composti nell'aria può aumentare pericolosamente.

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili valori di ammoniaca compresi tra 10 e 20 ppm e valori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. I livelli di gas devono essere misurati in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro dei box all'altezza degli animali (minimo 3 misurazioni, suddivise per tipologia di box in stabili o stanze differenti). La misurazione deve essere eseguita ad altezza della testa del suino della categoria considerata nella valutazione e comunque non superiore ad un metro da terra.

Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. $\text{NH}_3 > 20$ ppm) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre tali sintomi possono essere percepiti anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione. Per la condizione ottimale i livelli di ammoniaca devono essere inferiori a 10 ppm e i valori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

11. Rumori

“Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 1).

Elemento di verifica 11				
RUMORI				
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 122/2001 All. I parte I punto 1.</i>				
<i>"Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi".</i> Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per gli 85 dBA un rumore paragonabile a quello percepito nel traffico intenso.				
- La condizione non adeguata prevede: rumori continui superiori a 85dBA o improvvisi				
- La condizione adeguata prevede: rumori continui inferiori a 85 dBA				
<i>Nei locali dove sono stabulati i suini sono evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, i rumori costanti ed improvvisi</i>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE				

Un rumore continuo, se di intensità troppo elevata può causare alterazioni comportamentali nei suini. Il D. L. vo 122/2011 stabilisce che gli animali non devono essere esposti a rumori continui con soglia uguale o superiore a 85 dBA. Molti rumori fanno parte della quotidianità dell'azienda, pertanto, è necessario valutare se effettivamente gli animali mostrano segni di insofferenza al presentarsi del suono. Qualora l'azienda sia localizzata in prossimità di fonti rumorose continue, ad esempio mulini, strade, ferrovie, aeroporti, è consigliabile la creazione di barriere (sia naturali, es. alberi, che artificiali es. pannelli) tra le fonti di rumore e i locali di stabulazione.

Il valutatore verifica, con strumentazione portatile apposita, se gli animali sono esposti a rumori superiori a 85 dBA, altresì a rumori costanti o improvvisi derivanti da fonti interne od esterne all'allevamento. In condizioni di routine, se non si dispone di idonei strumenti di misurazione, è possibile utilizzare come parametro di riferimento per gli 85 dBA, un rumore simile a quello percepito nel traffico intenso.

12. Area di decubito e possibilità di vedere altri animali

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8)

“ i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;

b) riposare e alzarsi con movimenti normali;

c) vedere altri suini [...]” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 3, lettera a, b, c).

“Le procedure di lavaggio e disinfezione dovrebbero essere effettuate in maniera efficace. Il materiale fecale fresco e asciutto, il materiale della lettiera, come ad esempio paglia, segatura ecc. andrebbe rimosso prima di effettuare le suddette operazioni. La semplice disinfezione senza una procedura di lavaggio non è efficace. La progettazione della tipologia di materiale del pavimento, e l’area compresa tra i muri e il pavimento dovrebbe consentire queste operazioni in maniera efficace; perciò queste superfici dovrebbero essere lisce e impervie, in maniera da facilitare il drenaggio e la pulizia dei liquidi di lavaggio.” (Conclusions on effects of space allowance on welfare n. 17 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

“Per ottenere una stima, utilizzando concetti biologici, del quantitativo di spazio di cui ogni suino ha bisogno, l’equazione A (spazio a disposizione in m^2) = k (costante) $\times W^{0.67}$ (2/3 del peso vivo) [...] stima questi risultati in un minimo di k 0,036 [...]” (Conclusions on effects of space allowance on welfare n.19 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

Elemento di verifica 12**AREA DI DECUBITO E POSSIBILITÀ DI VEDERE ALTRI ANIMALI**

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punto 8 e 122/2011 All. 1 parte I punto 3 lettera a, b, c.

"I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; riposare e alzarsi con movimenti normali; vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali)" **Verificare le condizioni dell'area di decubito.** La condizione non adeguata prevede: presenza anche di un solo parametro non sufficiente. - La condizione adeguata prevede: tutti i parametri sono sufficienti. - Verificare la possibilità per tutti gli animali (comprese le scrofe in gabbia gestazione) di vedere altri suini. 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punto 8 e 122/2011 All. 1 parte I punto 3 lettera a, b, c.

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di:

- avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente
- riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali).

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
----	-----------	-----------	-----------	------

EVIDENZE

Le valutazioni ABM (pulizia degli animali) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire sé stesso senza difficoltà e di avere una zona pulita e asciutta per il riposo. Per il benessere animale la presenza di una superficie piena risulta fondamentale (sia per il comfort che per la possibilità di avere un materiale manipolabile ottimale come ad esempio la paglia) e i pavimenti totalmente fessurati sono un alto fattore di rischio (EFSA, 2007c).

I suini, abitualmente, utilizzano aree separate per sdraiarsi e urinare e/o defecare, tranne quando sono stressati dalla temperatura, malattie, alte concentrazioni di gas nocivi, ventilazione non ottimale, quando la disponibilità di spazio nel sistema di stabulazione non è sufficiente, oppure quando il suddetto sistema è progettato o gestito in maniera poco accurata (EFSA, 2005).

Inoltre, i suini devono potersi alzare con movimenti naturali, non devono essere presenti pavimenti scivolosi.

Il valutatore verifica, considerando il comportamento dei suini in particolar modo durante il periodo estivo (soprattutto per i pavimenti pieni), che all'interno del locale di stabulazione sia presente una parte di superficie pulita e asciutta sufficiente per ogni suino e che il sistema manageriale ne permetta il mantenimento.

Inoltre, questo parametro risulta fortemente relazionato al criterio 41 (Pulizia degli animali), che se rientra nella categoria insufficiente, necessita di un'approfondita valutazione congiunta.

Verificare inoltre la possibilità per tutti gli animali (comprese le scrofe in gabbia gestazione) di vedere altri suini.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

13. Assenza di materiali e attrezzature nocivi per gli animali

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8)

“I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali” (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 9).

Elemento di verifica 13				
ASSENZA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NOCIVI PER GLI ANIMALI				
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punti 8 e 9</i>				
<i>"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali"</i>				
<i>I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali e non vi sono spigoli taglienti o sporgenze</i>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	NA
EVIDENZE				
Le valutazioni ABM (lesioni degli animali) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.				

Le strutture devono essere progettate e gestite in modo da non causare lesioni agli animali. Il valutatore verifica che le strutture siano integre e che non possano recare danno agli animali. La presenza di valutazioni insufficienti a livello di lesioni cutanee possono supportare eventuali non conformità, tuttavia è necessario valutare approfonditamente i tipi di lesione e le cause ipotizzate. Nel caso di un numero elevato di lesioni cutanee è necessario approfondire la possibile eziologia al fine di relazionare correttamente le cause; ad esempio classificare le lesioni se di origine traumatica da strutture o causate da altri suini in condizioni di aggressività (far riferimento al criterio 39).

14. Infermeria

“[...] Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4, comma 2).

“I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 8).

Elemento di verifica 14					
INFERMERIA					
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8.</i>					
<p>"Gli animali malati o feriti se necessario vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli" e "I suini che devono essere allevati in gruppo [...] che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale". Nel reparto infermeria devono essere posti solo animali malati o feriti. Verificare la presenza, il numero e le condizioni dei locali infermeria. - La condizione non adeguata prevede: nessun locale specifico ed identificabile - La condizione adeguata prevede: che ci sia un locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda. - Il requisito superiore prevede la seguente condizione: locale specifico ed identificato, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio</p>					
<p><i>Il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e/o tappetino nel caso la condizione clinica lo richieda e acqua fresca in quantità sufficiente</i></p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<p>Identificare la posizione del/dei box, segnalare le dimensioni larghezza, lunghezza, numero suini e fascia di peso.</p>					

Qualora il grado di benessere e/o lo stato sanitario di un animale sia ritenuto non idoneo oppure le condizioni di aggressività di un soggetto siano tali da farlo considerare un rischio per sé stesso o per gli altri animali, è necessario isolare e/o separare l'animale dal resto del gruppo in un locale infermeria dedicato. L'infermeria deve essere identificata (apposito cartello e/o segnalata sulla pianta aziendale) come area circoscritta adibita a tale funzione. Pertanto, tale area risulterà vuota o contenente solo individui la cui condizione clinica richieda un trattamento specifico. Questa area deve essere segnalata tramite apposita cartellonistica o altra indicazione scritta o segnalata sulla planimetria aziendale. Essa deve essere fornita di lettiera confortevole, paglia o materiali simili, tappetini di

gomma morbida e/o altre pavimentazioni che possano migliorare le condizioni degli animali, nel caso in cui la condizione clinica lo richieda, come ad esempio per animali in stato di decubito o zoppi.

L'isolamento individuale deve essere condotto se la valutazione clinica e di benessere del soggetto lo necessita e solo in casi di estrema gravità. Al locale infermeria vengono applicati gli stessi criteri di densità e comfort previsti dal D. L. vo 122/2011 a seconda della categoria di animali presa in esame; si rammenta che l'isolamento in gabbia non è consentito in quanto pregiudica la possibilità all'animale di girarsi. L'isolamento in gabbia è possibile esclusivamente per il singolo caso clinico se richiesto espressamente dal veterinario (certificazione scritta).

Deve essere garantita la presenza dell'infermeria, che sia opportunamente identificata (es. mediante cartellonistica apposita o riportato sulla planimetria), che sia dotata di pavimentazione confortevole, eventualmente di una lettiera se la condizione clinica dei soggetti lo richieda, e che sia sufficientemente ampia affinché venga rispettata la densità come da D. L. vo 122/2011.

La condizione ottimale prevede che il locale sia specifico ed identificato, con lettiera asciutta e/o tappetino, e deve essere in grado di ospitare un numero sufficiente di animali, ovvero avere una superficie a disposizione della densità ottimale come da calcoli al criterio 9. Inoltre, i reparti infermeria, sempre per la condizione ottimale, devono essere composti da almeno 2 aree dedicate e separate per singolo edificio.

15. Gestione degli alimenti negli edifici e locali di stabulazione

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti". (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 17; vedi domanda 24b).

"I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata. Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali. I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati" (Reg. CE 183/2005, allegato III, SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI, punto 1).

"L'unità di produzione animale e l'attrezzatura per la somministrazione dei mangimi sono pulite a fondo e regolarmente per prevenire l'eventuale insorgere di fonti di pericolo. I prodotti chimici usati per la pulitura e l'igienizzazione sono usati conformemente alle istruzioni e conservati lontano dai mangimi e dagli spazi previsti per la somministrazione degli alimenti agli animali". (Reg. CE 183/2005, allegato III, PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE DA STALLA E PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI).

Elemento di verifica 15				
GESTIONE DEGLI ALIMENTI				
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione 146/2001) All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 17)</i>				
<p><i>"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti".</i> I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario. La condizione non adeguata prevede: locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti non idonei (es. mancata separazione e/o luoghi di preparazione degli alimenti sporchi, fatiscenti) - La condizione adeguata prevede: Locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti idonei (es. locali adeguatamente separati, puliti e correttamente gestiti)</p>				
<i>I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.</i>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE				
Descrivere le modalità di preparazione e somministrazione dell'alimento				

Il valutatore verifica che i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti siano adeguatamente separati e soddisfino i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.

I locali devono essere lavati e disinfettati routinariamente e possibilmente deve esserne tenuta traccia.

La condizione non adeguata prevede che i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti non siano idonei (es. mancata separazione e/o luoghi di preparazione degli alimenti sporchi, fatiscenti). La condizione adeguata prevede che i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti risultino idonei (es. locali adeguatamente separati, puliti e correttamente gestiti).

16. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati

"Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute". (D. L. vo n. 146/2001, allegato, punto 12).

Elemento di verifica 16					
PRESENZA DI RIPARI NELLE AREE ESTERNE NON ACCESSIBILI AI FABBRICATI					
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 12</i>					
<p>"Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute". Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località. La condizione non adeguata prevede: l'assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali. La condizione adeguata prevede: la presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali; la condizione per il requisito superiore prevede: la presenza di ripari artificiali facilmente accessibili, sufficienti ed idonei ai rischi ambientali</p>					
<i>Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti o gli animali sono stabulati al chiuso</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	NA	OTTIMALE
EVIDENZE					
<p>Descrivere i ripari, la loro localizzazione, e le modalità con le quali gli animali li raggiungono.</p>					

In base alle possibilità del luogo adibito deve essere fornito un riparo naturale (es. alberi) o manufatto (es. tettoia) configurabile con lo spazio disponibile per gli animali.

La condizione adeguata prevede la possibilità di avere aree esterne a disposizione con la presenza di ripari artificiali accessibili, sufficienti e idonei ai rischi ambientali e al numero di suini. La condizione per il requisito superiore prevede la presenza di ripari artificiali facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a prevenire i rischi ambientali e con dimensioni minime dell'area disponibile (criterio 9) adeguate al peso medio dei soggetti.

VII ILLUMINAZIONE MINIMA

17. Illuminazione

“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 11).

"I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno" (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 2).

Elemento di verifica 17				
ILLUMINAZIONE				
<i>(Categoria di non conformità: Illuminazione minima) 122/2011 All. 1 parte generale punto 2 e 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 11</i>				
<i>"I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno".</i> Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale. Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per i 40 lux una luce che permette di leggere la check-list senza sforzo. La condizione non adeguata prevede: l'illuminazione naturale insufficiente e illuminazione artificiale assente/insufficiente. - La condizione adeguata prevede: l'illuminazione adeguata. In caso di sospetto di condizione inadeguata è necessario confermare con luxometro				
<i>Dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.</i>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
(*) Registrare il tipo di illuminazione artificiale/naturale/assente e in caso di rilievo non conforme confermare con luxometro				

I suini non devono restare continuamente al buio, a tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche è opportuno prevedere un’illuminazione adeguata, naturale o artificiale, che in quest’ultimo caso dovrà essere almeno equivalente alla durata dell’illuminazione naturale che consiste normalmente in 8 ore, ad almeno 40 lux. Dovrà inoltre essere disponibile costantemente un’illuminazione adeguata, fissa o mobile, di intensità sufficiente per consentire agli operatori di svolgere una corretta identificazione e ispezione degli animali in qualsiasi momento.

Il valutatore verifica se gli animali sono esposti ad una illuminazione naturale sufficiente e se è presente un'adeguata illuminazione fissa o mobile per l'ispezione. Nel caso non siano garantite ore di luce al giorno sufficienti, il valutatore verifica la presenza di adeguati impianti di illuminazione tali da fornire una luce artificiale di almeno 40 lux per 8 ore al fine di soddisfare le esigenze fisiologiche degli animali e che tali impianti siano mantenuti accesi durante il periodo minimo stabilito (es. verifica a sorpresa su un numero di box a campione e/o presenza di timer o sensori di accensione e spegnimento automatici). L'intensità deve essere verificata mediante apposita strumentazione portatile oppure, nel caso in cui non si disponesse di idonei strumenti di misurazione, si può considerare idonea una luce che permette di leggere un foglio di giornale senza sforzo. In caso di sospetta condizione inadeguata è comunque necessario confermare con apposita strumentazione (es. luxometro).

VIII PAVIMENTAZIONI

18. Pavimentazioni

" i pavimenti devono essere non sdrucchiolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile". (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 5).

Elemento di verifica 18				
CARATTERISTICHE PAVIMENTI E STRUTTURE				
(Categoria di non conformità: Pavimentazioni) 122/2011 All. 1 parte I punto 5.				
<i>"I pavimenti devono essere non sdrucchiolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile"</i> I pavimenti non devono essere sdrucchiolevoli o presentare asperità. La condizione non adeguata prevede: la presenza anche di un solo parametro non sufficiente - La condizione adeguata prevede: tutti i parametri sono sufficienti-				
I pavimenti:				
<ul style="list-style-type: none">- non sono sdrucchiolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni ai suini- sono costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali- sono adeguati alle dimensioni e al peso dei suini- se non è prevista una lettiera i pavimenti sono a superficie rigida, piana e stabile- gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo la presenza di mosche o roditori.				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
(*) Le valutazioni ABM (lesioni cutanee per l'elemento di verifica n.12 e zoppie per l'elemento di verifica 17) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di un'eventuale non conformità o confermare una conformità.				

Le strutture devono essere progettate e gestite in modo da non causare lesioni agli animali. I materiali utilizzati per la progettazione e realizzazione dei pavimenti, devono essere di qualità adeguata e devono essere scelti in virtù della tipologia di animale allevato. Nello specifico, questo non deve essere né troppo scivoloso né troppo abrasivo.

I pavimenti sono soggetti ad un continuo insulto fisico-chimico e questo spesso ne comporta l'usura fino a causare, in alcuni punti, la perdita d'integrità della pavimentazione stessa che espone i suini a possibili lesioni.

Il valutatore verifica che le pavimentazioni e le altre strutture siano integre e che non possano recare danno agli animali. La presenza di valutazioni insufficienti a livello di zoppie e/o lesioni cutanee possono supportare eventuali non conformità, tuttavia è necessario valutare approfonditamente i tipi di lesione e le cause ipotizzate. Nel caso di un numero elevato di zoppie è necessario verificare l' idoneità della pavimentazione al criterio successivo (19). Nel caso di un numero elevato di lesioni cutanee è necessario approfondire la possibile eziologia al fine di relazionare correttamente le cause; ad esempio classificare le lesioni se di origine traumatica da strutture o causate da altri suini in condizioni di aggressività (far riferimento al criterio 39).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBIA

19. Conformità pavimentazione - conformità pavimentazione parchetto

“per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 1, lettera c, sottopunto 1).

“qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:

2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

2.1.1) 11 mm per i lattonzoli;

2.1.2) 14 mm per i suinetti;

2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso;

2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;

2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. ” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 1, lettera c, sottopunto 2).

“[...] il livello di tolleranza prevista nell' European Standard EN 12737:2004+A1 per quanto riguarda la realizzazione dei pavimenti in calcestruzzo, corrisponde a +/- 3mm per aperture e travetti [...]” (Circolare Ministeriale 0022766-P-12/12/2012, allegato 2)

“[...] le seguenti tipologie di pavimentazioni in allevamenti di suini da riproduzione possono essere ritenute conformi nella norma:

- Allevamento su pavimento pieno con lettiera, si tratta di un pavimento totalmente pieno con solo una zona limitata di scarico di liquidi.*
- Allevamento per scrofe e scrofette su pavimento parzialmente fessurato con area fessurata delimitata (zona di defecazione) avente fessure fino a 25 mm e travetti minimo 80 mm e verificando che le aperture non eccedano il 15% del totale della superficie del box*
- Allevamento con pavimento solido e continuo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c, punto 1, in cui le aperture di drenaggio all'interno del pavimento possono essere parte di una serie ininterrotta o di “disegni” della pavimentazione tali da non superare il 15% della superficie della pavimentazione stessa. Fermo restando che le caratteristiche del fessurato devono rispettare i criteri sul benessere del piede dei suini di cui all'allegato I parte I punto 5).*
- Allevamento con pavimento solido e continuo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c, punto 1, nel quale una parte è costituita da pavimento pieno o una parte è fessurata tale da non superare il*

15% dell'intera superficie dedicata alle aperture di drenaggio. Anche in questo caso le caratteristiche della parte fessurata devono rispettare i criteri sul benessere del piede dei suini di cui all'allegato I parte I punto 5).

- Allevamento con pavimenti con fessure di scarico diffuse di cui all'art 3 comma 1 lettera b), aventi fessure fino a 20 mm e travetti superiori agli 80 mm più la tolleranza prevista dallo standard EN 12737:2004“(Circolare Ministeriale 0022766-P-12/12/2012, allegato 2).

Quanto previsto invece dall'allegato I, in relazione allo spazio occupato da mangiatoie per il calcolo della superficie a disposizione degli animali e dall'allegato II in relazione alle pavimentazioni per allevamenti da riproduzione e ingrasso, verrà integrato da ulteriori chiarimenti, con il manuale abbinato alla check list per il controllo ufficiale di cui al punto 2. (Nota del Ministero della Salute 0002839-04/02/2019-DGSAF-MDS-P).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRONPIA

Elemento di verifica 19**CONFORMITÀ PAVIMENTAZIONE - CONFORMITÀ PAVIMENTAZIONE PARCHETTO***(Categoria di non conformità: Pavimentazioni) 122/2011 Art.3 Punto 1 lettera c sottopunto 1 e 2**"Qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:**l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 11 mm per i lattonzoli, 14 mm per i suinetti, 18 mm per i suini all'ingrasso, 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;**l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 50 mm per i lattonzoli e i suinetti, 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe" e "[...] una parte della superficie [...] pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico".***a) Verificare il rispetto della normativa all'interno del box (N.B. alle misure deve essere applicato il range di tolleranza ± 3 mm come da C.M. 22766 del 12.12.2012 e norme ISO).***- La condizione non adeguata prevede: una pavimentazione in calcestruzzo fessurato con ampiezza dei travetti o delle fessure non conformi alla normativa**- La condizione adeguata prevede una pavimentazione in calcestruzzo fessurato con misure idonee; pavimento pieno; grigliato in plastica o in metallo;**- Il requisito superiore prevede la seguente condizione: pavimento pieno con lettiera permanente***a) SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE***- una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:**1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta**2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa. Una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)**- i pavimenti fessurati in calcestruzzo per SUINI ALLEVATI IN GRUPPO hanno:**A) l'ampiezza massima delle aperture di:**- 11 mm per i lattonzoli;**- 14 mm per i suinetti;**- 18 mm per i suini all'ingrasso;**- 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;**B) l'ampiezza minima dei travetti:**- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;**- 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe*

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE (*)

(*) Annotare le dimensioni travetto, fessura per le varie tipologie di box e per i vari reparti.

b) Verificare il rispetto della normativa anche all'interno del parquet se lo stesso viene incluso nella superficie utile (parquet coperto) (N.B. alle misure deve essere applicato il range di tolleranza ± 3 mm come da C.M. e ISO).

- La condizione non adeguata prevede: una pavimentazione in calcestruzzo fessurato con ampiezza dei travetti o delle fessure non conformi alla normativa

- La condizione adeguata prevede: una pavimentazione in calcestruzzo fessurato con misure idonee o di pavimento pieno.

c) SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE- LATTONZOLI, SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO: Il parquet esterno rispetta i requisiti previsti dalla normativa in materia di pavimentazione.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
(*) Annotare le dimensioni travetto, fessura per le varie tipologie di box e per i vari reparti.				

a) Il pavimento può essere pieno, fessurato (in calcestruzzo), parzialmente fessurato (in calcestruzzo) e grigliato (metallico o materiale plastico). La valutazione del tipo di pavimentazione è necessaria per la differenziazione della tipologia di box presenti. Inoltre, il valutatore verifica che i box possano essere puliti e disinfettati. In caso di pavimentazione fessurata o parzialmente fessurata in calcestruzzo è necessario verificare se travetto e fessura rispettano la normativa vigente per la categoria di suino allevata in quel locale come da tabella 5.

La verifica del rispetto di tale parametro va valutata misurando le fessure e i travetti in caso di pavimenti fessurati o parzialmente fessurati. La presenza di fessure che hanno una misura superiore, o travetti con misura inferiore a quella consentita, tenendo conto delle tolleranze, rappresenta un pericolo per il benessere, favorendo l'insorgenza di zoppie (criterio 40) e bursiti. Il valutatore deve altresì valutare un eventuale consumo degli angoli del travetto tale da compromettere il corretto appoggio dell'arto dell'animale.

Le misure per fessure e i travetti si applicano solamente a pavimenti fessurati o parzialmente fessurati in calcestruzzo, la presenza di altri materiali non richiede il rispetto delle misure. Tuttavia, è fondamentale verificare, come da criterio 18, che tali pavimentazioni non arrechino danni agli animali.

Le tolleranze per i pavimenti fessurati in calcestruzzo sono dettate dalla norma di costruzione UNI European Standard EN 12737:2004+A1, che sancisce per i pavimenti con fessure da 14 a 20 mm e con travetto da 80 a 120 mm un range di 3 mm di tolleranza; mentre per le fessure da 10 a 14 mm e con travetto da 50 a 80 mm un range di 2 mm di tolleranza.


Tabella 5 Misure accettabili di fessure e travetti per pavimenti fessurati in calcestruzzo

Categoria di peso	Fessure mm	Travetti mm
Lattonzoli (0-10 Kg)	11 (max 13)	50 (min 48)
Svezzati (10-30 Kg)	14 (max 16)	50 (min 48)
Suini all'ingrasso (>30 Kg)	18 (max 21)	80 (min 77)
Scrofe e Scrofette	20 (max 23)	80 (min 77)

La Direttiva 2008/120/CE (recepita con il D. L. vo 122/2011) stabilisce inoltre, per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide, che una parte della superficie a disposizione degli animali sia costituita da almeno 0,95 mq per ogni scrofetta e da almeno 1,30 mq per ogni scrofa, costituiti da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico. Il pavimento totalmente fessurato non può essere usato (Fig. 3), tuttavia un pavimento continuo con delle aperture di scarico che non eccedano del 15 per cento può essere usato (es. Fig. 3). Il valutatore verifica la presenza di una superficie sufficiente di pavimento pieno considerando anche il parchetto esterno, se presente e se coperto. Se il pavimento prevede delle aperture di scarico esse non devono superare il 15 per cento della superficie piena.

Figura 3 Esempio di tipologie di pavimento per le scrofe: calcolo spazio delle aperture di scarico

Pavimento con aperture di scarico




Es. Blocco di pavimento pieno con fessure di scarico da 1 m X 1m, travetto da 80 mm e presenza di aperture di scarico da 20 mm non per tutta la lunghezza del pavimento ma intervallate da complessivi 25 cm di pieno.

Calcolo area di pieno=
 $(0,08 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 10) + (0,25 \text{ m} \times 0,02 \text{ m} \times 10) = 0,85 \text{mq}$
 Calcolo area delle aperture=
 $(0,02 \text{ m} \times 0,75 \text{ m} \times 10) = 0,15 \text{mq}$

CONFORME

Pavimento totalmente fessurato



Es. Blocco di pavimento fessurato da 1 m X 1m, travetto da 80 mm e presenza di aperture di scarico da 20 mm per tutta la lunghezza del pavimento ma intervallate da complessivi 25 cm di pieno

Calcolo area di pieno=
 $(0,08 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 10) = 0,8 \text{mq}$
 Calcolo area delle aperture=
 $(0,02 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 10) = 0,2 \text{mq}$

NON CONFORME

b) Qualunque sia la tipologia del parchetto, è necessario valutarne la pavimentazione, in quanto è accessibile ai suini che quindi sono esposti a eventuali pericoli derivanti da pavimentazioni non regolari, fatiscenti o non sottoposti, qualora necessario, a manutenzione. Si considerano gli stessi parametri esposti nel paragrafo precedente.

20. Spazio a disposizione dei verri - Contatti tra animali verro

“I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq”. (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera A, punto 1)

“Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli”. (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera A, punto 2)

Elemento di verifica 20				
SPAZIO A DISPOSIZIONE DEI VERRI - CONTATTI TRA ANIMALI VERRO				
(Categoria di non conformità: Pavimentazioni) a) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1 e 2 b) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1				
a) "Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq" e "Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli". -- La condizione non adeguata prevede: spazio del box non sufficiente - La condizione adeguata prevede: spazio a disposizione sufficiente				
a) la superficie libera al suolo minima del recinto per VERRO ADULTO è di 6 mq - se il recinto viene utilizzato anche per l'accoppiamento la superficie al suolo è di almeno 10 mq ed è libero da ostacoli				
SI	no cat A	no cat B	NO cat C	N.A.
EVIDENZE (*)				
(*) Registrare le dimensioni dei box: larghezza, lunghezza				
b) "I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini". Verificare le dimensioni dei box per i verri e la possibilità di contatto uditivo, olfattivo e visivo. La condizione non adeguata prevede: l'impossibilità di contatto - La condizione adeguata prevede: la possibilità di contatto uditivo, olfattivo e visivo				
b) nel recinto il verro si può girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
(*) Registrare le dimensioni dei box larghezza, lunghezza				

a) Il valutatore verifica che lo spazio a disposizione per ogni singolo verro sia rispettato, ovvero che abbia almeno 6 mq/verro o qualora il recinto venga utilizzato per l'accoppiamento sia di almeno 10mq. Generalmente questa tipologia di animali viene allevata in un numero esiguo e in box singoli,

quindi è necessario verificare che tutti i locali ove sono presenti i verri, rispettino i criteri stabiliti dalla normativa.

b) I verri molto spesso sono allevati in recinti individuali per motivi di aggressività e quindi è necessario per il benessere animale che questi soggetti possano avere contatti con animali della stessa specie. Il valutatore si accerta che ci sia la possibilità di contatto uditivo, olfattivo e visivo con ad esempio delle piccole aperture tra i box con delle grate divisorie.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

IX MATERIALE MANIPOLABILE

21. Materiale per esplorazione e manipolazione - Materiale per la nidificazione

a) *"i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere"* (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 4).

"Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo" (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera D, punto 3).

"Infine, alla luce della Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016, e come richiesto dalle Autorità Regionali è opportuno adeguare e aggiornare la nota circolare Prot. 22766-P-12/12/2012 "Ambiti interpretativi della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, recepita con il D. Lgs. 122/2011". Pertanto, viene abrogato quanto previsto nell'allegato II della citata Nota, circa il riferimento ai criteri applicativi "Materiali manipolabili e arricchimenti": "In particolare per i pavimenti fessurati il legno, sotto forma di tronchetti o pezzi di volume superiore all'ampiezza degli spazi tra i travetti si dimostra idoneo e applicabile. Per tutte le altre pavimentazioni i materiali, indicati dalla norma, (tipo e quantità) vanno scelti e calcolati in base alla tipologia di allevamento, al numero dei soggetti osservandone l'utilizzo" (Circolare Ministeriale 0022766-P-12/12/2012, allegato 2)". (Nota del Ministero della Salute 0002839-04/02/2019-DGSAF-MDS-P).

"4. I materiali di arricchimento dovrebbero permettere ai suini di soddisfare i loro bisogni fondamentali senza comprometterne la salute.

A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere sicuri e presentare le seguenti caratteristiche:

- a) essere commestibili — in modo che i suini possano mangiarli e annusarli, preferibilmente con benefici nutrizionali;*
- b) essere masticabili — in modo che i suini possano morderli;*
- c) essere esplorabili — in modo che i suini possano esplorarli;*
- d) essere manipolabili — in modo che i suini possano modificarne la posizione, l'aspetto o la struttura.*

5. Oltre alle caratteristiche elencate al paragrafo 4, i materiali di arricchimento dovrebbero essere forniti in modo tale da essere:

- a) di interesse sostenibile, dovrebbero cioè incoraggiare il comportamento esplorativo dei suini ed essere regolarmente sostituiti e aggiunti;
- b) accessibili per la manipolazione orale;
- c) forniti in quantità sufficiente;
- d) puliti e igienici.

6. Per soddisfare i bisogni fondamentali dei suini il materiale di arricchimento dovrebbe presentare tutte le caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5.

A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere classificati come segue:

- a) materiali ottimali — materiali che presentano tutte le caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5 e che quindi possono essere utilizzati da soli;
- b) materiali subottimali — materiali che presentano la maggior parte delle caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5 e che quindi dovrebbero essere utilizzati in combinazione con altri materiali;
- c) materiali di interesse marginale — materiali che costituiscono una distrazione per i suini ma che non dovrebbero essere considerati tali da soddisfare i loro bisogni fondamentali, e quindi dovrebbero essere forniti anche materiali ottimali o subottimali.” (Raccomandazione UE 2016/336).

“[...] L'occorrenza della morsicatura della coda ha un'origine multifattoriale e questa è un'evidenza nel report che alcuni fattori casuali hanno molto peso, come l'assenza di paglia [...]” (Conclusione 1 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

“Può essere concluso che ci sono poche evidenze che la fornitura di giochi come catene, bastoncini masticabili e palle può ridurre il rischio di morsicatura della coda.” (Conclusione n. 7 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

“L'assenza di paglia è un importante rischio per la morsicatura della coda. Inoltre, sono importanti, sia la quantità di paglia (lettiera permanente meglio di una fornitura limitata da una rastreliera) che la sua forma (paglia lunga migliore di quella tritata).” (Conclusione n. 15 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

“La densità animale, associata a una mancanza di materiale manipolabile e a un pavimento totalmente fessurato, sono un significativo fattore di rischio per la morsicatura della coda”.(Conclusioni dalla valutazione del rischio n. 2 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

“Per minimizzare il rischio di morsicatura della coda, si raccomanda di affrontare i seguenti fattori di rischio principali: (i) fornitura di paglia, preferibilmente come lettiera [...]” (Raccomandazione n. 5 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

“Sebbene il tronchetto di legno fresco/morbido e la catena metallica/plastica risultino qualitativamente non complementari, questi arricchimenti correttamente gestiti hanno mostrato un valido grado di utilizzo. Alla luce di quanto evidenziato e della successiva analisi dei risultati delle check list da parte del Centro di referenza, si ritiene accettabile, in via transitoria, la presenza di materiali di arricchimento riferita all’associazione sopracitata. L’utilizzo degli arricchimenti con le modalità sopra riportate sarà però ritenuta idonea solo se non si evidenzieranno criticità in seguito a successivo accasamento di suini con coda integra. In caso contrario, sarà obbligatorio integrare tali materiali con quanto previsto dalle linee guida ministeriali, ciò andrà garantito anche negli allevamenti che usufruiscono della deroga per il taglio coda.” (Nota del Ministero della Salute 0011019-19/04/2019-DGSAF-MDS-P).

b) *“Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento”* (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera B, punto 3)

Elemento di verifica 21**MATERIALE PER ESPLORAZIONE E MANIPOLAZIONE - MATERIALE PER LA NIDIFICAZIONE**

(Categoria di non conformità: Materiale Manipolabile) a) 122/2011 Art. 3 punto 5 e All. 1 parte I punto 4 e parte II lettera B punto 1 e lettera D e Raccomandazione (UE) 2016/336

a) "i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere". Verificare la presenza di materiali che possano esplicare la funzione di esplorazione e manipolazione e che essi siano nella disponibilità degli animali in tutti i reparti.

- La condizione non adeguata prevede: assenza di materiali manipolabili o presenza di materiali manipolabili di sola categoria marginale (es. catena, oggetti di plastica) o un solo materiale di categoria sub-ottimale o non idoneo (es. copertoni) o materiali non disponibili o sporchi. Il mangime secco in mangiatoia nell'alimentazione ad libitum non è considerato materiale manipolabile adeguato

- La condizione adeguata prevede: la presenza di più materiali manipolabili di categoria sub-ottimale o una commistione di materiali (almeno un marginale e un subottimale) complementari a garantire tutte le proprietà dei materiali idonei.

- La condizione per il requisito superiore prevede: la presenza di materiali manipolabili di categoria ottimale o due di categoria sub ottimale complementari.

a) i suini (fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 D.Lgs. 122/2011 per scrofe e scrofette) hanno accesso ad una quantità sufficiente di materiale che consente loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (ad es. paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un loro miscuglio, etc.) - salvo che il loro uso possa compromettere la salute o il benessere degli animali - le SCROFE e SCROFETTE hanno accesso permanente al materiale

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE (*)

(*) Indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro)

b) 122/2011 All. parte II lettera B punto 3

b) "Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento".

Verificare la presenza di materiali.

- La condizione non adeguata prevede: lettiera assente o insufficiente

- La condizione adeguata prevede: lettiera sufficientemente presente o assente con comprovata impossibilità di utilizzo per il sistema di eliminazione dei liquami

- La condizione per il requisito superiore prevede: lettiera di qualità e quantità ottimale (paglia fornita come lettiera)

b) SCROFE e SCROFETTE nella settimana precedente il parto dispongono di lettiera adeguata in quantità sufficiente (tranne nel caso in cui sia tecnicamente irrealizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE (*)
(*) Indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composto di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro)

a) Masticare, grufolare e investigare l'ambiente circostante sono bisogni comportamentali importanti per i suini. La mancanza di materiali appropriati o in generale di arricchimento ambientale può comportare la comparsa di comportamenti anomali dei suini come morsicatura della coda o delle orecchie (Telkanranta *et al.*, 2014), compromettendone il benessere. È altresì importante che i materiali utilizzati siano sicuri per gli animali e presenti in quantità adeguate al fine di non portare all'instaurarsi di competizioni.

La Raccomandazione UE 2016/336 stabilisce i criteri riferiti ai materiali manipolabili atti a ridurre la necessità del mozzamento della coda.

A tal fine, il materiale manipolabile è classificato come segue:

- assente; nessuna presenza di materiale di arricchimento ambientale, oppure materiale completamente inaccessibile agli animali;
- marginale; il materiale di arricchimento è presente ma non è facilmente raggiungibile dagli animali, oppure non è in quantità adeguate (tutti gli animali devono poterne usufruire nell'arco di un'ora e deve essere raggiungibile almeno da 3 suini contemporaneamente), oppure è costituito da sostanze (es. catene, gomma, tubi in plastica morbida, plastica dura, tronchi di legno duro) che possiedono poche caratteristiche del materiale ideale e che quindi dovrebbero essere associati ad altri materiali;
- subottimale; materiale di arricchimento presente e facilmente raggiungibile dagli animali, in quantità adeguate, che possiede la maggior parte delle caratteristiche del materiale ideale e che quindi dovrebbe essere utilizzato in combinazione con altri materiali (es. gusci di arachidi, trucioli di legno, corde naturali, pellet, gomma morbida naturale, carta in strisce);
- ottimale; i materiali ottimali possono essere utilizzati da soli perché possiedono tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze dei suini. Ne sono un esempio paglia (da cereali e legumi), torba, foraggio verde (fieno erba insilato, erba medica), miscanto pressati o tritati, ortaggi a radice (rape) se utilizzati come lettiera (European Commission SWD 49, 2016). Per definire il materiale come ottimale è necessario che rispetti tutti i criteri sopra richiesti come da Raccomandazione UE 336/2016.

Sono considerati materiali non idonei gli oggetti nocivi per gli animali, sia dal punto di vista fisico (es. oggetti appuntiti) che dal punto di vista chimico-tossico (es. copertoni di autovetture).

Inoltre, il valutatore verifica se il materiale manipolabile è:

- disponibile-accessibile (il materiale risulta facilmente raggiungibile da tutti gli animali o devono poterne usufruire tutti nell'arco di un'ora e deve comunque essere raggiungibile almeno da 3 suini contemporaneamente)
- pulito (non deve essere ricoperto per più del 30% da materiale fecale)

Il valutatore verifica la presenza del materiale di arricchimento ambientale e lo classifica in base ai criteri sopra elencati.



La condizione accettabile prevede la presenza di più materiali manipolabili di categoria subottimale o una commistione di materiali (almeno un marginale e un subottimale) complementari (vedi tabella 6; rispettando la classificazione dei materiali, secondo la tabella 7, devono possedere per ogni principio o un verde o due gialli).

La condizione per il requisito superiore prevede la presenza di materiali manipolabili di categoria ottimale o due di categoria subottimale complementari (vedi tabella 6; rispettando la classificazione dei materiali, secondo la tabella 7, almeno 3 proprietà verdi su 4 e sul rimanente criterio 2 gialli) a garantire tutte le 4 proprietà previste (commestibile, masticabile, esplorabile e manipolabile) come da Raccomandazione UE 336/2016.

Tabella 6 Esempi di materiali manipolabili (European Commission SWD 49, 2016)

Materiali	Forniti come	Grado di interesse come materiali di arricchimento	Con l'eventuale aggiunta di...
Paglia, fieno, insilato, miscanto, radici	Lettiera	Materiali ottimali	Possono essere usati da soli
Terra	Lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili e masticabili
Trucioli di piallatura	Lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili e manipolabili
Segatura	Lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili e masticabili
Compost di funghi, torba	Lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili
Sabbia e sassolini	Lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili e masticabili
Carta in strisce	Parziale lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili
Dispenser di pellet	Dispenser	Materiali subottimali	In base alla quantità di pellet forniti
Paglia, fieno o insilato	Mangiatoia a rastrelliera o dispenser	Materiali subottimali	Materiali esplorabili e manipolabili
Legno morbido non trattato, cartone, corda naturale, sacco di iuta	Oggetti	Materiali subottimali	Materiali commestibili ed esplorabili
Cilindri di paglia compressa	Oggetti	Materiali subottimali	Materiali esplorabili e manipolabili
Mattoncini di segatura (sospesi o fissati)	Oggetti	Materiali subottimali	Materiali commestibili, esplorabili e manipolabili
Catena, gomma, tubi in plastica morbida, plastica dura, legno duro, palle, sale da leccare	Oggetti	Marginale	Da integrare con materiali ottimali o subottimali

Tabella 7 Esempi di materiali manipolabili e rispettivi caratteristiche

Materiale manipolabile		Proprietà del materiale				Categoria
		Commestibile	Masticabile	Esplorabile / Investigabile	Manipolabile	
	Tronchetto di legno duro					Marginale
	Catene					Marginale
	Sale da leccare					Marginale
	Tronchetto di legno morbido					Subottimale
	Corda naturale					Subottimale
	Fieno o Paglia in rastrelliera					Subottimale
	Paglia					Ottimale
	Pellet di paglia					Ottimale
	Lolla di riso					Ottimale

CRenBA 2019

La **complementarietà** viene semplificata con il sistema dei semafori: sovrapponendo i semafori che indicano le proprietà di ogni materiale (uno sopra e uno sotto), sono complementari quando per ciascuna proprietà ho una delle seguenti combinazioni: due verdi oppure un verde e un giallo oppure un verde e un rosso oppure un giallo e un giallo; non sono complementari quando, anche solo in una posizione, ho un giallo e un rosso o due rossi (Tabella 8).

Tabella 8 Esempi di complementarietà utilizzando l'associazione di materiali e il significato semaforico

+	+	+	+	+	+
COMPLEMENTARI				NON COMPLEMENTARI	

Per raggiungere il livello ottimale con due materiali subottimali devo avere almeno tre criteri verdi su 4 considerando entrambi i materiali (ovvero garantire o con uno o con l'altro materiale la caratteristica massima = semaforo verde) e sul criterio mancante dovrò avere almeno 2 gialli (Es. figura 4).

Figura 4 Esempio di materiali complementari per il livello ottimale

	Corda naturale					Subottimale
	Fieno o Paglia in fastrelliera					Subottimale

Dalle tabelle riportate risulta pertanto che l'associazione del tronchetto di legno morbido sospeso a catena e della catena di metallo o di plastica (due arricchimenti separati) non permette di ottenere la

complementarietà dal punto di vista qualitativo, poiché i due materiali non raggiungono il livello minimo (almeno due semafori gialli) per la commestibilità e per l'esplorabilità.

Tuttavia, dall'analisi dei dati pervenuti dalle schede di valutazione del rischio compilate in autocontrollo dai veterinari valutatori, l'associazione di questi due materiali, quando correttamente gestiti, hanno dimostrato un valido grado di utilizzo da parte degli animali.

Pertanto, in via transitoria, si ritiene accettabile considerare come conforme ai fini del controllo ufficiale, la presenza di materiale manipolabile costituito da questa associazione (tronchetto di legno morbido e fresco e catena di metallo o plastica, 2 arricchimenti fisicamente separati), in considerazione del Piano ministeriale, che prevede una progressiva modifica delle modalità di allevamento dei suini con introduzione graduale di gruppi di animali a coda integra.

Se verranno evidenziate criticità in gruppi di suini con coda integra, riferibili a episodi di morsicature delle code o delle orecchie o ad aggressività, sarà tuttavia obbligatorio integrare tali materiali con quanto previsto dalle tabelle sopra specificate (anche in aziende che usufruiscano di eventuali deroghe per il taglio della coda) e tale associazione non sarà pertanto ritenuta accettabile, in questo caso, per assegnare un giudizio di conformità. I controllori ufficiali dovranno quindi verificare, in questi casi, che il materiale manipolabile costituito dall'associazione tra tronchetto sospeso e catena venga integrato o sostituito, in modo da poter utilizzare una delle associazioni indicate come complementari nelle tabelle n. 6 e 7.

Inoltre, questo parametro risulta fortemente relazionato ai parametri misurati sugli animali, criteri 38 (Lesioni alla coda), 39 (Lesioni al corpo) e 42 (Comportamento esplorativo materiale manipolabile), che se rientrano nella categoria insufficiente, necessitano di un'approfondita valutazione congiunta.

b) Etologicamente la scrofa, nel periodo che precede il parto, predispone un nido con lo scopo sia di camuffare il luogo del parto che per mantenere una temperatura adeguata per i suinetti neonati.

Il valutatore tenendo conto delle dichiarazioni del detentore, in caso di utilizzo, ne verifica la presenza ed il corretto utilizzo; in caso di non utilizzo, verifica se in azienda è disponibile la dichiarazione del costruttore dell'impianto per la rimozione dei liquami ove è dichiarata l'incompatibilità con detti materiali di arricchimento. La condizione non adeguata prevede l'assenza di lettiera o la presenza in quantitativo insufficiente (scarsa presenza difficilmente identificabile come strato o cumulo). La condizione adeguata prevede la presenza di lettiera sufficiente (presenza di uno strato o un cumulo ben identificabile che in uno spazio ristretto non permetta di vedere il colore del pavimento) o l'assenza con comprovata impossibilità di utilizzo per il sistema di eliminazione dei liquami (dichiarazione scritte del costruttore da acquisire come evidenza). La condizione per il requisito superiore prevede la presenza di lettiera di qualità e quantità ottimale (paglia fornita come lettiera).

X ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

22. Alimentazione: frequenza - Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

a) *“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 15).

“Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno” (D. L. vo 122/2001, allegato 1, parte I, punto 6).

b) *“Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 14).

Elemento di verifica 22					
ALIMENTAZIONE: FREQUENZA - GESTIONE DEGLI ALIMENTI E DELLA RAZIONE					
GIORNALIERA					
<i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) a) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 15 e 122/2011 All. 1 parte I punto 6</i>					
<p>a) "Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno" Verificare le dichiarazioni dell'allevatore e la situazione in allevamento: controllare le programmazioni per le somministrazioni di alimento a livello di gestionale o verificare se l'alimentazione è ad libitum.</p> <p>- La condizione non adeguata prevede: mancata somministrazione giornaliera</p> <p>- La condizione adeguata prevede: la somministrazione almeno una volta al giorno</p> <p>- La condizione per il requisito superiore prevede: che ci siano almeno 2 o più somministrazioni di cibo al giorno (compresi i giorni festivi) o che sia presente l'alimentazione ad libitum</p>					
a) Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Visionare il cartellino/formula dell'alimento e prendere i riferimenti					
<p><i>b)146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14</i></p> <p>b) "Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali [...]". Agli animali deve essere fornita un'alimentazione qualitativamente e quantitativamente adeguata: i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. La condizione non adeguata prevede: una razione non adatta agli animali: es. razione empirica non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non adeguati. - La condizione adeguata prevede: una razione adatta agli animali: es. razione specifica per ogni gruppo (Riproduttori: scrofe e scrofette, suinetti lattonzoli- Svezamento-Ingrasso: suinetti svezzati, suini all'ingrasso). - La condizione per il requisito superiore prevede: una razione ottimale per gli animali: es. razione calcolata da un alimentarista, composta da alimenti con la presenza di nutrienti essenziali</p>					
b) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle diverse categorie animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Visionare il cartellino/formula dell'alimento e prenderne i riferimenti					

a) I suini devono ricevere un'adeguata quantità di alimento giornaliero. Per soddisfare questo criterio è necessario che siano alimentati almeno una volta al giorno.

Il valutatore verifica che siano programmate nel gestionale le somministrazioni di alimento al giorno dichiarate dall'allevatore. Se la somministrazione di alimento avviene in altri modi, il valutatore si

accerta che l'allevatore possa garantire la somministrazione quotidiana di alimento a tutti i suini. La condizione non adeguata prevede la mancata somministrazione giornaliera. La condizione adeguata prevede la somministrazione almeno una volta al giorno. La condizione per il requisito superiore prevede che ci siano almeno 2 o più somministrazioni di cibo al giorno (compresi i giorni festivi) o che sia presente l'alimentazione ad libitum.

b) I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti devono essere adeguatamente separati e soddisfare i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.

È necessario che vengano utilizzati idonei alimenti zootecnici, mangimi completi specifici per la categoria o che eventualmente sia presente una razione predisposta da un alimentarista.

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta deve fornire: energia e fibra sufficiente; contenuto minimo di sodio; nutrienti fondamentali, come gli amminoacidi essenziali (lisina e triptofano) (European Commission 1). La dieta deve soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica del suino per ogni categoria allevata.

La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti che la compongono, che devono essere di origine conosciuta (tracciabilità) e conservati in ambienti idonei per evitare alterazioni macroscopicamente visibili e contaminazione sia microbiologica che con sostanze tossico-nocive.

La condizione non adeguata prevede una razione non adatta agli animali, come ad esempio una razione empirica non in rapporto ai fabbisogni, senza la presenza di un cartellino specifico.

La condizione adeguata prevede la presenza di una razione adatta agli animali: es. razione specifica per ogni gruppo - suinetti svezzati, suini all'ingrasso.

La condizione per il requisito superiore prevede che la razione sia stata predisposta da personale specializzato (alimentarista), che sia disponibile in azienda il cartellino (alimento commerciale) e/o la formula (alimento aziendale) e che sia composta da alimenti con tenori energetici e di fibra ideali e con la presenza di nutrienti essenziali (lisina, triptofano e sodio).

In caso di dubbio, inoltre è possibile verificare la concordanza della risposta con il rilievo delle misure dirette sugli animali, come ad esempio il Body Condition Score. Se l'alimentazione risulta insufficiente, saranno presenti verosimilmente molti soggetti con $BCS \leq 2$ (svezzamento-ingrasso: più del 7% di animali sottopeso; Scrofe: più del 5% di animali sottopeso). È necessario tuttavia tenere presente possibili interferenze cliniche e il fatto che animali con BCS insufficiente dovrebbero essere alloggiati in infermeria.

23. Alimentazione: accesso agli alimenti - Alimentazione razionata: aggressioni scrofe e scrofette in box

a) *"Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività". (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 6).*

b) *"tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo" (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I punto 6).*

"Un rischio per la morsicatura della coda è data dalla competizione per il cibo e/o l'insufficiente ingestione di cibo" (Conclusione n. 18 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

Elemento di verifica 23**ALIMENTAZIONE: ACCESSO AGLI ALIMENTI- ALIMENTAZIONE RAZIONATA: AGGRESSIONI SCROFE E SCROFETTE IN BOX**

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) a) 122/2011 Art. 3 punto 6.

a) "Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività" Il sistema utilizzato garantisce che si evitino aggressioni.

- La condizione non adeguata prevede: la presenza di un sistema inefficace a garantire le aggressioni (es. ridotto spazio al truogolo)

- La condizione adeguata prevede: che il sistema utilizzato garantisca che si evitino aggressioni (es. spazio al truogolo sufficiente o alimentatore automatico ad ingresso selettivo)

a) le SCROFE e le SCROFETTE ALLEVATE in GRUPPO sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività

(*) Vedi tabella allegata

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
----	-----------	-----------	-----------	------

EVIDENZE (*)

(*) Registrare la tipologia di alimentazione ad libitum/razionata e il numero di distributori (ad libitum)/cm capo a disposizione e la fascia di peso

b) 122/2011 Art. 3 punto 6 e All. 1 parte I punto 6.

b) "Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza" e "Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo".

Riproduttori - In caso di alimentazione razionata, la lunghezza del fronte mangiatoia per ogni scrofa e scrofetta deve essere di 50 cm, per permettere la contemporaneità dell'alimentazione. **Svezamento-Ingrasso** i limiti indicati in tabella sono un ausilio per il valutatore che prima di esprimere un giudizio dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento. Verificare il tipo di alimentazione (razionata o ad libitum).

- La condizione non adeguata prevede: l'impossibilità di accesso contemporaneo all'alimento nel caso di alimentazione razionata.

- La condizione adeguata prevede: che ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente o è presente l'alimentazione ad libitum

- La condizione per il requisito superiore prevede: ciascun suino ha un ottimale accesso agli alimenti, in caso di alimentazione razionata: **Riproduttori** - dimensione minima al truogolo (50cm) con più punti di accesso (es. due truogoli) - **Svezamento-Ingrasso** - uno spazio al truogolo maggiorato come da fronte mangiatoia ottimale; in caso di alimentazione ad libitum un punto di distribuzione ogni 10 animali

b) se sono alimentati in gruppo e non ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare la tipologia di alimentazione ad libitum/razionata e il numero di distributori (ad libitum)/cm capo a disposizione e la fascia di peso					

a) I suini possono essere alimentati in gruppo ad libitum o mediante somministrazione razionata nel truogolo oppure tramite sistemi di alimentazione individuale.

Nel caso in cui la razione sia distribuita nel truogolo è necessario che le dimensioni dello stesso siano tali da permettere a tutti gli animali di avere accesso contemporaneamente all'alimento. A tal fine la lunghezza minima del fronte mangiatoia in caso di alimentazione razionata, per ciascuna scrofa o scrofetta, deve essere di almeno 50 cm (Rossi e Gastaldo, 2013).

Una lunghezza del truogolo sufficiente per ogni animale è importante per permettere che ogni scrofa abbia accesso all'alimento senza essere aggredita, anche in situazioni di competitività.

Il valutatore verifica, qualora non venissero utilizzati i metodi di somministrazione ad libitum o individuali (es. distributori automatici a microchip), che ogni scrofa abbia uno spazio sufficiente alla mangiatoia.

La condizione non adeguata prevede la presenza di un sistema inefficace a garantire le aggressioni (es. ridotto spazio al truogolo). La condizione adeguata prevede che il sistema utilizzato garantisca che si evitino aggressioni (es. spazio al truogolo sufficiente o alimentatore automatico ad ingresso selettivo, o alimentazione ad libitum).

b) Svezzamento – ingrasso. I suini possono essere alimentati in gruppo *ad libitum* o mediante somministrazione razionata, nel truogolo o in mangiatoia oppure tramite sistemi di alimentazione individuale.

Il valutatore verifica, anche qualora non venissero utilizzati i metodi di somministrazione *ad libitum* o individuali (es. distributori automatici a microchip), che ogni suino abbia uno spazio sufficiente alla mangiatoia per l'alimentazione contemporanea.

Nel caso in cui la razione sia distribuita nel truogolo è necessario che le dimensioni dello stesso siano tali da permettere a tutti gli animali di avere accesso contemporaneamente all'alimento. A tal fine la lunghezza minima del fronte mangiatoia, per ciascun suino allo svezzamento-ingrasso, viene calcolata, in base alla seguente formula:

$$\text{Lunghezza fronte mangiatoia (F) in mm} = 60 \times \left[\text{Peso Vivo} \right]^{0.33} \text{ (Baxter 1984)}$$

Una lunghezza del truogolo sufficiente per ogni animale è importante per permettere che ogni suino abbia accesso all'alimento senza essere aggredito, anche in situazioni di possibile competizione.

Per la condizione ottimale nei suini in svezzamento-ingrasso, in caso di alimentazione razionata, F deve essere almeno pari a $(\text{mm}) = 75 \times \left[\text{Peso Vivo} \right]^{0,34}$; il valore così calcolato corrisponde alla larghezza alle spalle del suino aumentata circa del 27%, per tenere conto di uno spazio di rispetto fra animali adiacenti, ed è la sintesi di una serie di studi condotti da Hendry (1978), Petherick e Baxter (1981) e Petherick (1983). In Tabella 9 sono evidenziate le misure per il truogolo in caso di alimentazione razionata contemplando il peso maggiore dello scaglione indicato con le relative interpretazioni. In caso di alimentazione *ad libitum* si considera adeguata la presenza di un punto di distribuzione per box, e come ottimale un punto di distribuzione ogni 10 animali.

Tabella 9 Tabella riassuntiva delle lunghezze del fronte mangiatoia per singolo capo per la tipologia di alimentazione razionata

Categoria di peso	Fronte mangiatoia limitato	Fronte mangiatoia adeguato	Fronte mangiatoia ottimale
0-10 Kg	< 13 cm	13 – 15 cm	> 15 cm
10-20 Kg	< 16 cm	16 – 20 cm	> 20 cm
20-30 Kg	< 18 cm	18 – 23 cm	> 23 cm
30-50 Kg	< 22 cm	22 – 27 cm	> 27 cm
50-85 Kg	< 26 cm	26 – 33 cm	> 33 cm
85-110 Kg	< 28 cm	28 – 36 cm	> 36 cm
> 110 Kg	< 33 cm	33 – 42 cm	> 42 cm

Riproduttori. Per i riproduttori la condizione adeguata prevede che tutte le scrofe allevate in gruppo possano alimentarsi contemporaneamente in caso di alimentazione razionata o che siano presenti strutture che non permettono le aggressioni (distributori univoci). La dimensione considerata sufficiente in caso di alimentazione razionata è di 50cm/capo, per il requisito superiore è previsto il rispetto della lunghezza minima e la presenza di più punti d'accesso divisi (come ad esempio due truogoli su due lati opposti o presenza di strutture che separano fisicamente l'accesso al truogolo in più punti) o più punti separati per l'alimentazione *ad libitum*.

24. Acqua di abbeverata: disponibilità - Distribuzione dell'alimento

a) *"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi"* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 16)

"A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente" D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 7).

b) *"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua"*. (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

Elemento di verifica 24**ACQUA DI ABBEVERATA: DISPONIBILITÀ - DISTRIBUZIONE DELL'ALIMENTO***(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) 146/2001 All.**Mangimi, acqua e altre sostanze punto 16 e 122/2011 All. 1 parte I punto 7*

a) "Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi" e "A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente". Verificare la possibilità che tutti i suini abbiano costante accesso ad una fonte di distribuzione sempre funzionante di acqua fresca. Valutare il numero di abbeveratoi presenti, l'accessibilità e il loro funzionamento.

- La condizione non adeguata prevede: la distribuzione di acqua razionata o abbeverata non permanente o abbeveratoi non accessibili.

- La condizione adeguata prevede: la presenza di abbeveratoio funzionante a imbocco, tazza (uno per box) o abbeveratoio permanente con rabbocco automatico (es sistema a galleggiante), accessibile.

- La condizione per il requisito superiore prevede: la presenza di abbeveratoi funzionanti accessibili e puliti, in numero minimo di 2 per box o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo della presenza del flusso

a) a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE (*)

(*) Registrare la tipologia di abbeverata razionata/succhiotto/tazza/truogolo e il numero di abbeveratoi

b)146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 17

b) "Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua" Valutare la pulizia delle attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua.

- La condizione non adeguata prevede che le attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua non risultino idonee (es. la somministrazione del mangime secco a terra in mancanza di adeguata mangiatoia, eccezione fatta per l'utilizzo temporaneo al momento dell'immissione degli animali nel box per abituarli a non defecare/urinare nel luogo di alimentazione o al momento della formazione dei gruppi di scrofe/scrofette/suinetti a scopo distrattivo).

- La condizione adeguata prevede che le attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua risultino idonee (non presentano materiale fecale all'interno e si presentano pulite).

b) I secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione e ogni alimento avanzato viene rimosso regolarmente - le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
----	-----------	-----------	-----------	------

EVIDENZE (*)

(*) Registrare la tipologia di abbeverata razionata/succhiotto/tazza/truogolo e il numero di abbeveratoi

a) Ogni animale deve poter accedere ad abbeveratoi che garantiscano un adeguato flusso idrico per ogni categoria di suini allevati. Un corretto flusso idrico (velocità di erogazione dell'acqua), che può essere agevolmente misurato determinando manualmente l'erogazione dell'acqua per un minuto e misurando l'acqua fuoriuscita e raccolta in un recipiente graduato, è fondamentale per una corretta abbeverata del suino. Infatti, se il flusso è troppo basso, il suino beve meno del necessario con una conseguente minore ingestione di liquido; viceversa se il flusso è eccessivo il suino spreca la parte dell'acqua che fuoriesce dall'abbeveratoio nel tentativo di dissetarsi con l'inutile aumento del volume dei liquami.

Il flusso idrico per i suini in accrescimento dovrebbe essere indicativamente di almeno 1-1,5 litri al minuto.

La distribuzione dell'acqua può avvenire essenzialmente attraverso tre tipi di abbeverate: a imbocco, a spinta e al truogolo. L'abbeveratoio a imbocco permette la somministrazione diretta dell'acqua nella bocca del suino, consentendo l'assunzione ottimale di acqua fresca e pulita. L'esempio più comune di abbeveratoio a imbocco è il succhiotto. L'abbeveratoio a spinta o tazza, invece, prevede che l'acqua venga raccolta in un contenitore, dal quale il suino beve. In questo caso, l'acqua ristagna nel contenitore per un periodo di tempo più o meno lungo prima di essere assunta dall'animale, aumentando il rischio di contaminazione.

La distribuzione di acqua nel truogolo prevede che l'acqua venga immessa direttamente nella mangiatoia. Pertanto, il rischio di contaminazione microbiologica è maggiore rispetto alle altre due modalità e potrebbe non soddisfare i requisiti minimi.

L'abbeveratoio a imbocco viene, perciò, considerata il metodo ottimale di distribuzione di acqua. L'abbeveratoio a tazza viene considerato un metodo sub-ottimale di distribuzione, mentre la distribuzione di acqua nel truogolo viene considerato il peggiore dei tre.

Vengono valutati il funzionamento e il numero di abbeveratoi; la condizione minima accettabile (acqua permanentemente a disposizione, fresca e di qualità adeguata) prevede la presenza di almeno 1 abbeveratoio ad imbocco (succhiotto) o a spinta (tazza) per box o un abbeveratoio permanente quale ad esempio il truogolo con un sistema che garantisca un costante livello di acqua disponibile (es galleggiante). Tali abbeveratoi devono essere funzionanti e accessibili agli animali, ad esempio quelli ad imbocco dovrebbero essere posizionati all'altezza della articolazione scapoloomerale degli animali. Inoltre, devono essere sufficientemente puliti. Nel caso di abbeveratoi permanenti o a tazza la condizione accettabile prevede che l'acqua sia trasparente e che sia possibile vedere il fondo dell'abbeveratoio.

La condizione per il requisito superiore prevede che i dispositivi di somministrazione devono essere proporzionali al numero di suini presenti nel box e si valuta come minimo la presenza di 2 abbeveratoi

per box ad altezza diversa commisurata all'accrescimento degli animali alloggiati (fruibile e nella disponibilità dell'animale, indicativamente l'altezza ottimale coincide con la corrispondenza dell'articolazione scapolo-omerale dell'animale) o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo. L'abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo, ovvero la presenza sia di un sistema che garantisca la presenza di acqua al truogolo (es sistema a galleggiante), che assicuri la presenza di acqua nell'impianto (es. sonde che verificano la presenza del flusso idrico con allarme in caso di mancato flusso).

b) Il valutatore verifica che il sistema di alimentazione e di abbeveramento adottato garantisca un'adeguata pulizia degli spazi destinati all'alimento/acqua; verificare che i truogoli e i sistemi di distribuzione dell'acqua siano puliti dopo che gli animali si sono alimentati e/o dissetati, in caso contrario si accerta che il detentore effettui con regolarità le procedure di pulizia.

La condizione non adeguata prevede che le attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua non risultino idonee (es. la somministrazione del mangime secco a terra in mancanza di adeguata mangiatoia, eccezione fatta per l'utilizzo temporaneo al momento dell'immissione degli animali nel box per abituarli a non defecare/urinare nel luogo di alimentazione o al momento della formazione dei gruppi di scrofe/scrofette/suinetti a scopo distrattivo). La condizione adeguata prevede che le attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua risultino idonee (non presentano materiale fecale all'interno e si presentano adeguatamente pulite).

25. Somministrazione di sostanze illecite

“Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate ai fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell’art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la salute e il suo benessere.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 18).

Elemento di verifica 25				
SOMMINISTRAZIONI DI SOSTANZE ILLECITE				
<i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.</i>				
<p><i>"Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere"</i> Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto dei farmaci. La condizione non adeguata prevede: la somministrazione di sostanze illecite - La condizione adeguata prevede: nessuna somministrazione di sostanze illecite</p>				
<i>Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente</i>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE				

Il valutatore si accerta che non siano effettuati trattamenti o che vengano somministrate sostanze illecite agli animali tramite il controllo dei registri di trattamento e con un’ispezione dell’armadietto dei farmaci o dei locali e degli ambienti dell’allevamento. L’utilizzo di eventuali sostanze non consentite può essere evidenziato da esami aggiuntivi, sia sulle carcasse al macello che da campioni biologici, a seconda della sostanza sospettata.

XI MANGIMI CONTENENTI FIBRA

26. Fibra nella razione delle scrofe gestanti - Energia nella razione delle scrofe gestanti

“Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 7)

Elemento di verifica 26				
FIBRA NELLA RAZIONE DELLE SCROFE GESTANTI - ENERGIA NELLA RAZIONE DELLE SCROFE GESTANTI				
<i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze) a-b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14 e 122/2011 Art. 3 punto 7.</i>				
a) Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possono causare inutili sofferenze o lesioni. <i>"Le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente [...]"</i> Per sufficiente si intende un tenore di cellulosa grezza compreso tra il 2,23% e il 6% della razione o un quantitativo di almeno 100 g/giorno per scrofa di paglia o fieno: i limiti indicati sono un ausilio per il valutatore che prima di esprimere un giudizio dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento.				
- La condizione non adeguata prevede: una quantità di fibra nella razione non sufficiente				
- La condizione adeguata prevede: una quantità di fibra nella razione sufficiente.				
a) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
(*) Registrare il tenore di fibra dichiarato o la presenza in % di alimenti con alto tenore di fibra. Registrare il tenore energetico del mangime o la presenza in % di alimenti energetici.				

a-b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14 e 122/2011 Art. 3 punto 7.				
b) "Le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime [...] così come alimenti ad alto tenore energetico". La razione deve contenere alimenti con un alto tenore energetico: es cereali (verificare il tenore energetico per kg di alimento o in base al fabbisogno giornaliero della scrofa).				
- La condizione non adeguata prevede: il tenore energetico nella razione non adeguato				
- La condizione adeguata prevede: il tenore energetico nella razione adeguato				
b) le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono alimenti ad alto tenore energetico				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
Registrare il tenore di fibra dichiarato o la presenza in % di alimenti con alto tenore di fibra. Registrare il tenore energetico del mangime o la presenza in % di alimenti energetici.				

a) La gestione delle scrofe prevede un lungo periodo di gestazione in gruppo e il principale problema è l'esternazione del comportamento aggressivo (Brouns and Edwards, 1994).

Nella fase di gestazione in gruppo, in genere l'alimentazione è razionata e calcolata al fine di non far incrementare eccessivamente il peso delle scrofe. L'incremento della fibra nella dieta, in questa fase, aumenta il livello di sazietà, ed è stato ampiamente dimostrato che ha un effetto sulla riduzione dei comportamenti stereotipici, in particolar modo a riguardo dei comportamenti di agitazione e aggressione (Whittaker et al., 1999; Danielsen and Vestergaard, 2001; Meunier-Salaün et al., 2001; Sapkota et al., 2016). Perciò è necessario che, durante la gestazione, ogni scrofa riceva un sufficiente apporto di fibra grezza. Per sufficiente si intende un tenore di fibra compreso tra il 2,23% e il 6% della razione. Valori inferiori a 2,23%, in caso di mancanza di metodi di somministrazione di fibra alternativi, sono considerati non sufficienti. Mentre indicativamente quantitativi di fibra superiori al 6%, fino ad arrivare ad un massimo del 20%, vengono considerati ottimali, tuttavia la fase della gestazione risulta estremamente vincolante e per questa motivazione non è possibile sancire a priori un livello ottimale valido per tutte le fasi di gestazione (Bernardino et al., 2016, Robert et al., 1993, Sapkota et al., 2016, Holt et al., 2006, Ramonet et al., 1999, Meunier-Salaun 2001, Brooks 2008, Linee guida CReNBA).

Tra i metodi di somministrazione alternativi è possibile considerare la fornitura quotidiana, in box o in gabbia, di paglia o fieno. In questo caso, è considerato soddisfatto il fabbisogno quotidiano con una somministrazione di almeno 100 g/giorno per scrofa di paglia o fieno (Olanda Brooks 2008).

In presenza di alimento confezionato il valutatore verifica se il tenore di fibra è sufficiente mediante controllo del cartellino identificativo della razione, pur rimanendo la possibilità di ricorrere alla verifica analitica. Nel caso di alimento prodotto con materie prime deve essere verificata la

formulazione analiticamente. La condizione non adeguata prevede una quantità di fibra nella razione non sufficiente. La condizione adeguata prevede una quantità di fibra nella razione sufficiente.

b) Durante la gestazione è fondamentale un corretto apporto alimentare per lo sviluppo e la crescita dei feti e per preparare la scrofa alla lattazione. In particolare, è stato ampiamente dimostrato che una dieta ad alto tenore energetico influisce positivamente sulle performance riproduttive, sia per quanto riguarda la perdita di peso della scrofa durante la lattazione che per il peso medio dei suinetti alla nascita (Cromwell et al., 1986; Kongsted et al., 2005). Quest'ultimo parametro ha una relazione positiva con la mortalità perinatale dei suinetti, difatti sia la scarsa riserva energetica che l'alta suscettibilità all'ipotermia influiscono in modo decisivo sulla mortalità (Herpin et al., 2002; Wolf et al., 2008). Perciò è necessario che, durante la gestazione, ogni scrofa riceva un sufficiente apporto energetico. Per sufficiente si intende una razione con un valore minimo di energia metabolizzabile per kg di alimento pari a 2272 Kcal/Kg. Valori compresi tra 2500 Kcal/kg e 3344 Kcal/kg sono considerati ottimali, tuttavia la fase della gestazione risulta estremamente vincolante per questa motivazione non è possibile sancire a priori un livello ottimale valido per tutte le fasi di gestazione (Bernardino et al., 2016, Sapkota et al., 2016, Holt et al., 2006, Dyck e Cole 1986, Sørensen e Thorup 2003, Merk e Kirchgessener 1984, Kongsted 2005, Muirhead e Alexander 2013). Nel caso in cui l'energia metabolizzabile per kg di alimento non risulti sufficiente, è necessario valutare se, in alternativa, viene soddisfatto il fabbisogno totale giornaliero per scrofa, il cui valore minimo oscilla tra 2527 e 4777 Kcal/die in base all'avanzamento della gestazione.

Il valutatore verifica se il tenore energetico per kg di alimento o in base al fabbisogno giornaliero della scrofa, mediante controllo del cartellino identificativo della razione. La condizione non adeguata prevede il tenore energetico nella razione non adeguato. La condizione adeguata prevede il tenore energetico nella razione adeguato.

XII Mutilazioni

27. Operazioni non consentite

"sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:

a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;

b) del mozzamento di una parte della coda;

c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;

d) dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

9) il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.

Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. " (D. L. vo 122/2011 All. 1 punto 8, 9 e 10).

"La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.[...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda" (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 19).

Elemento di verifica 27				
OPERAZIONI NON CONSENTITE				
<i>(Categoria di non conformità: Mutilazioni) 146/2001 All. Mutilazioni punto 19 e 122/2011 All. 1 punto 8, 9 e 10.</i>				
<p><i>"Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini (es. incisione auricolare) e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea".</i> Valutare se vengono eseguite procedure di mutilazione oltre a quelle derogate dalla normativa. La condizione non adeguata prevede: Sono eseguite operazioni che causano mutilazioni non consentite dalla normativa (es. incisione auricolare non per identificazione) - La condizione adeguata prevede: sono eseguite operazioni che causano mutilazioni consentite dalla normativa o non sono effettuate operazioni che causano mutilazioni</p>				
<p><i>Non sono effettuate delle operazioni, non derogate dalla normativa, che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea?</i></p>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
<p>(*) Descrivere l'eventuale tipo di mutilazione, le categorie di animali interessati e i box/ricoveri dove sono alloggiati</p>				

Sulle categorie dei suinetti svezzati e sui suini all'ingrasso le mutilazioni non consentite che si possono riscontrare più frequentemente sono il taglio di una parte dell'orecchio o l'apposizione dell'anello al naso senza comprovata necessità, derogata dalla normativa. Quindi per inciso, solo ed esclusivamente a scopo di identificazione è possibile praticare delle incisioni auricolari ai suini (es. Duroc). Similmente ad altre pratiche (come taglio dei denti, mozzamento della coda e castrazione) l'incisione auricolare, è considerata per il suino molto dolorosa sulla base delle modificazioni comportamentali (posture, vocalizzazioni) e non (livelli di cortisolo ematico, norepinefrina, β -endorfina e proteine di fase acuta), pertanto ha un effetto negativo sul livello di benessere dell'animale.

Il valutatore verifica se viene praticato o meno il taglio di una parte dell'orecchio, in caso affermativo verifica se è effettuata esclusivamente a scopo di identificazione (presenza di procedure scritte) o meno. In questo criterio sono contemplate tutte le possibili mutilazioni non contemplate negli altri criteri specifici.

La condizione non adeguata fa riferimento a operazioni che causano mutilazioni non consentite dalla normativa (es. incisione auricolare non a scopo identificativo o terapeutico). La condizione adeguata prevede che siano eseguite operazioni che causano mutilazioni consentite dalla normativa o non sono effettuate operazioni che causano mutilazioni.

28. Levigatura o troncatura incisivi (lattonzoli)

"sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:

a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza; [...]

9) il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.

Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. " (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 8, 9 e 10).

Elemento di verifica 28**LEVIGATURA O TRONCATURA INCISIVI (LATTONZOLI)***(Categoria di non conformità: Mutilazioni) 122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera a*

"sono vietate tutte le operazioni [...] ad eccezione: di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta" e "[...] la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5" **La riduzione degli incisivi è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è consentita in presenza di ferite, previa verifica della presenza delle idonee condizioni gestionali ambientali, a condizione che lasci una superficie liscia intatta e che sia eseguita dal veterinario o da personale formato entro i 7 giorni di vita.** La condizione non adeguata prevede: presenza di suini con riduzione degli incisivi senza adempimento di uno dei requisiti richiesti - La condizione adeguata prevede: l'assenza di suini con una riduzione degli incisivi o presenza di suini con riduzione degli incisivi con il rispetto di tutti i requisiti.

La riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli è praticata entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura o troncatura che lasci una superficie intatta - le operazioni di riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticate soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
(*) Controllo a campione di almeno 5 box contenenti suinetti di età superiore a 10 giorni e annotazione delle evidenze riscontrate				

Il mozzamento di parte della coda, la troncatura e la levigatura dei denti sono pratiche manageriali largamente adottate nell'allevamento intensivo del suino, al fine di evitare la morsicatura della coda ed eccessive lesioni da morso; esse sono vietate per scopi diversi da quelli terapeutici. Queste pratiche causano effetti sia acuti che cronici sul benessere dei suini, e la loro efficacia nel prevenire le suddette problematiche è limitata, poiché riduce i sintomi del disordine comportamentale, ma non risolvono la/e causa/e sottostante/i in modo definitivo.

Perciò queste pratiche manageriali non devono essere utilizzate in maniera sistematica e routinaria, ma solamente come ultima risorsa e dopo aver ottimizzato i sistemi di gestione (spazi, densità, manipolabili, ecc.), nel caso in cui sia comprovata la presenza di ferite derivate da lunghezza dei denti (es. ferite alle code e alle orecchie di altri suini o ferite ai capezzoli delle scrofe). Tale prova dovrà essere certificata e documentata tramite un'approfondita valutazione del rischio.

Il valutatore verifica l'utilizzo delle pratiche manageriali di mozzamento di parte della coda e troncatura dei denti. Si rammenta che la mutilazione è consentita, nei casi di deroga sopradescritti, a

condizione che lasci una superficie liscia intatta e che sia eseguita dal veterinario o da personale formato entro i 7 giorni di vita. In caso di esecuzione della mutilazione il valutatore si accerta che ci sia la documentazione che attesta la presenza di necessità di ricorrere alla mutilazione. La condizione non adeguata prevede la presenza di suini con una riduzione degli incisivi senza adempimento di uno dei requisiti richiesti. La condizione adeguata prevede l'assenza di suini con una riduzione degli incisivi o presenza di suini con riduzione degli incisivi con il rispetto di tutti i requisiti.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

29. Riduzione delle zanne dei verri

"sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:

a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza; [...]

10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. " (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 8 e 10).

Elemento di verifica 29				
RIDUZIONE DELLE ZANNE DEI VERRI				
(Categoria di non conformità: Mutilazioni) 122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera a				
<p>"[...] zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5". La riduzione delle zanne dei verri è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è ammessa per evitare le lesioni ad altri animali o per motivi di sicurezza, a condizione che sia eseguita dal veterinario o da personale formato. La condizione non adeguata prevede: la presenza di verri con zanne ridotte senza adempimento dei requisiti o effettuata da personale non formato - La condizione adeguata prevede: non viene effettuata la riduzione delle zanne o viene eseguita con il rispetto di tutti i requisiti</p>				
<p>La riduzione delle zanne dei verri viene effettuata per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza e solamente da un veterinario o da personale formato - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche</p>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE				

La riduzione delle zanne dei verri è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è ammessa per evitare le lesioni ad altri animali o per motivi di sicurezza, a condizione che sia eseguita dal veterinario o da personale formato. La condizione non adeguata prevede la presenza di verri con zanne ridotte senza adempimento dei requisiti o effettuata da personale non formato. La condizione

adeguata prevede che non sia effettuata la riduzione delle zanne o venga eseguita con il rispetto di tutti i requisiti da personale formato.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

30. Mozzamento della coda - Misure preventive al taglio della coda

a) *“sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione: [...]*

b) del mozzamento di una parte della coda; [...]

9) *il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.*

Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

10) *Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. ” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 8, 9 e 10).*

b) *“il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. E' pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati” (D. L. vo 122/2011, allegato I, parte I, punto 9).*

“[...] gli allevatori effettuino una valutazione del rischio di incidenza della morsicatura della coda utilizzando indicatori basati e non basati sugli animali («la valutazione del rischio»)” (Raccomandazione UE 2016/336, punto 2 lettera a).

“Nella valutazione del rischio dovrebbero essere controllati i seguenti parametri:

a) i materiali di arricchimento forniti;

b) la pulizia;

c) il comfort termico e la qualità dell'aria;

- d) lo stato di salute;
- e) la competizione per l'alimento e lo spazio;
- f) l'alimentazione.

In base ai risultati della valutazione del rischio dovrebbero essere prese in considerazione opportune modifiche nella gestione degli allevamenti, come la fornitura di materiali di arricchimento adeguati, condizioni ambientali confortevoli, la garanzia di un buono stato di salute e/o la fornitura di un'alimentazione equilibrata ai suini.” Raccomandazione UE 2016/336, punto 3).

“la capacità di controllare il rischio di morsicatura della coda, attraverso una corretta identificazione e risoluzione dei fattori predisponenti legati all'animale, ambiente e al management dell'allevamento è essenziale se ci si prefigge la finalità di eliminare il mozzamento della coda. La presenza di questi rischi può essere identificata con un range di misure legate all'ambiente e il management e alle misure legate agli animali (ABMs)”. (Conclusion n. 3 EFSA Journal 2012;12(5):3702)

Elemento di verifica 30**MOZZAMENTO DELLA CODA - MISURE PREVENTIVE AL TAGLIO DELLA CODA***(Categoria di non conformità: Mutilazioni) a) 122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera b.*

a) "sono vietate tutte le operazioni [...] ad eccezione: del mozzamento di una parte della coda" e " il mozzamento della coda e [...] non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite [...] alle code di altri suini" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata [...]" e "Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici" Il mozzamento della coda è vietato per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è consentito in presenza di ferite sulle code, previa verifica e successivo miglioramento della situazione gestionale ed ambientale, agendo sul materiale di arricchimento, a condizione che venga eseguito da personale formato (entro i 7 giorni di vita) oppure dal veterinario con anestesia e analgesia prolungata (oltre i 7 giorni di vita).

- La condizione non adeguata prevede: la presenza di suinetti con code mozzate senza adempimento di uno dei requisiti richiesti

- La condizione adeguata prevede: la presenza di suini con code mozzate, ma previo adempimento di tutti i requisiti richiesti

- La condizione per il requisito superiore prevede: l'assenza, nell'intero allevamento, di suini con code mozzate

a) il mozzamento di una parte della coda viene effettuato entro i primi 7 giorni di vita.

- se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario

- il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattinzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità).

- tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (Ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE (*)

(*) Allevamento con svezzamento e ingrasso:

- Verificare la presenza dell'analisi del rischio e l'eventuale cronoprogramma del piano di miglioramento dei punti critici

- Verificare, se del caso, la presenza di gruppi di animali con coda lunga e descriverne il numero e la localizzazione

- Verificare, se del caso, l'ultima autovalutazione.

Allevamento da riproduzione:

- Verificare, se del caso, l'età di effettuazione del taglio della coda, controllando a campione almeno 5 covate di animali di più di 7 giorni.

b) D.Lgs 122/2011, All I parte I, par 9.

b) "Il mozzamento della coda [...] non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati." Se vengono allevati suini a coda mozzata, sono state preventivamente adottate le misure di miglioramento delle condizioni ambientali e della densità degli animali negli alloggi.

- La condizione non adeguata prevede: sono allevati suini a coda mozzata, non è stata effettuata alcuna valutazione del rischio, non sono state adottate misure di miglioramento.

- La condizione adeguata prevede: sono allevati suini a coda mozzata ed è in corso il cronoprogramma di miglioramento in seguito a una valutazione del rischio, oppure è stato completato il cronoprogramma di miglioramento e sono allevati gruppi di animali a coda integra.

- La condizione per il requisito superiore prevede: tutti gli animali allevati presentano coda integra e non sono presenti lesioni alla coda o alle orecchie degli animali.

b) vi è documentazione della comprovata esigenza di tali pratiche (dichiarazione di un medico veterinario associata a valutazione del rischio).

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					

a) Il mozzamento di parte della coda e la troncatura e la levigatura dei denti sono pratiche manageriali largamente adottate nell'allevamento intensivo del suino al fine di evitare la morsicatura della coda ed eccessive lesioni da morso; esse sono vietate per scopi diversi da quelli terapeutici. Queste pratiche causano effetti sia acuti che cronici sul benessere dei suini, e la loro efficacia nel prevenire le suddette problematiche è limitata, poiché riduce i sintomi del disordine comportamentale, ma non risolve la/e causa/e sottostante/i in modo definitivo.

Perciò queste pratiche manageriali non devono essere utilizzate in maniera sistematica e routinaria, ma solamente come ultima risorsa e dopo aver ottimizzato i sistemi di gestione (spazi, densità, materiali manipolabili, ecc..) come da Raccomandazione UE 336/2016, nel caso in cui sia comprovata la presenza di ferite (es. ferite alle code e alle orecchie di altri suini). Tale prova dovrà essere certificata e documentata tramite un'approfondita valutazione del rischio.

Il valutatore verifica l'utilizzo delle pratiche manageriali di mozzamento di parte della coda e troncatura dei denti. Si rammenta che la mutilazione è consentita, nei casi di deroga sopradescritti, a condizione che venga eseguita da personale formato (entro i 7 giorni di vita) oppure dal veterinario con anestesia e analgesia prolungata (oltre i 7 giorni di vita).

In caso di esecuzione della mutilazione il valutatore si accerta che ci sia la documentazione che attesta la presenza di necessità di ricorrere alla mutilazione (es. valutazione del rischio e cronoprogramma

del sito a cui sono destinati gli animali), nonché la presenza delle migliori oltre i requisiti previsti dalla normativa come da Raccomandazione UE 336/2016 (es. riduzione del numero degli animali presenti nel box). La condizione non adeguata prevede la presenza di suinetti con code mozzate, senza adempimento di uno dei requisiti richiesti. La condizione adeguata prevede la presenza di suini con code mozzate, ma previo adempimento di tutti i requisiti richiesti. La condizione per il requisito superiore prevede l'assenza, nell'intero allevamento, di suini con code mozzate.

b) Il taglio della coda, è una procedura che risulta essere dolorosa per l'animale. La normativa comunitaria stabilisce pertanto che questa mutilazione non possa essere effettuata se non per motivi particolari. Tuttavia, poiché in alcuni casi il ricorso a tale pratica può risultare indispensabile per salvaguardare il benessere degli animali, in determinati periodi, o settori, o allevamenti vengono consentite deroghe, soltanto in caso di comprovata presenza di lesioni alle orecchie o alle code degli altri suini e dopo avere messo in atto tutti gli accorgimenti possibili per evitare episodi di morsicature compresa la riduzione della densità degli animali presenti. Si rimanda, in proposito, per ulteriori informazioni, alla Raccomandazione UE 2016/336 e al documento di lavoro della Commissione sulle “Migliori pratiche per la prevenzione del taglio della coda di routine e per fornire materiale manipolabile ai suini” (European Commission 1).

In tale documento vengono individuati una serie di fattori strategici, che interagiscono tra loro, per concorrere a favorire o determinare la comparsa di fenomeni di morsicature della coda, che si presentano con maggiore frequenza e gravità in determinati periodi dell'accrescimento (dallo svezzamento alla messa a terra); i punti chiave individuati sono materiali di arricchimento forniti, pulizia, comfort termico e qualità dell'aria, stato di salute, competizione per alimento e spazio, alimentazione.

Poiché gli effetti della caudofagia si manifestano negli allevamenti da svezzamento e da ingrasso, è previsto che in questi ultimi, nel caso in cui vengano allevati suini con coda tagliata, venga effettuata una valutazione del rischio, prendendo in considerazione tutti i 6 fattori precedentemente elencati. Per ciascuno dei punti chiave deve essere verificata dall'allevatore almeno la conformità ai requisiti minimi di legge. Successivamente è necessario che vengano attuati interventi migliorativi rispetto ad alcuni o a tutti i requisiti ritenuti cruciali a favorire l'insorgenza della problematica “morsicatura della coda”. Se in seguito all'attuazione degli interventi migliorativi persistono gli episodi di morsicatura della coda, l'allevamento è autorizzato, in via temporanea, ad applicare la deroga, allevando gruppi di animali caudectomizzati, o l'intero effettivo qualora la problematica risultasse estesa a tutti gli animali. Successivi interventi di valutazione del rischio e ulteriori eventuali modifiche delle condizioni di allevamento, avranno il compito di verificare la persistenza della necessità di introdurre

animali con coda tagliata o l'opportunità di effettuare tentativi con piccoli gruppi di animali a coda integra.

Per agevolare questo percorso all'allevatore il Ministero della Salute, tramite un gruppo di lavoro ad hoc, ha predisposto una check list per l'autovalutazione del rischio in allevamento da svezzamento e ingrasso (ClassyFarm 1, 2018), corredata da un manuale di valutazione (ClassyFarm 2, 2018), che permette di verificare la conformità rispetto ai 6 punti chiave, assegnando un giudizio: insufficiente, migliorabile, ottimale. Per poter allevare animali caudectomizzati sarà quindi necessario seguire un percorso chiaramente definito e documentato: effettuare la valutazione del rischio e verificare la conformità dell'allevamento rispetto ai requisiti critici (livello migliorabile per tutti i requisiti della check list); mettere in atto interventi migliorativi (documentati da un preciso cronoprogramma), fino al raggiungimento del livello migliorabile o ottimale, per tutti i requisiti; introdurre suinetti a coda integra per verificare gradualmente la possibilità di non ricorrere alla caudectomia; solo in caso della verifica dell'impossibilità di allevare animali a coda integra, l'allevatore avrà la possibilità di usufruire della deroga, che dovrà essere temporanea, nell'ottica di continuo miglioramento delle condizioni di allevamento. Quindi dopo aver raggiunto una soddisfacente condizione ambientale (ad esempio condizione ottimale per i criteri 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 21, 22, 23, 24 e 42 della check list di autovalutazione); nel caso in cui gli animali mostrassero ancora lesioni alla coda dovute a morsicatura, con una prevalenza rilevante (valutazione insufficiente al criterio 38), sarà a questo punto possibile mozzarla o richiedere al fornitore (sito 1) dei lattonzoli con coda mozzata, come deroga temporanea fino al raggiungimento dei miglioramenti previsti e scadenziati da un cronoprogramma approvato dall'autorità locale competente.

La condizione non adeguata prevede che siano allevati suini a coda mozzata, e che non sia stata effettuata alcuna valutazione del rischio o che sia stata effettuata una valutazione del rischio ma non siano state adottate conseguenti misure di miglioramento. La condizione adeguata prevede che siano allevati suini a coda mozzata e che sia in corso il cronoprogramma di miglioramento in seguito ad una valutazione del rischio, oppure sia stato completato il cronoprogramma di miglioramento e siano allevati gruppi di animali a coda integra (fase di verifica delle condizioni per l'allevamento di suini a coda integra). La condizione per il requisito superiore prevede che tutti gli animali siano allevati a coda integra e che non siano presenti lesioni alla coda o alle orecchie degli animali (valutazione insufficiente ai criteri 38 e 39).

31. Castrazione

"sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione: [...]

c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti; [...]

10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. " (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 8 e 10).

"La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda" (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 19).

Elemento di verifica 31**CASTRAZIONE**

(Categoria di non conformità: Mutilazioni) 146/2001 All. Mutilazioni punto 19 e 122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera c.

"Sono vietate tutte le operazioni [...] ad eccezione: della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 [...] Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici" e " **La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.**" **La castrazione dei suini di sesso maschile è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è consentita tramite buone pratiche chirurgiche a condizione che sia eseguita da personale formato (entro i 7 giorni di vita) o dal veterinario con anestesia e analgesia prolungata (oltre i 7 giorni di vita e comunque entro la maturità sessuale).**

- La condizione non adeguata prevede: la presenza di suini castrati senza adempimento di uno dei requisiti richiesti
- La condizione adeguata prevede: la presenza di suini castrati con il rispetto di tutti i requisiti o di suini non castrati.

la castrazione dei suini di sesso maschile è effettuata con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita - se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
----	-----------	-----------	-----------	------

EVIDENZE (*)

Se eseguita entro i 7 giorni registrare i nominativi degli addetti alla castrazione, gli estremi dei corsi di formazione specifici frequentati, registrare il numero di covate controllate per la verifica dei 7 giorni, verificare, se del caso, la tecnica di castrazione, per escludere la lacerazione dei tessuti; se eseguita oltre i 7 giorni registrare l'evidenza dei trattamenti farmacologici.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. Il personale formato deve aver seguito un corso apposito e l'attestato del corso deve essere acquisita come evidenza. La castrazione dei suini di sesso maschile è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è consentita tramite buone pratiche chirurgiche a condizione che sia eseguita da personale formato (entro i 7 giorni di vita) o dal veterinario con anestesia e analgesia prolungata (oltre i 7 giorni di vita e comunque entro la maturità sessuale).

La castrazione di suini di sesso maschile, secondo le situazioni derogate sopra descritte, è consentita a condizione che venga utilizzata una strumentazione che permetta di asportare i testicoli senza lacerazione o strappo dei tessuti (es. bisturi). La castrazione è altresì consentita tramite l'utilizzo di prodotti farmacologicamente attivi entro e non oltre la maturità sessuale del soggetto. L'utilizzo di tali prodotti dovrà essere regolarmente annotato sui registri dei trattamenti, il quale verrà utilizzato come elemento di prova nella valutazione delle modalità di castrazione.

La condizione non adeguata prevede la presenza di suini castrati senza adempimento di uno dei requisiti richiesti. La condizione adeguata prevede la presenza di suini castrati con il rispetto di tutti i requisiti o di suini non castrati.

Il valutatore si accerta mediante quesito diretto al responsabile dell'allevamento e verifica il rispetto di tutti gli adempimenti. Inoltre, verifica la concordanza delle dichiarazioni con le osservazioni dirette dei lattonzoli in sala parto. Tuttavia, essendo presenti deroghe anche oltre i 7 giorni, se del caso, dovrà ispezionare il registro dei trattamenti (evidenza dei trattamenti farmacologici di analgesia prolungata e anestesia) e potrà rivolgersi per informazioni dettagliate al veterinario aziendale responsabile o esecutore della pratica veterinaria medico-chirurgica.

32. Anello al naso

"sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:

[...] d) dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale. [...]

10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche." (D. L. vo 122/2011 All. 1 punto 8 lettera d e punto 10).

Elemento di verifica 32				
ANELLO AL NASO				
(Categoria di non conformità: Mutilazioni) 122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera d.				
<p>"L'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata" L'apposizione dell'anello al naso non è consentita, come deroga è ammessa solo negli allevamenti all'aperto. La condizione non adeguata prevede: la presenza di suini con anello al naso senza adempimento di uno dei requisiti richiesti - La condizione adeguata prevede: la presenza di suini con anello al naso con il rispetto di tutti i requisiti o di suini senza anello al naso.</p>				
<p>L'apposizione di un anello al naso avviene solo su animali stabulati all'aperto e viene effettuata da un veterinario o da personale formato</p>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE				

Il normale comportamento del suino comprende l'investigazione dell'ambiente circostante attraverso annusamento, grufolamento, leccamento e masticazione di eventuali oggetti nel box (Welfare Quality®). L'applicazione dell'anello al naso, oltre che essere una procedura algica per il suino, ostacola la normale attuazione dei comportamenti innati e sociali dell'animale stesso (causando alterazioni comportamentali e fisiologiche). Secondo la normativa vigente non è consentita l'applicazione dell'anello al naso negli allevamenti intensivi; tuttavia è ammessa qualora gli animali siano allevati all'aperto.

Note alle mutilazioni: Personale addetto alle mutilazioni

“Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 10).

Tutte le pratiche che possono causare un dolore immediato e a volte prolungato all'animale, devono essere eseguite da personale specializzato come medici veterinari o persone adeguatamente formate. La castrazione e il mozzamento della coda, in particolare, se effettuati oltre il settimo giorno di vita, vengono considerati alla stregua di un qualsiasi intervento chirurgico, e richiedono, pertanto, di essere eseguite da un medico veterinario seguendo un corretto protocollo anestetico e analgesico.

Il valutatore si accerta se i suini presenti in sala parto sono stati sottoposti a castrazione e/o mozzamento della coda entro i primi sette giorni di vita, se in azienda è presente un documento che attesti l'avvenuta formazione degli operatori che effettuano tale pratica (nel caso non sia eseguita da un veterinario) e infine qualora la castrazione o mozzamento di parte della coda fossero state condotte dopo i sette giorni di vita dei suinetti, che ci sia un riscontro sul registro di carico/scarico dei farmaci o dei trattamenti terapeutici che attesti l'utilizzo di prodotti analgesici e anestetici.

XIII PROCEDURE D'ALLEVAMENTO

33. Disposizioni generali

"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali." (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 20).

Elemento di verifica 33				
DISPOSIZIONI GENERALI				
(Categoria di non conformità: Procedure d'allevamento) 146/2001 Al. Procedure di allevamento punto 20				
<p>"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali." Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento che ledono le 5 libertà. Condizione non adeguata: allevamento non consono alla specie suina con evidenti limitazioni a livello di 5 libertà. Condizione adeguata: allevamento consono alla specie suina senza limitazioni delle 5 libertà</p>				
<p><i>Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)</i></p>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
(*) Descrivere le modalità di contenimento degli animali per prelievi di sangue, vaccinazioni, fecondazioni ecc.				

Questo criterio si riferisce alle disposizioni generali di allevamento, e contempla le eventuali non conformità non trattate negli altri criteri che possono ledere il benessere degli animali.

Non devono essere praticate procedure che ledono le 5 libertà degli animali (Brambell 1965):

1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
2. libertà dai disagi ambientali;
3. libertà dalle malattie e dalle ferite;
4. libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
5. libertà dalla paura e dallo stress.

La condizione non adeguata prevede una tipologia d'allevamento non consona alla specie suina con evidenti limitazioni a livello di 5 libertà. La condizione adeguata prevede una tipologia d'allevamento consona alla specie suina senza limitazioni delle 5 libertà.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

34. Biosicurezza - lotta agli infestanti

“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per: [...] per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi” (Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)

Elemento di verifica 34				
BIOSICUREZZA - LOTTA AGLI INFESTANTI				
<i>(Categoria di non conformità: Procedure d'allevamento) Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)</i>				
<p>“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi” Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti).</p> <p>- La condizione non adeguata prevede: la completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori)</p> <p>- La condizione adeguata prevede: la presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive)</p>				
Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
<p>(*) Descrivere le modalità e periodicità di disinfestazione, derattizzazione e pulizia dell'allevamento (presenza di una ditta esterna o procedure interne aziendali), annotare gli estremi di alcune registrazioni e delle postazioni ispezionate</p>				

Un elevato numero di patogeni può essere trasmesso in maniera diretta o indiretta tramite roditori, uccelli, cani e gatti dall'esterno dell'allevamento o tra i comparti dell'allevamento stesso. Tali animali possono anche comportarsi come reservoir per patogeni che così continuano a circolare in allevamento. Ogni allevamento deve adottare un programma di controllo degli animali nocivi il cui scopo sia la prevenzione dell'insediamento nelle zone circostanti. Questo obiettivo può anche essere raggiunto rimuovendo eventuali posti in cui nascondersi attorno gli edifici (piante, erbacce). Gli alimenti dovrebbero essere conservati in stanze chiuse e non accessibili agli animali nocivi. Una buona prassi consiste in porre le reti in tutte le aperture per prevenire l'ingresso di uccelli.

Il controllo degli animali infestanti e roditori si attua innanzi tutto impedendo l'accesso a qualunque animale estraneo al proprio allevamento. Risulta improbabile evitare completamente la presenza di animali indesiderati, ma è possibile, quantomeno, limitarne l'accesso. Il programma di derattizzazione può essere effettuato sia da ditte esterne specializzate che dal responsabile

dell'allevamento stesso, ma in linea generale è indispensabile rispettare pedissequamente le scadenze per la corretta manutenzione delle esche. Il primo passo da effettuare è quello di controllare le vie di accesso alle strutture; difatti risulta necessario intervenire a livello di prese d'aria per evitare l'accesso sia ai roditori che agli uccelli (utilizzo di griglie). La disposizione di esche prevede la disponibilità in sede di una piantina dell'allevamento con l'ubicazione di esse, la presenza della scheda di sicurezza relativa del prodotto utilizzato, nonché il numero di lotto, l'indicazione del principio attivo e le date di distribuzione, di controllo e di sostituzione. L'introduzione o la presenza di gatti per il controllo dei roditori, non soddisfa i criteri di base della biosicurezza poiché a loro volta i gatti diventano potenziali vettori per la diffusione di patogeni, quindi esita in una condizione non adeguata.

La condizione non adeguata prevede la completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o la presenza di piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori). La condizione adeguata prevede la presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento - registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive).

35. Età allo svezzamento - Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo svezzamento precoce da 21 a 27 giorni

“3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

4. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera C, punto 3 e 4).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CREMA

Elemento di verifica 35**ETÀ ALLO SVEZZAMENTO - PROCEDURE DI PULIZIA NEGLI IMPIANTI SPECIALIZZATI PER LO SVEZZAMENTO PRECOCE DA 21 A 27 GIORNI***(Categoria di non conformità: Procedure d'allevamento) a) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.***Riproduttori:**

a) "Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati" La condizione non adeguata prevede: età di svezzamento non adeguata (inferiore ai 28 giorni in caso di assenza di impianti specializzati; inferiore ai 21 giorni in caso di impianti specializzati) - La condizione adeguata prevede: Età di svezzamento adeguata (dai 28 giorni in caso di assenza di impianti specializzati; dai 21 giorni in caso di impianti specializzati).

a) RIPRODUZIONE - LATTONZOLI:

- nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)

- i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
----	-----------	-----------	-----------	------

EVIDENZE (*)

(*) Registrare l'età dello svezzamento e, se del caso, le modalità di pulizia, disinfezione, tutto pieno tutto vuoto, ecc.

b) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.

b) "Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli". **In caso di svezzamento precoce, i suinetti devono essere trasferiti in impianti che rispettano le condizioni igienico-sanitarie imposte dalla normativa.** La condizione non adeguata prevede: gli impianti specializzati non vengono svuotati e/o puliti e/o disinfettati o non sono separati dalle scrofe - La condizione adeguata prevede: la presenza dell'impianto con tutto pieno tutto vuoto per settore (fisicamente separato) pulito e disinfettato a fine ciclo o vendita dei suinetti lattonzoli ai siti specializzati.

b) RIPRODUZIONE-LATTONZOLI:

- gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo

- gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
----	-----------	-----------	-----------	------

EVIDENZE (*)

(*) Registrare le modalità di pulizia, disinfezione, tutto pieno tutto vuoto, ecc.

c) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.

Svezzamento-Ingrasso

c) "Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli". **In caso di svezzamento precoce, i suinetti devono essere trasferiti in impianti che rispettano le condizioni igienico-sanitarie imposte dalla normativa.** La condizione non adeguata prevede: che gli impianti specializzati non vengono svuotati e/o puliti e/o disinfettati o non sono separati dalle scrofe. - La condizione adeguata prevede: la presenza dell'impianto specializzato con tutto pieno tutto vuoto per settore (fisicamente separato) pulito e disinfettato a fine ciclo. - La condizione per il requisito superiore (possibile solo per la riproduzione) prevede: lo svezzamento oltre i 28 giorni di vita

c) INGRASSO - LATTONZOLI:

- nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)

- i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati

- gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo

- gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare l'età dello svezzamento e, se del caso, le modalità di pulizia, disinfezione, tutto pieno tutto vuoto, ecc.					

a) Lo svezzamento dalla scrofa risulta una fase molto critica per il suinetto lattonzolo e più precocemente viene effettuata più ripercussioni negative sono presenti. Il valutatore si accerta di quanto dichiarato dal detentore tramite l'ispezione dei suinetti lattonzoli in sala parto, verificando la data del parto in caso di dubbio. La condizione non adeguata prevede un'età di svezzamento non adeguata (inferiore ai 28 giorni in caso di assenza di impianti specializzati; inferiore ai 21 giorni in caso di impianti specializzati). La condizione adeguata prevede un'età di svezzamento adeguata (dai 28 giorni in caso di assenza di impianti specializzati; dai 21 giorni in caso di impianti specializzati). Alcune ABMs nelle scrofe possono giustificare il ricorso allo svezzamento precoce, a patto che i suinetti siano inviati ad impianti specializzati (Es. body condition score ≤ 2 , in più del 5% delle scrofe con alimentazione adeguata; Ulcera della spalla $> 19\%$ delle scrofe con alimentazione adeguata).

b) Il valutatore si accerta del rispetto della normativa, verifica che tali impianti siano fisicamente separati dalle strutture dove sono detenute le scrofe. In caso l'allevamento ospiti solo gli svezzati è necessario verificare i registri di carico e scarico per la congruità, tenendo conto del rispetto del vuoto

sanitario. Viene chiesto al detentore che tipo di disinfettante viene usato e si chiede una bolla/fattura di controprova in caso di assenza dei flaconi in allevamento.

Si precisa che lo svezzamento precoce non può essere eseguito togliendo le scrofe dalla sala parto e lasciando i lattonzoli in quel locale.

Inoltre, non è possibile effettuare tale pratica se cagiona effetti negativi sulla salute e il benessere dei lattoni e delle scrofe. In caso di dubbi, per dare evidenza ad alcune non conformità o meno è possibile valutare nei suinetti svezzati alcune ABMs (es. nei suinetti svezzati si riscontrano patologie enteriche in più del 15% dei box esaminati senza focolai diagnosticati; insufficienze ai criteri 38 e 39).

c) È necessario conoscere e documentare l'età di arrivo dei suinetti svezzati e verificare che i locali di svezzamento siano fisicamente separati dalle strutture dove sono detenute le scrofe. Inoltre, dovrà essere attuato e documentato il rispetto del vuoto sanitario e l'utilizzo di un programma di pulizia e disinfezione adeguato.

Si evidenzia che lo svezzamento precoce non può essere eseguito togliendo le scrofe dalla sala parto e lasciando i lattonzoli in quel locale (es. gabbie autosvezzanti). Come eccezione si rammenta che solo i cosiddetti "rescue deck" (gabbie simili ad incubatrici di gruppo con linea del latte e temperatura controllata) possono essere presenti nei medesimi locali ove sono detenute le scrofe e si configurano come una sorta d'infermeria.

Inoltre, non è possibile effettuare lo svezzamento precoce se cagiona effetti negativi sulla salute e il benessere dei lattoni e delle scrofe. Effettuare la raccolta dei dati relativi agli ABMs sugli svezzati può aiutare nell'interpretazione di tale parametro, fornendo evidenza o meno di non conformità (insufficienza ai criteri 38, 39; disordini enterici in più del 15% dei box esaminati senza focolai diagnosticati).

XIV ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE

36. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva

"Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari" (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 13).

Elemento di verifica 36				
ALLARME IMPIANTO DI VENTILAZIONE E IMPIANTO DI RISERVA				
(Categoria di non conformità: Attrezzature automatiche o meccaniche) 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici punto 13.				
<p>"Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari". Verificare il rispetto della normativa in caso l'areazione dei locali dipenda da un impianto di ventilazione forzata. La condizione non adeguata prevede: presenza unicamente di ventilazione forzata (locali chiusi, privi di finestre) con assenza di un sistema d'allarme e/o contemporaneamente di un generatore di corrente che, in caso di guasti dell'impianto e/o mancanza della corrente elettrica, consenta il ripristino della ventilazione); La condizione adeguata prevede: ventilazione naturale oppure ventilazione unicamente forzata con sistema d'allarme ed impianto di riserva.</p>				
<p>Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali - in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto</p>				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE (*)				
<p>(*) Segnalare il tipo di ventilazione naturale/forzata e in caso di ventilazione unicamente forzata se è presente l'impianto d'allarme e di riserva. Eseguire una verifica sul funzionamento dell'impianto e annotare le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione.</p>				

Sono da considerarsi sistemi di ventilazione forzata gli impianti che consentono di gestire unicamente il ricambio dell'aria di un ambiente con l'esterno. Questo avviene senza l'apertura di finestre o porte, tramite condotte di ventilazione forzata, collegate con gli ambienti interni da aspiratori (per la rimozione dell'aria) e da diffusori (per l'immissione di aria nuova).

Il valutatore si accerta della presenza di un impianto di ventilazione forzata, che esso sia sottoposto a manutenzione periodica e che sia fornito di un sistema di riserva (generatore) che ne garantisca un adeguato funzionamento in caso di interruzione di corrente; o similmente, viene valutata positivamente l'eventuale apertura automatica di finestre, che forniscano una ventilazione naturale adeguata, in caso di guasto.

Il valutatore si accerta, altresì, della presenza di un sistema di allarme che avverta tempestivamente della presenza di un guasto al fine di permettere un intervento nel più breve tempo possibile, in modo da salvaguardare le condizioni di benessere animale. Gli impianti di riserva e di allarme devono essere sottoposti periodicamente a controllo e manutenzione. Inoltre, in caso di allarmi presenti solo a livello locale è necessario verificare l'esistenza di una procedura, documentata anche con semplice diagramma, che dimostri la conoscenza di nominativi e recapiti di personale esperto a cui ricorrere in caso di necessità per il ripristino della funzionalità degli impianti.

La condizione non adeguata prevede la presenza unicamente di ventilazione forzata (locali chiusi, privi di finestre) con assenza di un sistema d'allarme e/o contemporaneamente di un generatore di corrente che, in caso di guasti dell'impianto e/o mancanza della corrente elettrica, consenta il ripristino della ventilazione). La condizione adeguata prevede la ventilazione naturale oppure la ventilazione unicamente forzata con sistema d'allarme ed impianto di riserva.

37. Ispezione delle attrezzature automatiche o meccaniche

“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema di allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 13).

Elemento di verifica 37					
ISPEZIONE					
<i>(Categoria di non conformità: Attrezzature automatiche o meccaniche) 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici punto 13.</i>					
<p>"Ogni impianto automatico o meccanico (es. alimentazione, areazione e sistemi di allarme) indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali" La condizione non adeguata prevede: la mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi - La condizione adeguata prevede: almeno una ispezione al giorno. La condizione ottimale prevede la presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni</p>					
Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori- consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni					

Gli impianti automatici che possono influenzare il benessere animale (sistemi automatici di alimentazione, ventilazione, ecc.) dovrebbero essere sottoposti a controlli giornalieri e a manutenzioni regolari per accertarne il buon funzionamento.

Qualora tali impianti siano fondamentali per il benessere degli animali, dovrebbero essere muniti di sistemi d'allarme, che a loro volta dovrebbero essere controllati per verificarne l'efficacia, al fine di segnalare tempestivamente la presenza di guasti o malfunzionamenti.

Impianti meccanici, come ad esempio, quelli deputati alla somministrazione automatica di cibo, acqua, apertura/chiusura delle finestre e smaltimento dei liquami, devono essere ispezionati, almeno

una volta al giorno, al fine di verificarne il corretto funzionamento. Un difetto dei suddetti impianti, con conseguente ritardo o mancanza della funzione per cui sono progettati, rappresenta un grave pericolo per il benessere e talvolta per la vita degli animali. In caso di malfunzionamenti, è necessario intervenire tempestivamente per ripristinare l'impianto; qualora questo non sia attuabile nel breve periodo, è necessario compensare in altro modo il malfunzionamento degli stessi.

Il valutatore verifica la quotidianità delle ispezioni agli impianti e le eventuali misure prese in caso di malfunzionamento. Nella fattispecie, poiché risulta impraticabile verificare che l'ispezione avvenga quotidianamente e continuativamente (a meno che non risultino all'atto della visita mancati interventi tempestivi), fa fede la dichiarazione del responsabile dell'allevamento.

La condizione non adeguata prevede la mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o il rilievo di una mancanza d'intervento tempestivo. La condizione adeguata prevede almeno un'ispezione al giorno. La condizione per il requisito superiore prevede la presenza di procedure documentate o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni.

XV MISURE DIRETTE SUGLI ANIMALI

Nell'ambito di questa valutazione del rischio le misure ABMs che saranno utilizzate in allevamento sono: la prevalenza di suini con segni di lesioni da morsicatura della coda, la prevalenza di suini con lesioni al corpo, la prevalenza di suini zoppi, il grado di pulizia del corpo dei suini e il comportamento esplorativo nei confronti del materiale manipolabile.

Le ABMs devono essere ripetute per le 3 popolazioni di svezzamento, ingrasso e riproduttori. Per la categoria degli svezzati e per quella dell'ingrasso gli ABMs oggetto di valutazione sono tutti quelli sopracitati. Per le scrofe le ABMs oggetto di valutazione sono: Lesioni corpo, Zoppie e Pulizia degli animali.

Mentre nel caso dei requisiti normativi intesi in senso stretto è necessario valutare complessivamente l'allevamento (riportando nelle evidenze i box/capannoni, ecc... nei quali sono state effettuate misurazioni, rilievi, ecc...) ed esprimere il giudizio come conforme o non conforme (tenendo presente che è sufficiente che una non conformità sia rilevata anche solo in una delle unità controllate perché il giudizio finale sia negativo), nel caso degli ABM's viene effettuata una valutazione della popolazione su base statistica e il giudizio non influenza in modo diretto il giudizio di conformità o non conformità, ma è essenziale per confermare ad esempio un sospetto di non conformità o un'ipotesi di conformità in casi dubbi. Per questo motivo il giudizio, in caso di ABMs sarà "migliorabile, insufficiente o ottimale".

Per operare correttamente ed esprimere il giudizio sulle condizioni della popolazione dell'allevamento, in caso di ABMs dirette, è necessario osservare un numero minimo di animali statisticamente significativo. Le indicazioni al riguardo sono contenute in Tabella 10 e 11.

Svezzamento-Ingrasso. Devono essere valutati, compatibilmente con le strutture, almeno 10 box per ogni categoria (se presenti entrambi: 10 per lo svezzamento e 10 per l'ingrasso) e le osservazioni devono essere fatte proporzionalmente in base alle tipologie di strutture presenti, in modo che il campione sia rappresentativo dell'allevamento. In condizioni di routine se i box alloggiavano più di 15 soggetti è possibile o valutare più animali del minimo richiesto o scegliere 15 animali in modo casuale al fine di soddisfare la numerosità minima.

Scrofe e scrofette. Le valutazioni sulle scrofe e scrofette devono essere suddivise in tutti i reparti avendo riguardo a suddividere proporzionalmente gli animali da valutare a seconda dei reparti, in linea generale 2/4 del campione di scrofe da osservare in box di gestazione, 1/4 in gabbia di gestazione e 1/4 in gabbia parto; proporzionalmente il campione per ogni settore deve essere ri-suddiviso a secondo delle tipologie presenti.

Tabella 10 Numero minimo di animali da osservare per la valutazione delle animal-based measures (ABMs) dirette

Numero di animali in ciascun reparto (svezzamento, ingrasso)	Numero minimo di animali da osservare per ogni categoria (svezzamento/ingrasso)
Fino 150	Tutti
Oltre 150	150 (se presenti entrambi: 150 per svezzamento e 150 per ingrasso)

Tabella 11 Numero minimo di animali da osservare per la valutazione delle animal-based measures (ABMs) dirette per le scrofe

Dimensioni gruppo	Numero minimo di animali da osservare
Fino a 40	Tutte
Da 41 a 89	50
Da 90 a 149	60
Da 150 a 199	70
Oltre 200	80

38. Lesioni alla coda - Morsicatura Coda

“La morsicatura della coda è considerata un comportamento anormale. La principale causa sottostante è considerata essere il bisogno di esplicitare un comportamento esplorativo. Il verificarsi della morsicatura della coda ha una origine multifattoriale ed è evidenziato come alcuni fattori scatenanti abbiano più peso, come ad esempio la mancanza di paglia, la presenza di pavimento fessurato e di un ambiente povero di arricchimenti. È evidenziato come la morsicatura della coda sia verosimilmente associata a frustrazione e che quindi gli animali siano in condizione di ridotto benessere.” (Conclusions 1,2, The EFSA Journal 2007, 611, 1-13)

Elemento di verifica 38.			
LESIONI ALLA CODA- MORSICATURA CODA			
<i>Animal-based measures</i>			
Considerare le seguenti lesioni: sanguinamento visibile sulla coda; presenza di gonfiore e infezione; mancanza di parte del tessuto e presenza di un'escara (le percentuali cambiano se gli animali sono caudectomizzati).			
- INSUFFICIENTE: più del 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: più del 7% con lesioni).			
- MIGLIORABILE: tra il 1% e il 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: tra il 4% e il 7% con lesioni).			
- OTTIMALE: meno del 1% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: meno del 4% con lesioni)			
Animali con lesioni alla coda			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di suini con lesioni, il numero di box e il numero di animali controllati			

Le lesioni alla coda dovute a morsicatura sono una diretta espressione dell'impossibilità da parte del suino di manifestare il comportamento esplorativo e vanno da lesioni superficiali fino alla mancanza della coda. La ridotta disponibilità di spazio, la scarsa qualità dell'aria, la frequenza corretta d'alimentazione e l'assenza o inadeguatezza del materiale manipolabile influiscono in modo preponderante e i suini in post-svezzamento e ingrasso sono i più soggetti a questo tipo di lesioni. Inoltre, è necessario ricordare che il taglio della coda riduce la prevalenza di queste lesioni ma non risolve il problema (EFSA 2007c).

Viene valutato l'animale singolarmente. L'operatore deve porsi in una posizione che gli/le garantisca una visuale della coda libera da ostacoli. È necessario che, al momento della valutazione, l'animale si trovi in stazione quadrupedale. Valutare la presenza/assenza di lesioni sulla coda, su un numero significativo di animali come da Tabella 10, secondo quanto descritto nella Tabella 12 (Welfare Quality®, 2009) ed esprimere la prevalenza di soggetti con punteggio 2 (non vengono valutati come

lesioni gli esiti cicatriziali). La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza è stata estratta dall'analisi dell'algoritmo riportato sul protocollo del Welfare Quality®, in base all'analisi del solo parametro selezionato e alla classificazione di punteggio (Welfare Quality®, 2009), dalla letteratura internazionale e dai dati personali (EFSA 2007c; Scollo et al., 2016; dati IZSVe e IZSLER-CReNBA).

Tabella 12 Descrizione del punteggio delle lesioni da morsicatura alla coda

Punteggio	Descrizione
0 (Assente)	Nessuna evidenza di lesioni da morso alla coda, o segni superficiali ma senza evidenza di sanguinamento o gonfiore (un'area rossa sulla coda non è considerata come ferita a meno che non sia associata a sanguinamento).
2 (Presente)	Sanguinamento visibile sulla coda; è presente gonfiore e infezione; parte del tessuto è mancante e si è formata un'escara.

Figura 5 Esempio di lesione alla coda punteggio 2



39. Segni di malattia - Lesioni corpo

“Per i suini appartenenti alla categoria di peso superiore a 110 kg, la diminuzione dello spazio a disposizione (e quindi aumento della densità) nel range di $k = 0,024$ a $0,060$ (in particolare fino a $0,048$), aumenta le aggressioni, le lesioni cutanee, la morsicatura della coda e le risposte agli stimoli adrenergici” (Conclusione 22 EFSA 2005).

“Il primo passo in ogni programma per la valutazione del benessere è quello di adottare un insieme di ABMs che permettano di mettere in evidenza i principali problemi, assicurando allo stesso tempo che nessun aspetto principale venga trascurato. Di seguito una lista ridotta dei principali ABMs che si ritengono essere più utili per ogni categoria di animali:

- *Settore ingrasso: segni clinici di malattia, lesioni cutanee, lesioni alla coda e alle orecchie, comportamenti esplorativi e le misure relative alla termoregolazione.*” (Raccomandazione 4 e Appendice 1 tabella, EFSA 2012b).

“Proposta per un modello di dati in relazione alla morsicatura della coda e utilizzo di materiali manipolabili” (Appendice J tabella EFSA 2014).

Elemento di verifica 39			
SEGNI DI MALATTIA- LESIONI CORPO			
<i>Animal-based measures</i>			
Valutare la frequenza di animali con la presenza di lesioni al corpo e la loro gravità.			
- INSUFFICIENTE: più del 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o più del 17% con lesioni gravi.			
- MIGLIORABILE: Tra il 12% e il 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o tra l'8% e il 17% con lesioni gravi.			
- OTTIMALE: Meno del 12% di animali con la presenza di lesioni lievi e meno dell'8% di lesioni gravi			
Animali con lesioni al corpo			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di suini con lesioni lievi e gravi, il numero di box e il numero di animali controllati.			


Le lesioni del corpo (che includono anche le lesioni alle orecchie) vengono valutate ispezionando l'animale di lato. Non viene considerata la zona della coda. Ad ogni regione viene assegnato un punteggio. Vengono considerate lesioni come graffi (che penetrano la superficie dell'epidermide) o ferite (che penetrano il tessuto muscolare). Laddove si siano formate delle escare, vengono considerate come una singola lesione solo se le escare formano una linea continua.

Vengono considerate 5 regioni nel corpo dell'animale: orecchie, parte anteriore (dalla testa alla fine della spalla), parte mediana (dalla spalla al quarto posteriore), parte posteriore, arti.

Le lesioni vengono così standardizzate: un graffio più lungo di 2 cm viene considerato come 1 lesione; due graffi paralleli con meno di 0.5 cm di distanza tra di loro, vengono considerati come 1 lesione; una piccola ferita (meno di 2 cm) viene considerata come 1 lesione; una ferita sanguinante compresa tra 2 e 5 cm viene considerata come 5 lesioni; una ferita profonda, aperta e sanguinante superiore a 5 cm viene considerata come 16 lesioni (non vengono valutati come lesioni gli esiti cicatriziali).

Vengono valutate tutte le regioni del corpo in 3 categorie: A: non ci sono ferite visibili o ne sono visibili 4 o meno; B: tra le 5 e le 10 lesioni visibili; C: dalle 11 a 15 lesioni visibili. Il valutatore esprime la prevalenza di suini con lesioni cutanee, su un numero significativo di animali come da Tabella 10 e 11, secondo i punteggi come da tabella 13 (Welfare Quality®, 2009).

Figura 6 Divisione in aree



©2007, INRA, IFIP and Newcastle University

La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza è stata estratta dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Tabella 13 Descrizione punteggi body condition score

Punteggio	Descrizione
Punteggio	Descrizione
0	Tutte le zone del corpo sono valutate come A
1 (Lievi)	Ci sono regioni del corpo con valutazione B e/o al massimo una regione con valutazione C
2 (Gravi)	Due o più regioni con valutazione C, o almeno una regione che abbia più di 15 lesioni

Figura 7 Esempio di lesione lieve



Figura 8 Esempio di lesione grave



40. Segni di malattia - Zoppie

“Le patologie podali, che sono legate a un insieme di fattori tra i quali selezione genetica, somministrazione di una dieta ad libitum di alimenti ad alto tenore energetico e proteico, rappresentano uno dei principali problemi nell'allevamento da ingrasso. Queste, causano una riduzione del benessere degli animali essendo causa di dolore, riduzione di capacità di movimento e incremento del rischio di essere oggetto di aggressioni da parte degli altri suini”. (Conclusion n.1 The EFSA Journal (2007) 564, 7-14)

Elemento di verifica 40			
SEGNI DI MALATTIA- ZOPPIE			
<i>Animal-based measures</i>			
<p>Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia (zoppia 1=L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; zoppia 2= Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare).</p> <p>- INSUFFICIENTE: Più del 9% di animali con zoppia 1 e/o più del 3% con zoppia 2</p> <p>- MIGLIORABILE: Tra il 4% e il 9% di animali con zoppia 1 e/o tra l'1% e il 3% con zoppia 2</p> <p>- OTTIMALE: Meno del 4% di animali zoppia 1 e meno dell'1% con zoppia 2</p>			
Animali con evidenti segni di zoppia			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di suini con zoppia di grado 1 e 2, il numero di box e il numero di animali controllati.			

Per zoppia si intende l'incapacità per un animale ad utilizzare uno o più arti per una normale locomozione. Può variare in gravità da una zoppia lieve (riduzione funzionale di un arto), a una grave (totale inabilità a sopportare il peso), o molto grave (decubito). Il valutatore osserva l'animale non più lontano di 4 metri e si accerta che abbia camminato per una certa distanza ed esprime la presenza/assenza della zoppia, su un numero significativo di animali come da Tabella 10 e 11, in base alla descrizione della Tabella 14 ed esprimendo la prevalenza di animali zoppi con i relativi punteggi 1 e 2 (Welfare Quality®, 2009). La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza è stata estratta dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Tabella 14 Descrizione punteggi di zoppia

Punteggio	Descrizione
0	Andatura normale o leggera difficoltà a deambulare ma utilizzo di tutti gli arti (zoppia lieve)
1	L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica (zoppia grave)
2	Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare (zoppia molto grave)

Figura 9 Zoppia punteggio 1



Figura 10 Zoppia punteggio 2



41. Condizione cutanea - Pulizia degli animali

“I suini adottano aree separate per coricarsi e urinare o defecare, a meno che non vengano posti in condizione di stress termico, malattia ecc; nel caso in cui lo spazio a disposizione nel box di stabulazione risulti insufficiente, o quando esso sia progettato e gestito in modo inadeguato. L'adeguatezza della progettazione e della gestione dei box, della posizione degli abbeveratoi, della qualità della zona di decubito, della posizione delle barriere di separazione, della possibilità di contatto visivo con altri suini nei box vicini e un'area di decubito asciutta, sono condizioni che facilitano il corretto utilizzo delle aree di defecazione”. (Conclusion 10 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

Elemento di verifica 41			
CONDIZIONE CUTANEA- PULIZIA DEGLI ANIMALI			
<i>Animal-based measures</i>			
<p>Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco e valutare l'animale sporco nei due gradi di imbrattamento (Riproduttori: 1=la superficie del corpo imbrattata è compresa tra il 10% e il 30%; 2=la superficie del corpo imbrattata supera il 30%. Svezzamento - Ingrassio: 1=La superficie del corpo imbrattata è compresa tra 20% e 50%; 2= La superficie del corpo imbrattata supera il 50%).</p> <p>- INSUFFICIENTE: Più del 46% di animali con imbrattamento 1 e/o più del 13% con imbrattamento 2</p> <p>- MIGLIORABILE: Tra il 20% e il 46% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e/o tra l'6% e il 13% con imbrattamento 2.</p> <p>- OTTIMALE: Meno dello 20% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e meno del 6% di imbrattamento 2</p>			
Grado di pulizia del corpo degli animali			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di suini con imbrattamento di grado 1 e 2, il numero di box e il numero di animali controllati			

Per imbrattamento si intende la presenza di materiale fecale sul corpo dell'animale. Qualora gli animali fossero allevati all'aperto, la presenza di fango sul corpo non deve essere considerata.

Il valutatore osserva l'animale in stazione quadrupedale valutandolo su un solo fianco a non più lontano di 4 metri ed esprime la presenza/assenza della superficie imbrattata del corpo, su un numero significativo di animali come da Tabella 10 e 11, in base alla descrizione della Tabella 15 (Svezzamento – Ingrassio) e tabella 16 (Scrofe) ed esprimendo la prevalenza di animali sporchi secondo i vari punteggi (Welfare Quality®, 2009). La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza è stata estratta dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Tabella 15 Descrizione punteggi di imbrattamento cutaneo SVEZZAMENTO - INGRASSO

Punteggio	Descrizione
0	La superficie del corpo imbrattata non supera il 20%
1	La superficie del corpo imbrattata è compresa tra 20% e 50%
2	La superficie del corpo imbrattata supera il 50%

Figura 11 Esempio di imbrattamento tra il 20% e il 50% punteggio 1



Figura 12 Imbrattamento cutaneo >50% punteggio 2



Tabella 16 Descrizione punteggi di imbrattamento cutaneo SCROFE

Punteggio	Descrizione
0	La superficie del corpo imbrattata non supera il 10%
1	La superficie del corpo imbrattata è compresa tra 10% e 30%
2	La superficie del corpo imbrattata supera il 30%

Figura 13 Esempio di imbrattamento tra il 10% e il 30% punteggio 1



Figura 14 Imbrattamento cutaneo >30% punteggio 2



42. Comportamento - Comportamento esplorativo materiale manipolabile

Elemento di verifica 42			
COMPORTAMENTO - COMPORTAMENTO ESPLORATIVO MATERIALE MANIPOLABILE			
<i>Animal-based measures</i>			
Osservare gli animali presenti nel box e suddividerli in due categorie: (A) numero di animali che stanno esplorando il materiale di arricchimento; (B) numero dei suini che interagiscono con altri suini e con accessori del recinto. Applicare la seguente formula per ricavare l'Indice di utilizzo (I)= $A/(A+B)*100$. INSUFFICIENTE: (I)= 0% - 18%: minimo comportamento esplorativo - MIGLIORABILE: (I)= 18,1% - 86,3%: intermedio comportamento esplorativo. - OTTIMALE: (I)= 86,4% - 100%: massimo comportamento esplorativo			
<i>Comportamento esplorativo con i materiali manipolabili</i>			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di suini con comportamento A e B, il numero di box e il numero di animali controllati.			

Questa valutazione deve essere effettuata nei reparti di svezzamento e ingrasso non per i riproduttori.

Il valutatore verifica se il materiale manipolabile è:

- presente in quantitativo sufficiente

Per la valutazione del quantitativo sufficiente è necessario applicare il seguente algoritmo (European Commission SWD 49, 2016):


1. Osservare gli animali presenti nel box per almeno 2 minuti (tempo di adattamento) e al termine suddividerli in due categorie;
 - A: numero di animali che stanno esplorando (manipolando, investigando, masticando) il materiale di arricchimento
 - B: numero dei suini che interagiscono con altri suini e con accessori del recinto (non includere quelli che mangiano o bevono o che stanno osservando l'operatore)
2. Applicare la seguente formula per ricavare l'Indice di utilizzo (I):

$$I = A/(A+B)*100$$
3. Confrontare l'indice di utilizzo con la seguente categorizzazione:
 - 0% - 18%: minimo comportamento esplorativo
 - 18,1% - 86,3%: intermedio comportamento esplorativo
 - 86,4% - 100%: massimo comportamento esplorativo

Il valutatore esprime la risposta dopo aver esaminato tutti i box previsti per le rilevazioni ABMs. La valutazione deve essere eseguita lontano dai pasti (se alimentazione razionata), almeno a un'ora di distanza.

Per quanto concerne i sistemi tutto pieno tutto vuoto, sarebbe ideale ripetere tale valutazione durante le fasi di crescita e monitorare costantemente il grado di utilizzo dei materiali manipolabili. Tenendo presente che l'interesse dei materiali manipolabili cala con l'età (Scollo *et al.*, 2013), sarebbe necessario una continua sostituzione, cambio o aggiunta periodici ed un controllo giornaliero.

Figura 15 Esempio di applicazione dell'algorithmo



$$I = \frac{A}{A+B} * 100$$

$$\text{Es. } I = \frac{1}{(1+2)} * 100 = 33,3\%$$

Comportamento
esplorativo
intermedio

TABELLA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI RISPOSTA PER LE DOMANDE

Non è contemplata la risposta non applicabile alle seguenti domande presenti in tabella per il relativo settore: riproduttori, svezzamento e ingrasso. Dove è presente “\” in linea generale non è contemplata la risposta, tuttavia in casi particolari può comunque essere compilata.

Riproduttori	Svezzamento	Ingrasso
1a	1a	1a
2a	2a	2a
3	3	3
4	4	4
5a	5a	5a
5b	5b	5b
5c	\	\
5d	\	\
6a	6a	6a
6b	6b	6b
6c	6c	6c
7a	7a	7a
7b	7b	7b
8a	\	\
8b	\	\
8c	\	\
8d	\	\
9a	9a	9a
9b	\	\
10a	10a	10a
10b	10b	10b
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16

17	17	17
18	18	18
19a	19a	19a
19b	19b	19b
20a	\	\
20b	\	\
21a	21a	21a
21b	\	\
22a	22a	22a
22b	22b	22b
23a	\	\
23b	23b	23b
24a	24°	24°
24b	24b	24b
25	25	25
26a		
26b	\	\
27	27	27
28	\	\
29	\	\
30 a	\	\
\	30 b	30b
31	\	\
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35 a, b		
35 c	35 c	35 c
36	36	36
37	37	37
\	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
\	42	42

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE SULLA BASE DEL RISCHIO IN CLASSYFARM: ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE NELLA SPECIE SUINA

Il documento “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella Valutazione del rischio per il benessere animale nella specie suina” potrà essere utilizzato per le diverse necessità operative e riporterà i seguenti risultati:

- le indicazioni anagrafiche dell'allevamento;
- il nominativo del veterinario;
- i punti critici riscontrati, (criterio con valutazione non conforme - insufficiente);
- il livello generale di rischio dell'allevamento espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “non-conformi – insufficienti”, “conformi – accettabili” e “conformi – ottimali (requisito superiore)” siglate dal valutatore;
- il livello di rischio relativo ad ogni area che sarà espresso in relazione al rapporto fra osservazioni non conformi, conformi, conformi al livello ottimale per il controllo ufficiale e “insufficienti, “migliorabili” e “ottimali” per gli ABMs, rilevate dal valutatore nell'ambito di ogni area (management, strutture, grandi rischi e ABMs);

I dati, la forma e la grafica del documento “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella Valutazione del rischio per il benessere animale nella specie suina” saranno definiti di concerto con il Ministero della Salute e le Regioni.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. Benessere dei suini, 2017. Buone pratiche di veterinaria preventiva - Linee guida della Regione Piemonte per il benessere degli animali in allevamento. https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-02/buone_pratiche_benessere_suini_2017.pdf
2. Brambell F.W.R., 1965. Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems. Command Report 2836, HMSO, London;
3. Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001, “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2001;
4. Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.178 del 02 agosto 2011;
5. ClassyFarm 1 (2018). <http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/SUINI-Benessere-valutazione-del-rischio-Taglio-coda-3.pdf>
6. ClassyFarm 2 (2018) <http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/Manuale-linee-guida-rischio-taglio-coda.pdf>
7. Circolare del Ministero della Salute 0022766-P-12/12/2012 “Ambiti interpretativi della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, recepita con D. Lgs 122/2011”
8. CReNBA 1, http://www.izsler.it/izs_bs/allegati/2250/foto_scheda_suiniRev04.pdf
9. European Commission (2012) Group housing of sows. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20120507_pres_group_housing_sows.pdf
10. European Commission 1. Ridurre la necessità di tagliare la coda. doi: 10.2875/99780
11. European Commission SWD 49 (2016). Commission Staff Working Document on best practices with a view to the prevention of routine tail-docking and the provision of enrichment materials to pigs
12. EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) 2014. Scientific Opinion concerning a multifactorial approach on the use of animal and non-animal-based measures to assess the welfare of pigs. EFSA Journal 2014;12(5):3702, 101 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3702

13. EFSA 2012 a. Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare. Statement on the use of animal-based measures to assess the welfare of animals. The EFSA Journal 2012;10(6):2767
14. EFSA 2012 b. Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on the use of animal-based measures to assess welfare in Pigs. EFSA Journal 2012;10(1):2512
15. EFSA 2007b. Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission on Animal health and welfare in fattening pigs in relation to housing and husbandry. The EFSA Journal, 564, 1-14.
16. EFSA 2007c. Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission on the risks associated with tail biting in pigs and possible means to reduce the need for tail docking considering the different housing and husbandry systems. The EFSA Journal, 611, 1-13.
17. EFSA, 2005. Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to welfare of weaners and rearing pigs: effects of different space allowances and floor types. The EFSA Journal, 268, 1-19.
18. FAWC (Farm Animal Welfare Council), (2009) "Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future" 57 pp. Available from [HTTP://WWW.FAWC.ORG.UK/REPORTS.HTM](http://www.fawc.org.uk/reports.htm)
19. Gastaldo A., Barbieri S., Rossi P., Borciani M. e Canali E. 2018. Il benessere dei suini in allevamento - Indicazioni pratiche.
http://www.crupa.it/media/documents/crupa_www/Progetti/benessere_suini/IL_BENESSERE_DEI_SUINI_IN_ALLEVAMENTO.pdf
20. Gastaldo A. e Rossi P. 2013. Tecnologie per l'allevamento dei suini.
http://www.crupa.it/media/documents/crupa_www/Pubblicazi/Collana-Su/Allevasuini_suppl53/Supplemento_53_bassa_ris.pdf
21. Muirhead M. e Alexander T. Managing pig health: a reference for the farm. 2nd ed. Editore da Carr J. 5M Publishing, United Kingdom, 2013. Cap. 3:113-115 e cap. 16:595
22. Raccomandazione UE 2016/336 della commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda.
23. Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
24. Regolamento (CE) N. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.

25. Scollo, A., Contiero, B., Gottardo, F. (2016). Frequency of tail lesions and risk factors for tail biting in heavy pig production from weaning to 170 kg live weight. *Veterinary Journal*, 207, 92–98. <https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2015.10.056>
26. Welfare Quality® (2009). Welfare Quality® assessment protocol for pigs (sows and piglets, growing and finishing pigs). Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.
27. Welfare Quality® (2009.2). Welfare Quality® assessment protocol for poultry (broilers, laying hens). Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.
28. Zimmerman JJ, Karriker LA, Ramirez A, Schwartz KJ, Stevenson GW, editors. *Diseases of swine*. 10th ed. New York: John Wiley & Sons, Inc; 2012. p. 63.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CREMBA